



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI,
COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI
SEDE DISTACCATA DI UDINE
Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali

ATTI DEL CONVEGNO
REGIONALE

*Dalle IPAB alle
aziende pubbliche di
servizi alla persona
nel Friuli Venezia
Giulia*

PALAZZO DELLA PROVINCIA
UDINE
9 LUGLIO 2004

SOMMARIO

Prefazione dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali. Franco Iacop.	5
L'attuazione della legge regionale n. 19 del 2003. Aspetti istituzionali. Gianfranco Spagnul	7
I documenti contabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Giovanni P. Bulfone.....	13
La normativa della Regione Friuli Venezia Giulia sul riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Danilo Corrà.....	63
<i>Dibattito</i>	
Intervento del Presidente dell'Associazione Regionale Enti di Assistenza (A.R.E.A.): <i>La difficile ed esaltante sfida delle "A.S.Per.A."</i> Mario Banelli.....	72
Sintesi dell'intervento del Presidente di Federsanità ANCI del Friuli Venezia Giulia Giuseppe Napoli	76
Sintesi dell'intervento del Presidente regionale dell'Unione Nazionale Enti di Beneficenza e Assistenza (U.N.E.B.A.) Dario Rinaldi.....	77
Intervento del Presidente dell'Istituto Triestino per gli Interventi Sociali e Fondazioni riunite (I.T.I.S.): <i>Il Protocollo d'Intesa tra la Regione, il Comune di Trieste, l'Itis e l'Azienda Sanitaria "Triestina"</i> Elio Palmieri	80
Conclusioni dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale Ezio Beltrame	81
<i>Documenti normativi sul riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza</i>	
Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19: "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia".....	88

Nota esplicativa in ordine all'attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, inviata dalla Direzione regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, in data 16 febbraio 2004, protocollo n. 2889/1.10, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – II.P.P.A.B. – del Friuli Venezia Giulia.....	101
Ipotesi di statuto di azienda pubblica di servizi alla persona, elaborata dal Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, e diffusa all'A.R.E.A., con nota datata 20 ottobre 2004, protocollo n. 20178/1.9.7, ed a tutte le II.P.P.A.B., con nota datata 6 dicembre 2004, protocollo n. 23135/1.9.7.....	107
Nota relativa all'attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, sulla trasformazione delle II.P.P.A.B. in A.S.P., sulla composizione degli organi amministrativi e sul periodo transitorio, inviata dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali (Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali) inviata in data 11 marzo 2005, protocollo n. 4061/1.10 alle II.P.P.A.B. del Friuli Venezia Giulia, all'A.R.E.A. e all'U.N.E.B.A.	113

Le II.P.P.A.B. del Friuli Venezia Giulia

Le II.P.P.A.B. del Friuli Venezia Giulia.....	116
II.P.P.A.B. operanti in provincia di Gorizia	117
II.P.P.A.B. operanti in provincia di Pordenone	121
II.P.P.A.B. operanti in provincia di Trieste.....	134
II.P.P.A.B. operanti in provincia di Udine.....	143
Elenco delle II.P.P.A.B. dichiarate estinte con decreto del Direttore del Servizio per il sistema delle autonomie locali	164
Elenco delle II.P.P.A.B. che hanno ottenuto la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.C.M. del 16 febbraio 1990.	166
II.P.P.A.B. depubblicizzate e trasformate in fondazioni di diritto privato ai sensi del Capo IV della legge regionale n. 19/2003.....	167
Aziende pubbliche di servizi alla persona (Capo III della legge regionale n 19 del 2003).....	167

Prefazione dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali,
comunitarie e autonomie locali,
Franco Iacop.

La trasformazione delle Istituzioni assistenziali pubbliche (Ipab) nelle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delineata dalla legge regionale 19/2003, rivoluziona nella nostra Regione un settore di primaria importanza in un processo di integrazione tra servizi sanitari e assistenziali previsto dalla legge quadro nazionale 328/2000.

Il campo di intervento delle Ipab comprende asili nido, scuole dell'infanzia e, in modo prevalente, l'assistenza agli anziani nelle case di riposo.

Una riforma importante che pone il Friuli Venezia Giulia tra le prime regioni che hanno completato il processo normativo di trasformazione delle Ipab assieme a Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Lombardia e Liguria.

La trasformazione delle Ipab servirà a rinforzare il ruolo degli enti locali nel complesso sistema della protezione sociale e cioè verranno definiti compiutamente i rapporti tra i Comuni e le aziende pubbliche di servizi alle persone attraverso un concreto inserimento di quest'ultime nella rete dei servizi. Crescerà quindi l'autonomia di azione degli enti locali assieme ad una maggiore uniformità di gestione delle strutture per anziani in modo da garantire a questa fascia di popolazione un'assistenza sociosanitaria integrata e coerente.

La riforma delle Ipab fissa degli obiettivi chiari da raggiungere nella nostra Regione: riaffermare l'importanza di una concertazione tra i vari livelli istituzionali e compiere un percorso che tenga conto delle peculiarità territoriali perché i problemi sono diversi e assumono una forte valenza locale.

Il metodo della concertazione utilizzato nella stesura della L.R. 19/2003 andrà sicuramente esteso anche alle altre attese riforme in campo socio-sanitario con il reale coinvolgimento nella programmazione sanitaria, anche in considerazione delle forti integrazioni tra i settori socio-assistenziale e sanitario e del ruolo sempre più determinante dei Comuni nel sostenere; con fondi, strutture e risorse umane proprie, i servizi sul territorio.

La novità delle "Aziende pubbliche di servizi alla persona" consentirà altresì una più stretta e convinta collaborazione tra i Comuni, all'interno degli Ambiti socio-assistenziali, e i Distretti sanitari.

Nel contempo la Regione continuerà il suo percorso di programmazione fortemente "innovativo" per realizzare un ulteriore salto di qualità rispetto alle nuove esigenze di salute e protezione sociale della comunità regionale.

Occorre passare compiutamente dalla fase dell'assistenza a quella dei diritti e promuovere le numerose e qualificate esperienze in materia di "welfare di comunità" maturate, negli ultimi anni, grazie al lavoro fatto dai Comuni, dagli Ambiti, dalle Associazioni del terzo settore, dalle Aziende sanitarie e dai Distretti socio-sanitari della nostra regione.

*L'attuazione della legge regionale n. 19 del 2003.
Aspetti istituzionali*

L'attuazione della legge regionale n. 19 del 2003.
Aspetti istituzionali

Gianfranco Spagnul*

Sommario:

1. Le peculiarità delle ipab del Friuli Venezia Giulia e della normativa regionale
2. Le iniziative della Regione
3. La modifica dell'articolo 12 della LR 19 del 2003
4. La disciplina delle indennità degli amministratori delle aziende pubbliche di servizi alla persona

* Direttore del Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali

1. Le peculiarità delle ipab del Friuli Venezia Giulia e della normativa regionale.

La legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, ha segnato il punto di arrivo del dibattito istituzionale sulla forma che le aziende pubbliche di servizi alla persona avrebbero assunto nella regione Friuli Venezia Giulia.

Si è così concluso il percorso normativo avviato dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, il cui articolo 10 aveva delegato al Governo l'emanazione di un decreto legislativo che definisse nel dettaglio la nuova disciplina delle IPAB, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e determinasse il superamento della disciplina contenuta nella legge 17 giugno 1890, n. 6972 (Legge Crispi), sulla quale si fondavano tali istituzioni, e proseguito dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che ha attuato tale delega.

Peraltro, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, l'ordinamento di tali enti non si colloca più nel campo della competenza concorrente fra Stato e Regioni, ma rientra tra le materie di competenza residuale delle Regioni (cfr. articolo 117, quarto comma, della Costituzione): ciò ha consentito alla Regione Friuli Venezia Giulia di formulare un testo normativo maggiormente aderente alle peculiarità delle istituzioni operanti nel proprio territorio.

Come ha avuto traduzione, sotto il profilo istituzionale, tale attenzione del Legislatore regionale al contesto locale? Ma, prima ancora, quali sono le caratteristiche di tale contesto?

Anche in questo caso, la situazione locale si caratterizza, come molte altre, per la sua disomogeneità. Ciò peraltro non deve stupire, considerato che le diversità territoriali, storiche, culturali non possono che accompagnare e determinare diversità sociali ed istituzionali quando queste sorgono, come è stato il caso delle ipab, dall'iniziativa di soggetti radicati sul territorio.

Se questa disomogeneità ha potuto protrarsi nel tempo è altresì merito della elasticità normativa della legge Crispi, che si è adattata nel tempo a contesti istituzionali radicalmente diversi. Ciò, sia detto incidentalmente, non va dimenticato dai soggetti che intendono svolgere efficacemente il ruolo di regolatori del sistema.

Attualmente nel territorio regionale sono presenti 44 ipab: 12 in provincia di Pordenone, 21 in provincia di Udine, 3 in provincia di Gorizia e 8 in provincia di Trieste, per un totale di poco meno di 250 amministratori.

È anche interessante notare che nell'Isontino due su tre delle ipab hanno sede nel capoluogo, mentre solo una (su dodici) delle ipab della Destra Tagliamento ha sede a Pordenone, viceversa, come è logico attendersi, la totalità delle otto ipab della provincia di Trieste ha sede nel capoluogo, mentre, per quanto riguarda Udine, ivi hanno sede quattro ipab su ventuno.

Quindi mentre nelle province di Pordenone e Udine tali istituzioni sono più diffuse sul territorio, nelle province di Gorizia e Trieste sono più concentrate nei capoluoghi.

Quanto alla tipologia di attività, circa l'80 per cento delle ipab può essere annoverato al settore assistenziale in genere e una ventina di istituzioni gestisce direttamente delle case di riposo. Il restante venti per cento fa capo al settore educativo.

Di fronte a questo quadro, la legge regionale 19 del 2003 si pone l'obiettivo di assecondare la diversità istituzionale accentuando alcuni aspetti di autonomia che la normativa statale prevedeva.

Il dato saliente può essere ritrovato nella individuazione dei presupposti per poter addivenire alla trasformazione in azienda pubblica ovvero in persona giuridica privata. A questo proposito l'impianto normativo della legge regionale si dimostra molto più flessibile, consentendo, in presenza di determinati presupposti una certa discrezionalità nelle scelte degli amministratori.

Vi è inoltre una accentuazione dei collegamenti con i Comuni, maturata fin dalla fase di consultazione dell'Assemblea delle Autonomie locali, anche in considerazione del fatto che il settore assistenziale, il solo in cui le aziende di servizi alla persona possono operare, vede da tempo consolidato il ruolo di protagonisti di tali enti locali.

Le caratteristiche dimensionali, spesso modeste, delle ipab del Friuli Venezia Giulia hanno invece contribuito a conservare una maggiore contiguità con il modello operativo dell'ente pubblico, piuttosto che con quello imprenditoriale aziendalistico.

2. Le iniziative della Regione.

Poco dopo l'entrata in vigore della legge regionale 19 del 2003, la Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali ha diffuso una nota esplicativa (n. 2889/1.10 del 16 febbraio 2004) con la quale forniva agli amministratori delle ipab alcune indicazioni metodologiche in ordine al processo di trasformazione previsto dalla legge ed, in particolare, in ordine ai contenuti degli statuti delle future aziende pubbliche di servizi alla persona.

Successivamente, su iniziativa dell'Assessore regionale Beltrame hanno avuto luogo degli incontri volti a prefigurare un percorso collaborativo fra la Direzione centrale e le ipab, attraverso l'Associazione regionale degli enti di assistenza (AREA), che associa diverse ipab operanti nel Friuli Venezia Giulia; a queste iniziative hanno peraltro preso parte anche l'UNEBE e Federsanità ANCI, seppure meno direttamente interessate alla problematica della trasformazione delle ipab in aziende.

Si sono poste così le basi per un confronto sulle questioni istituzionali, utile per la messa a punto dei testi statutari, rispetto al quale l'AREA ha avviato un approfondimento interno per individuare le questioni salienti da affrontare.

Frattanto alcune specifiche questioni legate alla disciplina intertemporale sono state esaminate dalla Direzione centrale mediante risposte a singoli quesiti. Si è così affrontata la questione della ammissibilità di modifiche statutarie prima della trasformazione, conclusa in senso negativo, fatte salve particolari e specifiche situazioni. Tali modifiche appaiono ammissibili qualora siano riconducibili a procedimenti avviati dall'istituzione prima dell'entrata in vigore della legge regionale 19 del 2003 e purché compatibili – in quanto necessitano di recepimento con un successivo decreto dell'Assessore regionale competente – con la normativa recata dalla medesima legge regionale. Al di fuori di tale ipotesi le modifiche statutarie dovranno essere finalizzate esclusivamente a consentire la trasformazione in azienda pubblica o in persona giuridica privata.

Si è altresì chiarito che è differita al momento successivo alla trasformazione in azienda la possibilità di applicare la normativa del comparto unico - area enti locali, vigente per gli enti

locali del Friuli Venezia Giulia. Si sono, inoltre, fornite delucidazioni in ordine alla sequenza di atti, necessaria per la realizzazione del procedimento di trasformazione.

3. La modifica dell'articolo 12 della LR 19 del 2003.

Un cenno a parte merita una specifica modifica apportata alla LR 19 del 2003, in materia di personale. Infatti nei primi mesi del 2004 è emersa l'esigenza di chiarire il tenore del comma 1 dell'articolo 12 della legge di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, precisando, al fine di garantire anche presso le future aziende la continuità della disciplina contrattuale esistente presso le attuali istituzioni e per rendere possibile la mobilità del personale nel contesto del comparto unico ovvero del comparto della sanità.

A tal fine vengono richiamate le norme generali del decreto legislativo n. 165 del 2001 e viene espunto il riferimento alla natura privatistica del contratto che comunque si poneva in contrasto con la previsione della contrattazione regionale, consistente di fatto nel comparto unico Regione - enti locali.

La novella ha trovato spazio nel contesto della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, recante "Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore affari istituzionali", il cui articolo 17, comma 2 modifica in tal senso i commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge regionale 19 del 2003.

4. La disciplina delle indennità degli amministratori delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

Da ultimo, va ricordato, nell'ambito della disciplina degli organi istituzionali delle aziende pubbliche, l'avvio dell'iter per l'approvazione da parte della Giunta regionale, della disciplina delle indennità degli amministratori.

Infatti, l'articolo 5, comma 6, della legge regionale 19 del 2003, prevede che "la misura massima delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori delle aziende è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, sentita l'Assemblea delle autonomie locali".

La legge regionale stabilisce altresì che "è fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza" e rinvia allo statuto l'eventuale previsione delle gratuità della funzione (articolo 5, comma 5).

Occorre a questo proposito premettere che la precedente normativa (legge regionale n. 46 del 1996) lasciava maggiore autonomia alle ipab, in quanto tale disciplina era semplicemente lasciata alla fonte statutaria.

Nel contesto della disciplina delle aziende, anche tenendo conto di una specifica richiesta formulata in tal senso dall'Assemblea delle Autonomie locali, il Legislatore regionale ha attribuito alla Giunta regionale il potere di stabilire i limiti massimi degli emolumenti degli amministratori di tali enti.

La proposta elaborata dalla Direzione centrale tiene comunque conto delle situazioni esistenti e dell'esigenza di dare una coerenza complessiva al sistema, collegando i limiti alle indennità previste per gli amministratori dei comuni.

Attualmente la proposta, che ha iniziato il suo iter di diramazione presso gli uffici regionali dell'ambito istituzionale, è, come prescrive la legge, all'esame dell'Assemblea delle Autonomie locali, il cui parere è atteso entro poco tempo.

*I documenti contabili delle aziende pubbliche
di servizi alla persona*

I documenti contabili delle aziende pubbliche di servizi
alla persona.

Giovanni P. Bulfone*

Sommario

1. I principi contabili
2. Il bilancio di previsione
3. Il bilancio pluriennale di previsione
4. La relazione al bilancio
5. Il rendiconto della gestione
 - 5.1 Il conto del bilancio
 - 5.2 Il conto economico
 - 5.3 Il conto del patrimonio
6. Il verbale di verifica di cassa.
7. Modelli di schemi e allegati di documenti contabili e di bilancio

* Direttore del Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

1. I principi contabili.

Com'è noto, con legge nazionale 8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, è stata introdotta la riforma delle attuali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Queste avrebbero dovuto, avendone i requisiti, trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero, in aziende di diritto privato. La legge demandava, giusto quanto disposto dall'articolo 10, alle Regioni il compito di adottare proprie leggi, sulla base dei rispettivi statuti d'autonomia, con le quali disciplinare la materia dell'assistenza nel territorio di competenza. La riforma si è perfezionata con l'emanazione del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, *Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328*.

La legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, *Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia*, ha disciplinato la materia nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia.

L'articolo 9 della legge regionale ha dettato, in particolare, le norme fondamentali in materia di contabilità e di patrimonio che dovranno essere comunque rispettate dalle aziende.

Principio fondamentale è l'approvazione di un bilancio annuale di previsione, che deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Tale bilancio di previsione si suddivide nelle due parti canoniche dell'entrata e della spesa. Assieme al bilancio di previsione deve essere approvata una relazione, con i compiti di illustrare, per programmi, i singoli stanziamenti dell'entrata e della spesa. Non può essere sottaciuta l'importanza di questa relazione illustrativa, che costituisce elemento fondamentale per la comprensione di quella che sarà l'attività dell'azienda nell'anno a venire.

Il comma 3 dell'articolo 9 elenca i principi che deve osservare il bilancio di previsione delle aziende, e precisamente l'unità, l'annualità, l'universalità, l'integrità, la veridicità, il pareggio finanziario e la pubblicità.

Secondo il principio dell'unità, il bilancio di un ente è unico e tutte le entrate finanziano indistintamente tutte le spese.

Il principio dell'annualità stabilisce che il bilancio deve riguardare un periodo temporale corrispondente all'anno.

Il principio dell'universalità rafforza quello dell'unità, nel senso che tutte le entrate e le spese devono essere ricomprese nel bilancio e non possono esservi gestioni "fuori bilancio".

Anche il principio dell'integrità rafforza quello di unità, nel senso che tutte le voci del bilancio devono essere iscritte per il loro ammontare complessivo, non potendo esistere poste compensative delle entrate o delle spese.

Il principio della veridicità è inteso nel senso che il bilancio deve rappresentare in modo veritiero la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente; a tale principio si aggiunge quello dell'attendibilità, che sottintende che tutte le voci devono essere attendibili,

ossia non errate né poste in maniera da poter essere lette in modo diverso da quello che rappresentano.

Il pareggio finanziario è sempre d'obbligo e le entrate devono pareggiare e finanziare indistintamente tutte le spese.

Anche il principio di pubblicità pare fondamentale per un ente pubblico, che fornisce servizi ai cittadini, e prevede che tutti i documenti contabili siano messi a disposizione delle persone che ne sono interessate.

Il comma 4 dell'articolo 9 dispone che i risultati di gestione siano dimostrati nell'apposito rendiconto, che deve essere approvato entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Tale conto si compone di tre parti distinte:

- il conto del bilancio, che deve dimostrare i risultati finanziari della gestione;
- il conto del patrimonio, che deve dimostrare il risultato finale della gestione del patrimonio;
- la relazione morale dell'organo deliberante, che deve illustrare l'attività dell'azienda nel corso dell'esercizio, costituendo il riscontro finale alla relazione deliberata assieme al bilancio.

Il comma 5 dell'articolo 9 prevede poi la possibilità, per le aziende, di dotarsi, qualora lo ritengano opportuno, della contabilità economica; la norma non indica quale tipo di contabilità economica debba essere scelto. Rientra così nell'autonomia di ciascuna azienda, dopo aver valutato attentamente le proprie esigenze operative, decidere non solo se dotarsi di una contabilità economica, ma anche quale modello adottare.

I commi 7 ed 8 dell'articolo 9 dettano alcune norme in materia di gestione patrimoniale, in particolare per quanto riguarda la sua conservazione, dacché i beni delle aziende svolgono un ruolo fondamentale nel finanziamento delle loro attività, posto che si tratta di fondazioni e non di corporazioni.

In particolare, nella gestione del patrimonio, le aziende devono conformarsi ai seguenti principi:

- la conservazione della dotazione patrimoniale originaria, per quanto sia possibile, avendo riguardo soprattutto ai beni che hanno un particolare valore storico o monumentale;
- l'attribuzione della natura di patrimonio indisponibile a tutti quei beni che siano destinati dalle aziende a un pubblico servizio;
- il rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore dell'istituzione.

Il comma 9 dell'articolo 9 dispone in materia di attività d'esercizio negative. Premesso che una sana gestione dell'azienda dovrebbe condurre quanto meno ad un risultato neutro alla fine dell'esercizio, non avendo tali aziende scopo di lucro, qualora l'esercizio dovesse chiudersi negativamente, le aziende devono adottare le misure necessarie per ripianare il risultato negativo entro l'esercizio successivo, con l'utilizzazione di tutte le entrate disponibili in bilancio. Per evitare il dissesto dell'ente, è comunque ammessa, ma solo quale ultima ratio, l'alienazione del patrimonio disponibile.

Il comma 10 dell'articolo 9 prevede, infine, una norma che ha come scopo la semplificazione dell'attività amministrativa dell'ente, disponendo che i regolamenti dei contratti delle aziende possono prevedere procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione sia di beni che di servizi; il solo vincolo posto è che i valori dei contratti siano comunque inferiori a quelli previsti dalle normative comunitarie.

L'articolo 10 della legge dispone che i regolamenti di contabilità delle singole aziende disciplinino i propri principi, le norme contabili e le modalità organizzative che esse ritengano corrispondenti alle proprie caratteristiche. Si tratta di un adempimento la cui importanza non sarà mai sottolineata a sufficienza, perché esalta l'autonomia delle aziende che potranno, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, disciplinare tutta l'attività contabile e finanziaria, adottando quelle norme che riterranno più adeguate alle proprie necessità, tenendo conto delle dimensioni e degli scopi di ciascuna.

I contenuti minimi del regolamento di contabilità, definiti dal comma 2 dell'articolo 10 e concernono le norme relative alle specifiche competenze degli organi d'indirizzo e di gestione (sempre che le stesse non siano già previste dallo statuto) preposti a:

- programmazione;
- adozione dei provvedimenti di gestione;
- attuazione dei provvedimenti di gestione;
- forme di controllo interno, compreso quello di gestione, se previsto dallo statuto;
- requisiti, modalità di nomina e poteri del revisore contabile.

È invece lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione l'istituzione di un servizio d'economato per la gestione delle spese d'ufficio, che non siano di rilevante ammontare.

Il comma 3 dell'articolo 10 dispone invece che, sino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, si applichino:

- le norme di natura contabile previste dall'ordinamento degli enti locali;
- le disposizioni già applicate dall'istituzione, nel caso le istituzioni siano state trasformate in aziende.

L'articolo 11 della legge dispone in materia di verifiche amministrative e contabili e di forme di controllo. Dispone, infatti, il comma 1 dell'articolo che le aziende si devono dotare di strumenti di controllo interno, relativi sia alla regolarità amministrativa che alla regolarità contabile.

Il comma 6 dell'articolo 9 ha previsto che con apposito regolamento regionale, dopo aver sentito le associazioni di categoria delle aziende, siano stabiliti i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende stesse. Tale regolamento dovrà essere adottato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Gli schemi sino ad ora adottati dalle istituzioni sono quelli previsti dal regolamento di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 e pertanto non rispecchiano più la realtà delle aziende sia dal punto di vista dei contenuti, sia per quanto attiene alla classificazione delle entrate e delle spese.

Per questo motivo, ed in assenza di una precisa norma legislativa che indichi a quale tipo di contabilità le aziende dovranno uniformarsi, si è ritenuto opportuno estendere alle nuove aziende la normativa e gli schemi contabili attualmente vigenti per gli enti locali.

Tali schemi, che si richiamano a quelli adottati in attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adattano alle esigenze delle future aziende atteso anche che i principi contabili su cui si fondano, sono sicuramente condivisibili dalle aziende medesime.

Si ritiene utile tuttavia mantenere comunque quali unità fondamentali del bilancio i capitoli sia per l'entrata che per la spesa, al posto delle risorse ed interventi, stabiliti invece per la contabilità degli enti locali.

2. Il bilancio di previsione

Il bilancio è suddiviso in due parti: l'entrata e la spesa; per ciascuna della due parti suddette, dovranno essere indicati:

- le previsioni definitive dell'esercizio precedente;
- le variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto all'esercizio precedente;
- le somme risultanti, che sono quindi le previsioni iniziali di bilancio;
- le eventuali note.

La parte I - entrata è suddivisa in titoli, categorie e capitoli.

Il titolo è una suddivisione effettuata sulla scorta della fonte di provenienza delle entrate, ovvero se siano di natura corrente, di parte capitale, derivanti da contrazione di mutui oppure entrate per conto di terzi.

La categoria è un raggruppamento dei capitoli sulla base della tipologia di entrate cui si riferisce (es. trasferimenti o rette di ricovero).

Il capitolo è l'elemento fondamentale su cui si basa il bilancio parte entrata; esso descrive la natura dell'entrata cui si riferisce e la sua numerazione e denominazione sono lasciati alla scelta dell'ente, in base alle proprie esigenze, contingenti o strutturali.

La spesa è suddivisa in titoli, funzioni e capitoli.

Il titolo è la prima suddivisione della spesa ed è effettuata sulla scorta degli aggregati economici cui si riferisce, ossia spese correnti, spese in conto capitale (movimento di capitali), spese per rimborso di prestiti e spese per conto terzi.

La funzione è un'ulteriore suddivisione, che si basa sulle funzioni proprie svolte dall'ente, ossia sui servizi che fornisce agli utenti:

1. funzione generale di amministrazione, gestione e controllo: raggruppa tutto ciò che riguarda l'amministrazione in generale (uffici amministrativi, finanziari, tecnici);
2. funzione relativa all'assistenza: riguarda tutti i servizi che l'azienda offre in relazione all'assistenza agli anziani;
3. funzione relativa alla fornitura di servizi ai minori: riguarda tutti i servizi offerti ai minori (asili diurni, mense);
4. funzione relativa al settore ricreativo: riguarda tutti i servizi relativi a manifestazioni ed eventuali soggiorni offerti agli ospiti;
5. funzione relativa alla manutenzione e conservazione: riguarda tutti i servizi relativi alle manutenzioni ordinarie dei beni patrimoniali mobili ed immobili.

Ciascun ente compilerà una o più funzioni in base ai servizi forniti.

Un'ulteriore suddivisione del bilancio è il capitolo, che è l'unità fondamentale in cui è suddivisa la spesa e che individua la natura economica propria di ciascuna spesa. Sempre prendendo per riferimento quanto stabilito per gli enti locali, si è ritenuto di prevedere un numero minimo di capitoli che dovrebbero ricomprendere tutte le tipologie di spese; tuttavia, stante la particolarità dei servizi forniti dalle aziende e lo stato iniziale di attuazione della riforma, gli enti potranno aggiungere altri eventuali capitoli tenendo conto della propria peculiare attività.

I capitoli del titolo I – spese correnti - sono i seguenti:

Capitolo 1 - Personale: in esso saranno iscritte tutte le spese del personale;

Capitolo 2 – Acquisto di beni di consumo e/o materie prime: saranno iscritte tutte le spese per gli acquisti di materiali;

Capitolo 3 – Prestazioni di servizi: saranno iscritte tutte le spese relative ad acquisizione di servizi da parte di terzi;

Capitolo 4 – Utilizzo di beni di terzi: saranno iscritte quelle spese relative all'utilizzo, sotto diverse forme, di beni appartenenti ad enti o persone esterne all'azienda;

Capitolo 5 – Trasferimenti, sussidi e contributi diversi: saranno iscritti tutti i contributi e le donazioni che l'azienda potrà erogare in base alle proprie competenze;

Capitolo 6 – Interessi passivi ed oneri finanziari: saranno iscritte le quote di interesse derivanti dall'accensione di mutui o da altri eventuali finanziamenti;

Capitolo 7 - Imposte e tasse: ancorché il capitolo sia iscritto in tutte le funzioni, sarà compilato presumibilmente solo per quanto attiene alle funzioni 1 e 5;

Capitolo 8 – Ammortamenti d'esercizio: saranno iscritte le quote eventualmente accantonate quali ammortamenti tecnici dei beni;

Capitolo 9 – Fondo di riserva: questo capitolo va iscritto unicamente nella “funzione generale di amministrazione, gestione e controllo” in quanto riguarda la gestione generale e finanziaria dell'azienda. Si ritiene che l'ammontare dello stesso possa essere stabilito in un importo massimo pari al 2 per cento delle spese originariamente previste in bilancio e potrà essere utilizzato qualora si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o quando le dotazioni dei capitoli di spesa corrente siano insufficienti.

I capitoli del titolo II sono i seguenti:

Capitolo 1 – Acquisizione di beni immobili: questo capitolo ricomprende tutte le spese relative all'acquisto ed alla manutenzione straordinaria dei beni immobili appartenenti all'azienda;

Capitolo 2 – Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature: in tale capitolo vanno indicate le acquisizioni e le manutenzioni straordinarie dei beni mobili facenti parte del patrimonio dell'azienda, ricompresi pertanto anche nel conto patrimoniale;

Capitolo 3 – Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia: tale capitolo comprende i beni mobili patrimoniali, il cui acquisto è destinato a realizzazioni di beni, mobili o immobili, eseguite in economia e che accresceranno in futuro il patrimonio dell'azienda;

Capitolo 4 – Incarichi professionali esterni: è riproposta questa voce tipica degli enti locali, anche se non ha lo stesso fondamento normativo e le stesse ripercussioni sul bilancio e sulle componenti economiche del titolo II, si ritiene utile inserire una previsione in tal senso, atteso

che spesso tali enti hanno affidato, anche nel passato, a consulenti esterni, l'esecuzione di progetti, stante la complessità del patrimonio.

Capitolo 5 – Trasferimenti di capitale: in tale capitolo potranno essere iscritte le spese relative ad investimenti, come ad esempio investimenti in titoli;

Capitolo 6 – Conferimenti di capitale: saranno iscritte le spese relative agli eventuali investimenti da effettuarsi per l'acquisizione di quote in enti o consorzi;

Capitolo 7 – Partecipazioni azionarie: riguarda le spese derivanti dall'acquisizione di azioni;

Capitolo 8 – Concessione di crediti e anticipazioni: saranno iscritte le spese relative ad eventuali concessioni di crediti a enti od aziende.

Ciascuna spesa riconducibile ad uno specifico capitolo andrà collocata nella funzione propria del servizio per il quale è stata sostenuta (le spese per il personale addetto all'assistenza andranno iscritte alla funzione 2, ecc.).

Infine, anche per quanto riguarda le entrate e le spese “per servizi per conto terzi”, si è riproposto lo schema indicato per gli enti locali che prevede la suddivisione tassativa in 7 capitoli, attese la specificità e la ristrettezza delle voci da considerare. Resta fermo il principio secondo cui le voci relative ai servizi per conto terzi debbono pareggiare tra entrata e spesa, in quanto rappresentano contemporaneamente un debito ed un credito per l'azienda (depositi cauzionali, fondi di economato).

Si sottolinea che la suddivisione proposta, che pare contempli tutte le fattispecie di entrate e spese che potrebbero sorgere dalla gestione delle aziende, potrà essere tuttavia integrata e modificata da ciascuna azienda per la parte relativa rispettivamente alle “categorie” e “capitoli” dell'entrata ed alle “funzioni” e “capitoli” della spesa, in sede di regolamento di contabilità, qualora non risponda alle effettive esigenze ed alle diverse realtà. La suddivisione in titoli non potrà essere modificata.

3. Il bilancio pluriennale di previsione

Analogamente allo schema previsto per il bilancio annuale di previsione, potrà essere redatto anche un bilancio pluriennale, di durata triennale, che tenga conto delle previsioni di entrate e spese nel lungo periodo.

Si sottolinea che l'adozione del bilancio pluriennale non è obbligatoria: pertanto il relativo schema dovrà essere compilato unicamente nel caso in cui l'azienda lo preveda nello statuto o lo stabilisca nel proprio regolamento di contabilità.

4. La relazione al bilancio

In sede di stesura del bilancio annuale preventivo, l'azienda deve redigere una “Relazione illustrativa”, nella quale sono espone le diverse voci di bilancio e le motivazioni dell'iscrizione delle diverse voci di entrata e spesa (calcolo delle rette, motivi di aumento o diminuzione delle stesse, descrizione dei contributi pubblici e privati che si prevede di accertare nell'esercizio,

mutui che si prevede di accendere o estinguere, quantificazione della spesa per il personale, descrizione dei servizi offerti, ecc.).

5. Il rendiconto della gestione

Il rendiconto è lo strumento contabile che dimostra i risultati della gestione relativa ad un esercizio finanziario e dovrà essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce; esso si compone di tre parti:

- il conto del bilancio;
- il conto economico;
- il conto del patrimonio.

5.1 Il conto del bilancio

Dimostra unicamente i risultati della gestione finanziaria rispetto a quanto previsto nel bilancio annuale.

La divisione fondamentale sopra descritta in “titoli – categorie – capitoli” ed in “titoli – funzioni – capitoli” rispettivamente per l'entrata e per la spesa, è necessariamente riproposta negli schemi del conto del bilancio, che dovrà indicare le seguenti voci, distinte per gestione dei residui e gestione della competenza dell'anno cui si riferiscono:

- le previsioni iniziali e le variazioni avvenute durante l'esercizio a seguito di variazioni al bilancio;
- le previsioni definitive di bilancio, che appunto comprendono tutte le variazioni avvenute;
- le somme accertate o impegnate durante l'esercizio, distinte in base al momento della loro riscossione/pagamento (già riscosse/pagate ovvero ancora da riscuotere/pagare e quindi da riportare come residui nell'esercizio successivo);
- le differenze tra le somme previste ed accertate: nella parte entrata potranno verificarsi dei casi in cui le somme accertate saranno più elevate di quelle previste e determineranno pertanto un maggiore accertamento con relativa voce economica positiva da indicare nel “conto economico”; questo perché è fatto obbligo agli enti pubblici di riscuotere qualsiasi entrata, ancorché manchi il relativo accertamento; di contro nella parte spesa non potranno verificarsi casi di impegni maggiori rispetto alle previsioni di bilancio.

A chiusura di ciascun elaborato contabile di cui all'entrata ed alla spesa, ci saranno i “Riepiloghi” dell'entrata e della spesa, che appunto riassumono la gestione, sia dei residui sia della competenza.

A conclusione dovranno essere compilati anche i “quadri riassuntivi”:

- il quadro riassuntivo della gestione di cassa, da cui si evince unicamente la gestione della cassa ed il fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio cui il consuntivo si riferisce;

- il quadro riassuntivo della gestione di competenza, dal quale si evince l'eventuale avanzo o disavanzo dell'esercizio relativo unicamente alla gestione di competenza, il cosiddetto "avanzo economico", che si verifica qualora le entrate correnti superino le spese correnti (tale differenza positiva può finanziare spese in conto capitale);
- il quadro riassuntivo della gestione finanziaria, che riassume tutta la gestione complessiva dell'azienda, sia di competenza che dei residui, relativamente all'esercizio di competenza, dal quale si evince l'eventuale avanzo di amministrazione.

5.2 Il conto economico

Evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività svolta, rielaborati secondo criteri di competenza economica. Esso è redatto analogamente a quanto previsto dalla normativa previgente in materia di istituzioni pubbliche d'assistenza e beneficenza; indica le voci con natura esclusivamente economica e pertanto entrate e spese di parte corrente derivanti dal conto del bilancio (insussistenze attive o passive, maggiori accertamenti di competenza, ecc.) ovvero crediti o debiti derivanti dal conto del patrimonio (ratei e risconti, ecc.).

Il meccanismo di compilazione ed i principi sul quale si basa sono sostanzialmente quelli dettati per il vecchio "conto economico" e cambia unicamente lo schema.

Analogamente a quanto previsto per il bilancio pluriennale di previsione, il conto economico va compilato solo nel caso in cui l'azienda scelga, in sede di regolamento interno di contabilità, di operare anche con la contabilità economica.

5.3 Il conto del patrimonio

Riassume la consistenza del patrimonio ed indica le variazioni avvenute nello stesso durante l'esercizio finanziario di riferimento. Anche per tale parte del conto consuntivo si è scelto di seguire lo schema per gli enti locali. Si consideri che non tutte le aziende contempleranno le voci iscritte, che pertanto andranno compilate in base alle esigenze di ognuna.

Il conto del patrimonio è composto dalla parte "attivo" e dalla parte "passivo".

L' "attivo" prevede:

- immobilizzazioni: immateriali, materiali e finanziarie;
- attivo circolante: riguarda le disponibilità finanziarie investite o meno;
- ratei e risconti: voci derivanti dal conto economico.

Il "passivo" prevede:

- patrimonio netto: è la differenza tra l'attivo ed il passivo patrimoniale;
- conferimenti in conto capitale;
- debiti attinenti alle diverse tipologie: per mutui, per IVA, ecc.;
- ratei e risconti: voci derivanti dal conto economico.

A conclusione sono aggiunte anche le voci relative ai conti d'ordine, che non fanno parte dell'attivo e del passivo, bensì rappresentano i "beni di terzi" oppure lo stato di avanzamento dei lavori di eventuali opere in corso di costruzione.

6. Il verbale di cassa

Si propone inoltre l'adozione di un verbale di verifica di cassa, il cui modello è uguale a quello già previsto per le vecchie istituzioni pubbliche d'assistenza e beneficenza, tranne per quanto attiene all'indicazione delle banconote e delle monete (anziché depositi in oro, ecc.).

Gli schemi sopra descritti dovranno essere adottati d'intesa con le associazioni di categoria, ma potranno subire delle modifiche qualora si riscontrassero particolari esigenze esposte dalle aziende medesime. La Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali è naturalmente a disposizione per qualsiasi chiarimento, come anche per suggerimenti e proposte, che saranno vagliati con la massima attenzione.

7. Modelli di schemi e allegati di documenti contabili e di bilancio

Si propongono in seguito, a titolo esemplificativo, i modelli relativi a:

1. Bilancio annuale di previsione;
2. Bilancio pluriennale di previsione;
3. Conto del tesoriere;
4. Conto del bilancio;
5. Conto del patrimonio;
6. Conto economico;
7. Verbale di verifica di cassa.

MODELLO N. 1

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

COMPETENZA

N.	Capitolo	Previsioni definitive esercizio precedente	Previsioni di competenza per l'esercizio in corso		Somme risultanti	Note
	Denominazione		Variazioni			
			In aumento	In diminuz.		
	Avanzo di amministrazione					
	TITOLO I ENTRATE CORRENTI					
	Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici					
	Categoria 2° Contributi e trasferimenti da privati					
	Categoria 3° Proventi da rette di ricovero					
	Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali					
	Categoria 5° Proventi dei servizi diversi dell'ente					
	Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti					
	Categoria 7° Proventi diversi					
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA MOVIMENTO DI CAPITALI					
	Categoria 1° Alienazioni di beni patrimoniali					
	Categoria 2° Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici					
	Categoria 3° Trasferimenti di capitale da parte di privati					
	Categoria 4° Riscossione di crediti					

N.	Capitolo	Previsioni definitive esercizio precedente	Previsioni di competenza per l'esercizio in corso		Somme risultanti	Note
	Denominazione		Variazioni			
			In aumento	In diminuz.		
	<p style="text-align: center;">TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</p> <p>Categoria 1° Anticipazioni di cassa</p> <p>Categoria 2° Assunzione di mutui e prestiti</p> <p style="text-align: center;">TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO</p>					
1	Ritenute previdenziali e assistenziali					
2	Ritenute erariali					
3	Altre ritenute al personale per conto terzi					
4	Depositi cauzionali					
5	Rimborso spese per servizi per conto terzi					
6	Depositi per spese contrattuali					
7	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato					

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

PARTE II- SPESA

COMPETENZA

N.	Capitolo	Previsioni definitive esercizio precedente	Previsioni di competenza per l'esercizio in corso		Somme risultanti	Note
	Denominazione		Variazioni			
			In aumento	In diminuz.		
	Disavanzo di amministrazione					
	TITOLO I SPESE CORRENTI					
	1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
1	Personale					
2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
3	Prestazione di servizi					
4	Utilizzo di beni di terzi					
5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi					
6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
7	Imposte e tasse					
8	Ammortamenti di esercizio					
9	Fondo di riserva					
	2 FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA					
	3 FUNZIONI RELATIVE ALLE FORNITURE DI SERVIZI AI MINORI					
	4 FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE RICREATIVO					
	5 FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE					

N.	Capitolo	Previsioni definitive esercizio precedente	Previsioni di competenza per l'esercizio in corso		Somme risultanti	Note
	Denominazione		Variazioni			
			In aumento	In diminuz.		
	TITOLO II					
	SPESE DERIVANTI DA MOVIMENTO DI CAPITALI					
	1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
1	Acquisizione di beni immobili					
2	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature					
3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
4	Incarichi professionali esterni					
5	Trasferimenti di capitale					
6	Conferimenti di capitale					
7	Partecipazioni azionarie					
8	Concessione di crediti e anticipazioni					
	2 FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA					
	3 FUNZIONI RELATIVE ALLE FORNITURE DI SERVIZI AI MINORI					
	4 FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE RICREATIVO					
	5 FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE					
	TITOLO III					
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
	1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
1	Rimborso per anticipazioni di cassa					
2	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					

N.	Capitolo	Previsioni definitive esercizio precedente	Previsioni di competenza per l'esercizio in corso		Somme risultanti	Note
	Denominazione		Variazioni			
			In aumento	In diminuz.		
	TITOLO IV SPESE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO					
1	Ritenute previdenziali e assistenziali					
2	Ritenute erariali					
3	Altre ritenute al personale per conto terzi					
4	Depositi cauzionali					
5	Rimborso spese per servizi per conto terzi					
6	Depositi per spese contrattuali					
7	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato					

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

PARTE I- ENTRATA

RIEPILOGO

<i>Riepilogo dei titoli</i>	<i>Previsioni definitive esercizio precedente</i>	<i>Previsioni di competenza per l'esercizio in corso</i>		<i>Somme risultanti</i>	<i>Note</i>
		<i>Variazioni</i>			
		<i>In aumento</i>	<i>In diminuz.</i>		
Titolo I					
Titolo II					
Titolo III					
Titolo IV					
Totale					
Avanzo di amministrazione					
Fondo di cassa					
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA					

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

PARTE II- SPESA

RIEPILOGO

<i>Riepilogo dei titoli</i>	<i>Previsioni definitive esercizio precedente</i>	<i>Previsioni di competenza per l'esercizio in corso</i>		<i>Somme risultanti</i>	<i>Note</i>
		<i>Variazioni</i>			
		<i>In aumento</i>	<i>In diminuz.</i>		
Titolo I					
Titolo II					
Titolo III					
Titolo IV					
Totale					
Disavanzo di amministrazione					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA					

MODELLO N. 2

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

COMPETENZA

N.	Capitolo	Previsioni esercizio precedente	Previsioni del bilancio pluriennale 200_ - 200_				Note
			200_	200_	200_	Totale	
	Avanzo di amministrazione						
	TITOLO I ENTRATE CORRENTI Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici Categoria 2° Contributi e trasferimenti da privati Categoria 3° Proventi da rette di ricovero Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali Categoria 5° Proventi dei servizi diversi dell'ente Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti Categoria 7° Proventi diversi						
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA MOVIMENTO DI CAPITALI Categoria 1° Alienazioni di beni patrimoniali Categoria 2° Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici Categoria 3° Trasferimenti di capitale da parte di privati Categoria 4° Riscossione di crediti						

N.	Capitolo	Previsioni esercizio precedente	Previsioni del bilancio pluriennale 200_ - 200_				Note
			200_	200_	200_	Totale	
	<p style="text-align: center;">TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</p> <p>Categoria 1° Anticipazioni di cassa</p> <p>Categoria 2° Assunzione di mutui e prestiti</p> <p style="text-align: center;">TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO</p>						
1	Ritenute previdenziali e assistenziali						
2	Ritenute erariali						
3	Altre ritenute al personale per conto terzi						
4	Depositi cauzionali						
5	Rimborso spese per servizi per conto terzi						
6	Depositi per spese contrattuali						
7	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato						

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

COMPETENZA

N.	Capitolo	Previsioni esercizio precedente	Previsioni del bilancio pluriennale 200_ - 200_				Note
			200_	200_	200_	Totale	
	Disavanzo di amministrazione						
	TITOLO I SPESE CORRENTI						
	1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
1	Personale						
2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
3	Prestazione di servizi						
4	Utilizzo di beni di terzi						
5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi						
6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
7	Imposte e tasse						
8	Ammortamenti di esercizio						
9	Fondo di riserva						
	2 FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA						
	3 FUNZIONI RELATIVE ALLE FORNITURE DI SERVIZI AI MINORI						
	4 FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE RICREATIVO						
	5 FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE						

N.	Capitolo	Previsioni esercizio precedente	Previsioni del bilancio pluriennale				Note
			200_ - 200_				
			200_	200_	200_	Totale	
	TITOLO II						
	SPESE DERIVANTI DA						
	MOVIMENTO DI CAPITALI						
	1 FUNZIONI GENERALI DI						
	AMMINISTRAZIONE, DI						
	GESTIONE E DI CONTROLLO						
1	Acquisizione di beni immobili						
2	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature						
3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
4	Incarichi professionali esterni						
5	Trasferimenti di capitale						
6	Conferimenti di capitale						
7	Partecipazioni azionarie						
8	Concessione di crediti e anticipazioni						
	2 FUNZIONI RELATIVE						
	ALL'ASSISTENZA						
	3 FUNZIONI RELATIVE ALLE						
	FORNITURE DI SERVIZI AI						
	MINORI						
	4 FUNZIONI RELATIVE AL						
	SETTORE RICREATIVO						
	5 FUNZIONI RELATIVE ALLA						
	MANUTENZIONE E						
	CONSERVAZIONE						
	TITOLO III						
	SPESE PER RIMBORSO DI						
	PRESTITI						
	1 FUNZIONI GENERALI DI						
	AMMINISTRAZIONE, DI						
	GESTIONE E DI CONTROLLO						
1	Rimborso per anticipazioni di cassa						
2	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti						

N.	Capitolo	Previsioni esercizio precedente	Previsioni del bilancio pluriennale 200_ - 200_				Note
			200_	200_	200_	Totale	
	TITOLO IV SPESE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
1	Ritenute previdenziali e assistenziali						
2	Ritenute erariali						
3	Altre ritenute al personale per conto terzi						
4	Depositi cauzionali						
5	Rimborso spese per servizi per conto terzi						
6	Depositi per spese contrattuali						
7	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato						

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

RIEPILOGO

<i>Riepilogo dei titoli</i>	<i>Previsioni esercizio precedente</i>	<i>Previsioni del bilancio pluriennale</i> <i>200_ - 200_</i>				<i>Note</i>
		<i>200_</i>	<i>200_</i>	<i>200_</i>	<i>Totale</i>	
Titolo I						
Titolo II						
Titolo III						
Titolo IV						
Totale						
Avanzo di amministrazione						
Fondo di cassa						
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

RIEPILOGO

<i>Riepilogo dei titoli</i>	<i>Previsioni esercizio precedente</i>	<i>Previsioni del bilancio pluriennale</i> <i>200_ - 200_</i>				<i>Note</i>
		<i>200_</i>	<i>200_</i>	<i>200_</i>	<i>Totale</i>	
Titolo I						
Titolo II						
Titolo III						
Titolo IV						
Totale						
Disavanzo di amministrazione						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA						

MODELLO N. 3

CONTO DEL TESORIERE

GESTIONE DELLE ENTRATE							
Capitolo	Descrizione	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	N° di riferimento allo svolgimento	Riscossioni		
					Residui	Competenza	Totale

GESTIONE DELLE SPESE							
Capitolo	Descrizione	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	N° di riferimento allo svolgimento	Pagamenti		
					Residui	Competenza	Totale

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE					
Descrizione	Residui conservati	Stanziamen- ti definitivi di bilancio competenza	Riscossioni		
			Residui	Competenza	Totale
Titolo I					
Titolo II					
Titolo III					
Titolo IV					
Totale generale					
Fondo di cassa al 1° gennaio					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE					
Descrizione	Residui conservati	Stanziamen- ti definitivi di bilancio competenza	Pagamenti		
			Residui	Competenza	Totale
Titolo I					
Titolo II					
Titolo III					
Titolo IV					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
	Gestione		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio			
Riscossioni			
Pagamenti			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			

MODELLO N. 4

CONTO DEL BILANCIO

N°	Capitolo	Previsioni			Previsioni definitive	Somme impegnate nell'esercizio			Differenze fra le somme previste e impegnate	
	Denominazione	Variazioni				Pagate	Da pagare	Totale	Spese in più	Spese in meno
		Iniziali	In aumento	In diminuz.						
	TITOLO II									
	SPESE DERIVANTI DA MOVIMENTO DI CAPITALI									
	1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
1	Acquisizione di beni immobili									
2	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature									
3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia									
4	Incarichi professionali esterni									
5	Trasferimenti di capitale									
6	Conferimenti di capitale									
7	Partecipazioni azionarie									
8	Concessione di crediti ed anticipazioni									
	2 FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA									
	3 FUNZIONI RELATIVE ALLE FORNITURE DI SERVIZI AI MINORI									
	4 FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE RICREATIVO									
	5 FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE									

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	
PAGAMENTI	
DIFFERENZA	
RESIDUI ATTIVI	
RESIDUI PASSIVI	
DIFFERENZA	
AVANZO O DISAVANZO	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			
Riscossioni			
Pagamenti			
Fondo di cassa al 31 dicembre			
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			
Residui attivi			
Residui passivi			
Differenza			
AVANZO O DISAVANZO			

MODELLO N. 5

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO

	<i>Consistenza iniziale</i>	<i>Variazioni da conto finanziario</i>		<i>Variazioni da altre cause</i>		<i>Consistenza finale</i>
		<i>più</i>	<i>meno</i>	<i>più</i>	<i>meno</i>	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
Totale						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Terreni (patrimonio indisponibile)						
2) Terreni (patrimonio disponibile)						
3) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
4) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
5) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
6) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
7) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
8) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
9) Universalità di beni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
10) Diritti reali su beni di terzi						
11) Immobilizzazioni in corso						
Totale						
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni						
2) Crediti						

		<i>Consistenza iniziale</i>	<i>Variazioni da conto finanziario</i>		<i>Variazioni da altre cause</i>		<i>Consistenza finale</i>
			<i>più</i>	<i>meno</i>	<i>più</i>	<i>meno</i>	
3)	Titoli						
4)	Crediti di dubbia esigibilità						
5)	Crediti per depositi cauzionali						
	Totale						
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI						
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
	Totale						
II)	CREDITI						
1)	Verso privati						
2)	Verso enti pubblici (correnti e capitale)						
3)	Verso debitori diversi						
4)	Per IVA						
5)	Per depositi						
	Totale						
III)	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	DISPONIBILITÀ LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa						
2)	Depositi bancari						
	Totale						
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	RATEI ATTIVI						
II)	RISCONTI ATTIVI						
	TOTALE RATEI E RISCONTI						
	TOTALE DELL'ATTIVO						
	CONTI D'ORDINE						
1)	Impegni opere da realizzare						
2)	Beni di terzi						
	TOTALE CONTI D'ORDINE						

CONTO DEL PATRIMONIO

PASSIVO

	<i>Consistenza iniziale</i>	<i>Variazioni da conto finanziario</i>		<i>Variazioni da altre cause</i>		<i>Consistenza finale</i>
		<i>più</i>	<i>meno</i>	<i>più</i>	<i>meno</i>	
A) PATRIMONIO NETTO						
TOTALE PATRIMONIO NETTO						
B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI						
1) Debiti di finanziamento						
2) Debiti di funzionamento						
3) Debiti per IVA						
4) Debiti per anticipazione di cassa						
5) Altri debiti						
TOTALE DEBITI						
D) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei passivi						
2) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO						
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni opere da realizzare						
2) Beni di terzi						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

MODELLO N. 6

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI DA TRASFERIMENTI			
2) PROVENTI DA SERVIZI DELL'ENTE			
3) PROVENTI DA BENI DELL'ENTE			
4) PROVENTI DIVERSI			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)			
B) COSTI DELLA GESTIONE			
5) PERSONALE			
6) ACQUISTO MATERIE PRIME			
7) PRESTAZIONE DI SERVIZI			
8) GODIMENTO BENI DI TERZI			
9) TRASFERIMENTI			
10) IMPOSTE E TASSE			
11) QUOTE DI AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO			
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)			
RISULTATO DELLA GESTIONE			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
12) INTERESSI ATTIVI			
13) INTERESSI PASSIVI			
TOTALE (C)			
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI			
14) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO			
15) SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
16) PLUSVALENZE PATRIMONIALI			
TOTALE PROVENTI			
ONERI			
17) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO			
18) MINUSVALENZE PATRIMONIALI			
19) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI			
20) ONERI STRAORDINARI			
TOTALE ONERI			
TOTALE (D)			
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			

MODELLO N. 7

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**PROCESSO VERBALE DELLA VERIFICA DI CASSA**

Eseguito il giorno _____ presso il Tesoriere dell'Azienda.

L'anno, il mese, il giorno suindicati, alle ore _____ il sig. _____ rappresentante dell'Azienda suddetta, assistito dal Segretario ovvero dal Ragioniere, nei locali del Tesoriere ha proceduto a verifica (ordinaria o straordinaria) della cassa, riconoscendo esistere i seguenti valori:

NUMERARIO:	BIGLIETTI DI BANCA DA EURO	N.	EURO
	BIGLIETTI DI BANCA DA EURO	N.	EURO
	MONETE DA EURO	N.	EURO
	MONETE DA EURO	N.	EURO
			TOTALE EURO
TITOLI:	CERTIFICATI DI DEPOSITO DI STATO		
	ALTRI CERTIFICATI DI DEPOSITO		
	ALTRI VALORI		

Successivamente, esaminato il giornale di cassa tenuto dal Tesoriere, è constatato che il fondo di cassa al giorno d'oggi deve essere di Euro (in lettere) _____ (in cifre) _____.

Il fondo di cassa, a partire dall'ultimo rendiconto presentato ed in base agli altri successivi registri di contabilità, risulta così costituito:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DALL'ULTIMO RENDICONTO			EURO
RISCOSSIONI SUCCESSIVE			
BOLLETTARIO N.	DAL N.	AL N.	EURO
			TOTALE SOMMA DELLE ENTRATE
USCITE			
MANDATI PAGATI DELL'ESERCIZIO IN CORSO			EURO
MANDATI PAGATI NELL'ESERCIZIO			EURO
			TOTALE SOMMA DELLE USCITE
FONDO DI CASSA CONFORME AI REGISTRI			
OSSERVAZIONI:			

Redatto il seguente verbale in duplice copia

Il legale rappresentante dell'Azienda _____

Il Tesoriere _____

Il Segretario o il Ragioniere _____

*La normativa della Regione Friuli Venezia Giulia
sul riordino del sistema delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza*

La normativa della Regione Friuli Venezia Giulia sul riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Danilo Corrà*

* Direttore IPAB.

La normativa della Regione Friuli Venezia Giulia sul riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Il tema della riforma delle IPAB non può essere adeguatamente affrontato se prima non viene correttamente inquadrata la relativa fattispecie.

IPAB è un acronimo che sta per Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Quando si parla di IPAB ci si riferisce a circa 4200 enti pubblici diffusi in tutto il territorio nazionale. Si parla di una realtà numericamente pari alla metà dei Comuni italiani; quindi, una realtà importante.

Le IPAB rappresentano uno dei motori portanti del sistema di welfare in Italia e non gestiscono soltanto servizi sociali, ma anche servizi socio-sanitari e, in alcuni casi, servizi sanitari.

Un dato significativo riguardante la Regione Lombardia, considerata un modello sia in campo sanitario che di welfare in senso più ampio, indica che le IPAB gestiscono direttamente almeno la metà dei posti letto per anziani, auto e non autosufficienti, disabili, ecc.

Se poi si affronta il tema del patrimonio va subito detto che, pur nell'incertezza del dato, si tratta di un indicatore notevole.

Quanto al personale impiegato e limitandosi a quello inquadrato col contratto di lavoro pubblico degli enti locali (comuni, province e regioni), le IPAB annoverano più di 51000 dipendenti, rappresentando il secondo ente del comparto, dopo i comuni. Anche in questo caso si ha un'ulteriore conferma della loro importanza.

Parlare di IPAB, in un contesto come quello attuale, caratterizzato dal dibattito intorno alla riforma di questi enti (prima auspicata, poi scritta e ora in fase di realizzazione) è importante, perché le IPAB hanno rappresentato per più di un secolo il caposaldo, in tutto il territorio nazionale, di un sistema di welfare che trova la propria origine nella legislazione del 1800. Questi enti vennero infatti istituiti con la legge n. 6972 del 1890 (c.d. legge Crispi) che riconobbe come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle realtà preesistenti da secoli: le Opere Pie.

Tale legge non si limitava a definire l'ordinamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza, ma dettava la disciplina, in alcuni casi puntigliosamente, del sistema socio-sanitario del tempo, rappresentando fino all'avvento della legge n. 328 del 2000, l'unico testo organico in materia sociale; un testo legislativo sicuramente datato che non è mai stato sostituito fino all'approvazione della citata legge n. 328 del 2000 anche se, nel corso degli anni, sono intervenute numerose modificazioni e piccole riforme di settori del welfare.

La tenuta della legge 6972/1890 è sorprendente se rapportata ad altre leggi dello Stato ed è una tenuta visibile ancora oggi (la legge 6972/1890 è ancora parzialmente in vigore in quanto non sono ancora stati completati gli interventi legislativi che avrebbero dovuto portare alla sua definitiva abrogazione).

Secondo la nuova definizione introdotta dal decreto legislativo n. 112 del 1998, ripresa successivamente dalla legge n. 328 del 2000, non si parla più di assistenza e beneficenza, ma in

termini unitari, di servizi sociali, originariamente disciplinati dal DPR 616/77, il primo DPR di trasferimento di funzioni dello Stato alle Regioni.

Stabilito che le IPAB sono una realtà interessante sotto vari punti di vista e chiariti: la loro natura giuridica, la loro entità numerica ed il loro significato nel nostro sistema di welfare, è opportuno ricordare quali fossero le loro caratteristiche prima della legge Crispi, nel senso che esse esistevano formalmente sotto la denominazione di Opere Pie, disciplinate dalla legge 753 del 1862.

Questa legge viene citata perché le istituzioni di assistenza e beneficenza hanno rappresentato sempre delle anticipazioni e dei prototipi quasi unici all'interno del nostro sistema. La legge 753/1862 riconosceva le Opere Pie, esistenti da secoli quale frutto della beneficenza privata e religiosa, e le disciplinava in maniera che oggi potremmo, con qualche cautela, definire federalista, nel senso che essa attribuiva le funzioni di controllo e di vigilanza alle province, consentendo tuttavia alle Opere Pie un'ampia possibilità di autonomia.

Questa legislazione talvolta ha dato luogo ad abusi, a disparità enormi da provincia a provincia e alla costituzione di diverse commissioni d'inchiesta che hanno portato all'approvazione della legge Crispi.

L'articolo 1 della legge Crispi prevedeva che qualsiasi tipo di iniziativa in campo sociale minimamente strutturata e non destinata ad un numero ristretto di persone (con l'esclusione delle fondazioni familiari e di poche altre realtà) dovesse essere pubblica.

Lo Stato aveva riconosciuto come realtà pubbliche queste istituzioni nate da beneficenza privata e da beneficenza di carattere religioso, attribuendo alle stesse la facoltà di decidere, con proprio statuto, gli organi e le modalità di amministrazione, esercitando poteri di vigilanza e di controllo. Questo avveniva nel periodo immediatamente successivo all'emanazione delle leggi repressive nei confronti degli enti ecclesiastici (leggi sulla mano morta), caratterizzato, in materia sociale, proprio da questo tipo di legislazione.

La legge Crispi lungimirante e di matrice liberale, potendo scegliere tra due possibilità: quella di creare delle realtà completamente nuove o di riconoscere realtà che già esistevano, chiamandole in maniera diversa, scelse questa seconda possibilità.

Le suddette istituzioni potevano essere disciplinate così come la fantasia dei fondatori disponeva, ma venivano controllate con molta precisione, nel senso che la funzione di controllo veniva affidata non più alle province bensì alle Prefetture, che si occupavano di controlli formali molto precisi (non esistevano ancora i controlli di efficacia ed efficienza). La funzione di controllo era considerata una funzione di polizia.

Con l'entrata in vigore della Costituzione, il 1° gennaio del 1948, il sistema normativo previsto dalla legge Crispi entra in una fase critica: da un lato l'articolo 1 della Crispi dispone che tutte le realtà assistenziali devono essere pubbliche, dall'altro l'articolo 38 della Costituzione, all'ultimo comma, asserisce la libertà dell'assistenza privata. Di fatto, questa discrasia si è risolta con la nascita di molteplici realtà assistenziali private, aumentate col tempo, che hanno contribuito a costituire quello che oggi viene definito Terzo Settore.

Le IPAB invece appartengono al Primo Settore, cioè al settore pubblico, rappresentando gli enti *ante litteram* del Terzo Settore, poichè costituiscono il settore della beneficenza e della assistenza privata, pubblicizzato in forza di una legge.

Ancora oggi (l'ultimo decennio è stato caratterizzato da un grande fermento intorno ai temi del Terzo Settore) sussiste la difficoltà a qualificare la natura giuridica pubblica o privata di queste istituzioni.

Un primo esempio delle difficoltà che si incontrano nell'attribuire una precisa identità alle IPAB si ha con l'emanazione del DPCM del 30 marzo del 2001, che disciplina l'affidamento dei servizi sociali agli enti del Terzo Settore, tra i quali le IPAB non compaiono e non si sa nemmeno dove stiano, ovvero se siano collocate tra le amministrazioni che aggiudicano i servizi o tra gli enti del Terzo Settore ai quali invece i servizi vengono aggiudicati.

Un altro esempio di queste difficoltà a trovare un'identità precisa si può riscontrare nella molteplicità di disposizioni delle leggi finanziarie dello Stato che, negli anni '90, venivano riferite alle IPAB. Allora non esistevano disposizioni precise, disciplinanti un settore della vita delle IPAB, esistevano solo dei riferimenti ad hoc o in materia di personale o in materia di finanziamenti di progetti, che le citavano impropriamente: "ex IPAB" (non esistono ex IPAB: o sono IPAB o non lo sono più perché estinte o depubblicizzate).

La legge n. 328 del 2000, frutto di 21 diversi disegni di legge, successivamente ricondotti ad unità, ha avuto una gestazione lunga di quasi 5 anni, parte dei quali sono stati spesi sull'articolo 10 che si occupa proprio di IPAB. Sul fatto che le IPAB dovessero essere riformate non c'erano dubbi; infatti già con l'emanazione del decreto legislativo 616 del 1977 si era cercato di porre rimedio all'incongruenza di un ente che nasce privato, viene poi pubblicizzato e si trova in contrasto con la Costituzione. Si era anche cercato di risolvere l'incongruenza estinguendo dette istituzioni, ma ciò non fu possibile per l'intervento della Corte Costituzionale. Il problema sollevato all'epoca era di natura sostanziale e riguardava la destinazione di ingenti patrimoni e di personale.

Sulla riforma delle IPAB vi erano, a livello politico, diversi orientamenti: alcuni proponevano la definitiva privatizzazione (corrente assolutamente minoritaria), altri invece auspicavano la loro trasformazione in modelli organizzativi già sperimentati, il principale dei quali era l'azienda speciale, disciplinata dalla legge 142 del 1990, un ente strumentale del comune o della provincia. Questo sembrò essere il destino delle IPAB fino a quando le aziende speciali furono orientate verso la trasformazione in società pubbliche.

L'articolo 10 della legge n. 328 del 2000, nella attuale formulazione, prevede l'evoluzione delle IPAB secondo un sistema binario. Le IPAB possono essere privatizzate (sarebbe meglio dire depubblicizzate perché ritornerebbero all'originaria natura giuridica di tipo privato) oppure possono essere trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona. L'articolo 10 fornisce dei principi validi per gran parte degli enti pubblici: sia per l'azienda speciale prevista dalla legge n. 142 del 1990, sia per il modello dell'azienda sanitaria locale. Di fatto l'azienda pubblica di servizi, nella naturale evoluzione delle IPAB, rappresenta un prototipo. Solo la piena attuazione della riforma e un congruo periodo di verifica potranno stabilirne una funzionalità soddisfacente.

A tutt'oggi la riforma non può considerarsi completamente attuata. Infatti, l'articolo 10 della legge n. 328 del 2000, che sancisce i principi fondamentali, deve trovare attuazione attraverso una disciplina specifica, da emanarsi con provvedimento governativo. Al riguardo è stato emanato il decreto legislativo n. 207 del 2001 (ultimo provvedimento del Governo e del Parlamento che hanno approvato la legge n. 328 del 2000). Il provvedimento governativo in questione detta una nuova disciplina per le IPAB, attuando puntualmente i principi dell'articolo 10 della legge n. 328 del 2000, chiarendo quali IPAB si possono trasformare in azienda, quali si

possono trasformare in ente di natura giuridica privata e quali sono destinate ad essere estinte o ad essere fuse tra di loro, o accorpate.

Questa riforma doveva essere completata con il recepimento del decreto stesso da parte delle Regioni. Nel frattempo è intervenuta la riforma del titolo V della Costituzione, con i novellati articoli 117 e 118, che riservano la materia all'esclusiva potestà legislativa regionale.

Quest'ultimo passaggio ha determinato nelle regioni una situazione di incertezza. Alcune hanno valutato le disposizioni contenute nella legge n. 328 e nel decreto legislativo n. 207 alla stregua di meri orientamenti, potendo la regione operare anche in termini difformi da questi orientamenti, fatti salvi i livelli essenziali di assistenza che devono essere uguali in tutto il territorio nazionale. Questo aspetto non riguarda le IPAB, bensì i servizi che le stesse erogano.

La legge n. 1 del 2003 della Regione Lombardia è dedicata alla riforma complessiva delle IPAB, alla loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi oppure in fondazioni private. A questa legge ha fatto seguito l'approvazione di un regolamento attuativo, per cui nella Regione Lombardia la riforma si può considerare compiuta.

La legge regionale 2/2003 dell'Emilia Romagna non si configura solamente come una legge di riordino delle IPAB, ma come riforma complessiva del welfare. Le disposizioni legislative che si occupano delle IPAB (5 articoli) dettano norme di principio, facendo rinvio per l'attuazione delle riforme degli enti a provvedimenti amministrativi e regolamentari della Giunta e del Consiglio regionale (delegificazione).

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, n. 19/2003, oggetto del convegno, consente alle IPAB ampi margini di autonomia nella scelta del modello giuridico verso il quale transitare.

La Regione Liguria si è limitata ad approvare il regolamento n. 6 del 2003 e non una legge di riforma.

Infine, per completezza, si segnalano i provvedimenti legislativi approvati dalla Regione Puglia, dalla Regione Calabria e dalla Regione Piemonte, i quali riguardano l'intero sistema di welfare locale, riservando alla riforma delle IPAB un mero rinvio a successivi provvedimenti.

La riforma del titolo V della Costituzione ha determinato una applicazione piuttosto disomogenea dell'articolo 10 della legge n. 328 del 2000 e del decreto legislativo n. 207 del 2001, tanto che le Regioni hanno operato scelte autonome perfino in relazione all'individuazione dello strumento normativo di attuazione della legge di riforma, che meglio si adatta alle rispettive realtà. Pertanto, risulta difficile comprendere quale sarà il destino delle IPAB riformate, perché difficile è scorgere un unico filo conduttore nei provvedimenti di riforma regionale sin qui delineati.

La Regione Lombardia nella opinione comune è indicata come Regione che promuove la privatizzazione delle IPAB; se questo può essere sostenibile sul piano ideologico, non lo è sicuramente sul piano giuridico, perché la legge regionale lombarda, in realtà, introduce la scelta tra il modello pubblico e quello privato.

All'opposto, la Regione Emilia Romagna con la legge regionale 2/2003 sembrerebbe privilegiare, nelle prime dichiarazioni che l'hanno accompagnata, la scelta pubblica; ma ancora una volta questa scelta non è così chiara, quantomeno nei principi generali contenuti negli articoli 22 e seguenti della legge.

Una scelta chiara – in questo caso inequivocabile - viene fatta dalla Regione Liguria, nel senso che questa Regione prevede in termini tassativi che solamente le IPAB rientranti in determinate categorie, puntualmente disciplinate, possano trasformarsi in aziende pubbliche, prevedendosi l'ipotesi della depubblicizzazione in via del tutto residuale.

Per poter chiarire quale sarà il reale futuro di queste plurisecolari ma vitalissime realtà è ancora presto; occorrerà attendere le leggi di riforma di altre regioni storicamente trainanti quali il Veneto, il Piemonte, il Lazio.

In conclusione, si ritiene utile illustrare sommariamente i principali elementi di novità introdotti dalla Regione Friuli Venezia Giulia nella disciplina di riforma della IPAB, analizzando a grandi linee la legge regionale n. 19 del 2003:

L'attività diretta

Dal combinato disposto degli articoli 15 e 17 della legge regionale 19/2003, si ricava che viene ritenuta attività socio-assistenziale diretta anche quella realizzata mediante l'erogazione di contributi in denaro o altra utilità a persone fisiche in condizioni di bisogno (e non ad organismi pubblici o privati).

Le IPAB escluse dalla trasformazione in ASP

La legge regionale (art. 15) prevede la trasformazione in ASP delle IPAB svolgenti attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, escludendo da tale possibilità le IPAB operanti prevalentemente nel settore scolastico (art. 22).

Profili di autonomia statutaria

La legge regionale (art. 6) prevede che le ASP con ricettività inferiore a sessanta posti-letto possano, al fine di contenere la spesa, attribuire con disposizioni regolamentari al presidente o al consiglio di amministrazione il potere di emanare atti di natura gestionale.

La disciplina del personale

La legge regionale (art. 12) riconduce il contratto di lavoro dei dipendenti delle ASP al comparto di contrattazione collettiva relativo all'ambito di attività individuato dal consiglio di amministrazione.

Contabilità

La legge regionale (art. 13) contempla espressamente la fattispecie delle ASP in stato di dissesto, prevedendone la messa in stato di liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo ad altra ASP operante nello stesso territorio, con precedenza alle ASP già convenzionate o associate per la gestione di uno o più servizi, con l'ente estinto o, in mancanza, al comune territorialmente competente.

Patrimonio

La legge regionale (art. 9) - a quanto consta, unica nel panorama legislativo delle regioni - innovando decisamente il regime patrimoniale di crisi in memoria, introduce la possibilità del ricorso ad alienazione di patrimonio disponibile nel caso l'ASP chiuda il bilancio in passivo; tale previsione non è accompagnata da particolari cautele o controlli regionali.

Le aziende di gestione del patrimonio

La legge regionale (art. 17) riprende sostanzialmente quanto indicato dal decreto legislativo n. 207 del 2001 in ordine alle IPAB che gestiscono solo patrimonio, accentuando l'importanza di tali realtà e inserendole a livello di principi generali nella rete degli interventi di integrazione sociale (art. 2).

Fusioni

La legge regionale (art. 18) si preoccupa di fornire adeguate garanzie, in seguito a fusione, non solo per la tutela delle finalità originarie delle singole IPAB, ma anche verso le categorie di soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonché in relazione all'ambito territoriale di riferimento.

Scioglimento

Interessante è la disposizione della legge regionale (art. 15) che, ai fini della devoluzione del patrimonio dell'IPAB estinta, fa innanzitutto salvo il rispetto delle tavole di fondazione, individuando, in assenza di previsioni specifiche, la devoluzione ad istituzioni del territorio aventi finalità identiche o analoghe, "*disponendo la fusione d'ufficio*", ovvero al comune territorialmente competente.

Istituzione di nuove ASP

La legge regionale (art. 14) prevede la possibilità di istituzione di nuove ASP; tale possibilità viene consentita soltanto ai comuni singolarmente o in forma associata con altri enti locali o con soggetti privati.

IPAB depubblicizzabili

Per la legge regionale (art. 19) sono depubblicizzabili le IPAB che, pur in possesso dei requisiti per la trasformazione in ASP, decidano di non provvedervi, nonché quelle prive dei requisiti richiesti, per le quali tuttavia sussista almeno una delle seguenti condizioni: costituzione per iniziativa volontaria di soci o promotori privati; atto costitutivo posto in essere da privati e patrimonio derivante dalla dotazione originaria o dalle sue trasformazioni; perseguimento di indirizzi religiosi e collegamento a religiosi presenti nel consiglio di amministrazione o in qualità di personale quale modo qualificante del servizio.

Lo statuto dell'IPAB depubblicizzata

La legge regionale (art. 20) prevede, in sede di revisione statutaria, l'assunzione della natura di ONLUS, qualora ne ricorrano i presupposti normativi.

Dibattito

Sommario:

1. Intervento del Presidente dell'Associazione Regionale Enti di Assistenza (A.R.E.A.): *La difficile ed esaltante sfida delle "A.S.Per.A."*
Mario Banelli
2. Sintesi dell'intervento del Presidente di Federsanità ANCI del Friuli Venezia Giulia
Giuseppe Napoli
3. Sintesi dell'intervento del Presidente regionale dell'Unione Nazionale Enti di Beneficenza e Assistenza (U.N.E.B.A.)
Dario Rinaldi
4. Intervento del Presidente dell'Istituto Triestino per gli Interventi Sociali e Fondazioni riunite (I.T.I.S.): *Il Protocollo d'intesa tra la Regione, il Comune di Trieste, l'Itis e l'Azienda sanitaria "Triestina"*
Elio Palmieri
5. Conclusioni dell'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale
Ezio Beltrame

**1. Intervento del Presidente dell'Associazione Regionale Enti di Assistenza (A.R.E.A.):
La difficile ed esaltante sfida delle "A.S.Per.A."
Mario Banelli**

Il prof. Danilo Corrà, mediante il suo puntuale intervento, ci ha permesso di ripercorrere con una carrellata sintetica ed efficace la nostra vicenda, con particolare riferimento a questi ultimi quattro anni che ci distanziano dall'emanazione della legge quadro 328/2000 e del decreto legislativo 207/2001.

Siamo così opportunamente ricondotti – e dobbiamo viverlo in piena consapevolezza – all'interno del dibattito relativo alla trentotto e alla ridefinizione del “sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sanitari”.

Tale dibattito - che nella nostra Regione, pur tardivamente, sta animandosi - si viene singolarmente caratterizzando per alcuni tratti declamatori e millenaristici e si dipana fra proclami, disegni (di legge) e bozze (di lavoro) che concorrono a determinare una temperie non sempre propizia per un suo razionale, concreto e disincantato sviluppo.

Fa da contrappunto a tale rutilante discettare ordinamentale un corollario di faticose pratiche, un avvio volontaristico di alcune commendevoli esperienze e buone prassi, il rinnovarsi di un impegno empirico che trova nel tratteggio dei “profili di comunità” e nella costruzione dei “piani di zona di Ambito” il proprio banco di prova non eludibile.

Va in primo luogo evitato il pericolo di una deriva schizofrenica che veda, da un lato, decisori politici e architetti sociali sistemici annunciare cieli e terre nuove e, dall'altro, operatori e utenti dibattersi nel più pedestre e feriale rovello di contemperare penuria economica con assenza di impulso organizzativo a breve.

Comunque sia, siamo arrivati ad un momento topico della storia dei servizi sociali in Regione e dopo quasi sessant'anni di dibattito sulla riforma dell'assistenza, infrantosi proprio sullo scoglio delle IPAB, oggi possiamo ragionevolmente credere che tale nodo sia superato.

Da questo punto di vista il varo della legge 19/2003 in Regione contiene un elemento paradossale: la preoccupazione in questi mesi delle forze politiche regionali pare essere quella di non serializzare gli interventi legislativi e di concepire un grande disegno unitario che valorizzi anche le potestà conferite con la modifica del titolo V della Costituzione (da ciò le preoccupazioni sulla p.d.l. stralcio 67, lo stop al d.d.l. sulle assistenti familiari, la cautela sul d.d.l. sull'immigrazione, la provocatorietà della c.d. bozza Rotelli). Tali cautele e preoccupazioni cozzano con il fatto che con l'approvazione della 19/2003 una parte fondamentale della riforma auspicata dalla 328/2000 (e largamente anticipata in Regione dalla l.r. 33/88!) già si è realizzata. Il paradosso consiste nel fatto che la l.r. 19/2003 permette l'inveramento dei principi di riforma veicolati dalla 328, ma che pochi hanno colto tale straordinaria potenzialità.

In questi mesi che ci separano ormai dal novembre 2003 dell'approvazione, registriamo su questo punto una sostanziale distrazione da parte dei consiglieri regionali, una diffusa ignoranza da parte degli amministratori locali e un buon agnosticismo sul versante degli operatori.

Stenta a decollare una considerazione piena sulle opportunità che si sono dischiuse, rimane sullo sfondo la considerazione di un percorso legislativo per alcuni tratti incompiuto, di un'ancora incerta e generica collocazione giuridica delle nuove aziende prefigurate.

Viene fatto di chiederci se stiamo attraversando questo passaggio con la necessaria concentrazione e con l'adeguata contezza dei temi di sfondo: la dualità fra pubblico e privato, i diritti di cittadinanza, il ruolo e la forma dell'intervento pubblico nell'ambito della solidarietà con i soggetti deboli e la ricerca della eguaglianza sostanziale.

In gioco c'è il destino di migliaia di persone: lavoratori e operatori, amministratori, ma soprattutto utenti e nuclei familiari coinvolti.

Da questo iato fra potenzialità interistituzionali e percezioni attuative ricaviamo un compito alto per la nostra Associazione: grande è il lavoro di diffusione culturale che ci attende, l'attività di coinvolgimento dei soggetti co-protagonisti il movimento riformatore, l'azione di informazione dei destinatari intermedi e finali, il ridisegno creativo di funzioni, ruoli, interazioni, sintesi.

Tanto maggiore sarà l'attività di coinvolgimento e di radicamento nelle comunità locali, tanto più riusciremo a sfuggire il pericolo che la discussione si limiti agli aspetti di ingegneria istituzionale, al posizionamento astratto su modelli più o meno liberisti, più o meno legati alla contingenza politica ed ai problemi di finanza pubblica.

Eviteremo in tal modo il vuoto sull'approfondimento delle linee guida che innervano (o dovrebbero farlo) l'intervento sociale, quelle che formano la trama sulla quale si innestano i modelli organizzativi.

Centrale è già divenuto per la nostra Associazione il momento della costruzione partecipata dei nuovi statuti – saldatura fra tavole fondative e domande di innovazione – l'elaborazione di una loro bozza matriciale (che nei prossimi giorni licenzieremo), la discussione diffusa e l'organizzazione di momenti di lavoro condiviso e convegnistici per consolidare un comun sentire e far emergere i differenti vissuti storici prodotto delle diverse realtà territoriali che compongono la nostra Regione.

In questa sede vogliamo affrontare una sola tematica legata alla prospettiva.

La questione si riferisce direttamente ai temi della integrazione socio-sanitaria, che indubbiamente rappresentano ancora un nodo di sofferenza all'interno del nostro sistema, percepito dolorosamente all'interno del mondo delle IPAB, e che allude alle tematiche della disabilità, della non autosufficienza, delle patologie croniche.

Certo è sempre difficile fare affermazioni di carattere generale, tuttavia su questa sponda le IPAB sono portatrici di una cultura propria e di esperienze originali che stanno concorrendo a riscrivere il ruolo degli Istituti da contenitore indifferenziato dell'esclusione a promotore dell'inclusione, da luogo dell'abbandono sociale ad autentico luogo di cura, per l'individuo e la società.

Sono consapevole del fatto che non si possono generalizzare le esperienze: i NAS ogni tanto ci ricordano efficacemente che esistono differenze di stili e professionalità e la trappola della marginalizzazione è costantemente dietro l'angolo.

Ciò non di meno possiamo affermare che il processo di trasformazione degli Istituti in autentiche aziende di servizi costituisce un dato oggettivo di andamento e che le IPAB sono definitivamente uscite dal ruolo da esse ereditato dalla storia, di custodi della miseria, terminali

dei processi di espulsione sociale. Se vogliamo, permane ancora una antica percezione che si ostina ad assegnare alle Istituzioni le funzioni dell'hospitio; si tratta con ogni evidenza di luce di stelle morte, il portato di una negligente pigrizia relazionale.

In questo percorso, l'incontro con la Sanità non è sempre stato felice, tuttora è ancora piuttosto segnato da questioni di confini, di ruoli, di competenze, di primati tanto sterili quanto irrisolvibili.

Alla vigilia di un impegno legislativo regionale così importante quale il ridisegno programmatico delle politiche sociali e della loro integrazione in rapporto al moloch sanitario, non sarebbe ozioso avanzare un non formale interrogativo riguardante l'adeguatezza del sistema sanitario, dopo anni di politiche dell'integrazione, a ricoprire il ruolo di autorità di regia, di agente dell'integrazione socio.-sanitaria e di interprete delle istanze provenienti dal territorio.

Nel porcelo so di toccare un tabù, che evoca dispute antiche in cui i protagonisti erano alla ricerca di un modello di "Unità Locale di tutti i servizi" ed avevano consolidato che la salute dell'individuo dipende da un complesso di fattori, non riconducibili alla sola variante patologica, ma comprensivi di aspetti diversi, dall'abitazione allo stile di vita, dal reddito minimo vitale all'integrazione sociale, attraverso la qualità dell'ambiente, il lavoro, l'istruzione, la qualità della convivenza.

In questi anni abbiamo assistito ad una differenziazione di ruoli che spinge sempre più la sanità, al di là delle enunciazioni o dei buoni proponimenti, all'intervento sulla patologia in fase acuta, ad alta o altissima tecnologia, estraniato da tutto quello che si allontana dalla pratica salvavita.

Si tratta di un approccio ormai quasi obbligato: la restrizione delle risorse, la chiusura degli ospedali secondari, l'obbligo di scelta costringono le direzioni strategiche delle AASS, e la stessa Regione, a contingentare i tempi di ricovero, a monitorizzarne l'appropriatezza, a concentrare sulla rete ospedaliera il sistema delle cure.

Per altro, tutte le programmazioni non mancano di enfasi sul sistema extraospedaliero, sull'araba fenice dei distretti, sull'assistenza domiciliare. Ma, quasi sempre, questa enfasi produce scarsi o nulli investimenti, sovrastrutture burocratiche e di procedimento; e quando genera oggetti più o meno reali, come nel caso delle RSA o dell'assistenza domiciliare, lo fa nell'ottica primaria della riconversione ospedaliera, della riduzione dei ricoveri inappropriati, della produzione di economie generali.

È naturale perciò che permanga e continui a crescere il bisogno di un approccio globale che guardi alla persona e non alla sua patologia; analogamente cresce il bisogno delle comunità locali di una interlocuzione diversa e più autorevole, in materia di servizi sociali, da quella che garantiscono le Conferenze dei Sindaci delle AASS, sempre più strette tra i dirigismi regionali e le logiche di spesa.

È incontestabile che i Comuni, anche i più piccoli, siano in possesso di un maggiore Know-how rispetto ai servizi sociali, per la loro maggiore vicinanza ai bisogni della collettività locale, per la loro conoscenza della trama sociale che genera i bisogni, ma può anche generare risorse adeguate.

Diciamocelo con franchezza: aver scelto per le AASS un modello territoriale di area vasta comporta la perdita di contatto e di conoscenza, quella che avviene in modo feriale, ascoltando la gente, la serialità dei bisogni emergenti dalle comunità locali, i singoli volontari, le famiglie, quella che modula quotidianamente i progetti individuali, dove la vittoria non è una scatola vuota con un titolo altisonante sul quotidiano locale e risvolti di ricerca scientifica, ma il rientro a domicilio

di un anziano non autosufficiente, o l'inserimento lavorativo nel proprio organico o altrove di un ragazzo diversamente abile.

Lungo queste piste, che hanno costruito l'Italia bella delle solidarietà, le IPAB sono state fedeli e esperti consorti dei Comuni, hanno battuto le stesse strade, ne sono state l'espressione più alta, pur rivendicando orgogliosamente e puntualmente la loro autonomia di mandato e le loro antiche radici.

Esse ancora rappresentano le depositarie del capitale sociale delle comunità, sono spesso - e non solo dal punto di vista ideale - eredi testamentarie di talenti ottenuti in prestito da generazioni passate e che guardavano alle successive con trepidazione e speranza.

Anche in forza di queste radici si apre oggi un'opportunità sulla quale non sarebbe banale riflettere.

La nuova legge produrrà – di fatto sta già producendo – delle concentrazioni di istituzioni, diversificazioni nell'erogazione di servizi sociali, farà uscire dall'isolamento le piccole strutture anche in rapporto ad esperienze del terzo settore, in cerca di una dimensione che consenta di stare sul mercato, di raggiungere una massa critica che consenta loro di starci efficacemente.

Si può configurare uno scenario strutturale in cui le IPAB, nella loro nuova veste di Aziende di servizi alla persona possano diventare un interlocutore dei Comuni, singoli o associati, e delle stesse AASS.

Facendo riferimento al ruolo interlocutorio non intendo la mera collaborazione, che su queste acquisizioni – pur con diverse relazionalità, a seconda dei contesti territoriali - già ci siamo. Voglio riferirmi invece al ruolo di interlocutore istituzionale, soggetto cioè investito della funzione pubblica di gestione dei servizi sociali ad alta integrazione sanitaria che si rapporta ai Sindaci esattamente come l'Azienda Sanitaria ci si rapporta per le politiche eminentemente sanitarie, perseguendo sia obiettivi di carattere locale (singoli ambiti comunali o di quartiere, ad esempio) sia obiettivi di area vasta (rapportati ad un territorio tendenzialmente omogeneo), funzionando anche da stimolo per la programmazione locale, non più costruita su indicatori astratti e generalizzati, ma su dati esperienziali.

Non pronuncio il termine Aziende locali dei servizi sociali per non evocare parallelismi con le Aziende sanitarie, ma nella sostanza ritengo che questa possa essere il contenuto possibile di un nuovo passo avanti nella mappa istituzionale.

Per celia e allo scopo di additare il cimento impegnativo, la volontà di affrontare anche le questioni istituzionali complicate e difficili chiamiamo A.S.Per.A. questa possibile Azienda per i Servizi alla Persona di Ambito.

Si tratterebbe di un passo avanti che consentirebbe anche di uscire dalle secche di un'idea di integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali interpretata, un po' limitatamente a mio parere, come integrazione istituzionale, ovvero concentrazione in un solo soggetto dominante di tutte le funzioni, salvo l'obbligo – quasi una clausola di stile – di confrontarsi con gli altri soggetti.

La storia di questi ultimi anni racconta come tale confronto – salvo rare e felici eccezioni – si è ridotto ad un rituale un po' frustrante vissuto nelle Conferenze dei Sindaci, con i primi cittadini che rivendicano poteri che l'ordinamento gli nega, ed i direttori generali delle AASS che

lamentano l'impotenza dei mezzi e la più o meno marcata mancanza di autonomia decisionale rispetto alla Regione, della quale sono proconsoli a tutti gli effetti.

C'è spazio per una integrazione orizzontale, tra soggetti con pari dignità che interpretano esigenze diverse e spesso contrastanti, che solo nel confronto tra pari possono trovare il punto di composizione, nell'interesse degli utenti.

E' l'abbrivio di una nuova sfida, siamo all'avvio del disegno di una grande tessitura, ciascuno è chiamato a conferire il proprio contributo di saperi e creatività: chi ha più filo tesserà più tela.

2. Sintesi dell'intervento del Presidente di Federsanità ANCI del Friuli Venezia Giulia Giuseppe Napoli

Saluto i partecipanti a questo importante appuntamento organizzato dalla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, alla presenza degli Assessori Regionali Ezio Beltrame e Franco Iacop, rispettivamente uscente ed entrante.

Federsanità ANCI FVG ha già fornito il proprio contributo all'Assessore Ezio Beltrame nel corso di specifici incontri, assieme agli altri soggetti associativi (AREA ed UNEBA) ed all'ITIS di Trieste, ed ha partecipato all'audizione presso la V Commissione Permanente del Consiglio Regionale in data 11 novembre 2003 ove ha depositato una specifica memoria con la quale si esprimeva parere favorevole al testo del disegno di legge giuntale, divenuto poi LR 19/2003.

Con la Legge cost. 3/2001, ma soprattutto della Legge 328/2000 e del D.Lgs 207/2001, si sono dettate regole affinché le Regioni possano riordinare la materia delle IPAB.

Nella nostra Regione gli enti che si occupano di assistenza e beneficenza sono di diverse tipologie, si passa dalle fondazioni alle case di riposo, dagli istituti privati agli istituti di cui alla Legge 142, alle IPAB ed è evidente che si incontrano problematiche diverse.

Si deve precisare che la normativa nazionale non preclude la collaborazione tra pubblico e privato.

Il testo normativo della surricordata LR 19/2003 consente alle IPAB una accentuata autonomia, in particolare orientandosi per la trasformazione a soggetto privato (fondazione) oppure pubblico.

Dopo le illustrazioni puntuali dei Direttori presso gli Uffici Regionali con le prime indicazioni applicative, a cominciare dagli aspetti di contabilità a quelli del personale, occorre ora soffermarsi su cosa rappresenti questo testo rispetto al più ampio disegno di attuazione della Legge 328/2000 in Regione ed in special modo quale politiche di welfare si perseguiranno.

Federsanità ANCI sostiene, con forza, la necessità di valorizzare il ruolo delle autonomie locali nella programmazione sanitaria ed in quella sociosanitaria, a cominciare dal ruolo centrale che dovrà assumere la Conferenza Permanente, specie nel confronto collaborativo con la Regione, a quello della Conferenza dei Sindaci, della Rappresentanza ristretta e del Distretto.

Appunto nel Distretto si dovranno operare concretamente quelle scelte che consentiranno di raggiungere con l'erogazione di servizi efficaci tutto il territorio ed in tale contesto potranno assumere un ruolo significativo le Aziende pubbliche di servizi alla persona, disciplinate dall'art. 3 della Legge 19/2003.

Peraltro il legislatore ha fortemente insistito sull'inserimento nell'ambito della rete degli interventi di integrazione sociale (art. 2), anche se occorre riaffermare la necessità di esaminare quali sono stati i risultati della (mancata) attuazione della LR 13/95 in materia sanitaria.

Quali gli effetti sulla rete ospedaliera e quali gli appesantimenti per i Comuni e le famiglie della attuazione parziale dei servizi sul territorio.

Federsanità ANCI riconferma il proprio giudizio positivo sulla LR 19/2003, ma rilancia la propria disponibilità a collaborare con Giunta e Consiglio Regionale per l'attuazione della Legge 328/2000 e per la riorganizzazione del sistema sanitario nel Friuli Venezia Giulia.

Sono convinto che la Regione cercherà ogni possibile confronto con il sistema delle autonomie locali per dar corpo ad una delle più attese e sentite riforme della comunità regionale.

3. Sintesi dell'intervento del Presidente regionale dell'Unione Nazionale Enti di Beneficenza e Assistenza (U.N.E.B.A.) Dario Rinaldi

A nome dell'UNEBA, associazione che in ambito nazionale ed anche nel Friuli Venezia Giulia raccoglie e rappresenta le istituzioni, gli enti e le iniziative socio-assistenziali ad ispirazione cristiana, esprimo innanzitutto apprezzamento per l'odierno Convegno, che costituisce un utile momento di confronto fra l'Amministrazione Regionale e tutte le componenti interessate all'attuazione della L.R. n. 19/2003 riguardante il riordino delle IPAB nella nostra regione.

In merito all'impostazione ed al contenuto della suddetta L.R. n. 19/2003 propongo tre ordini di considerazioni che, rispecchiando il punto di vista della Federazione regionale dell'UNEBA, possono avere valenza di carattere generale e mirano nel contempo a collocare il nuovo provvedimento nel più ampio quadro della riforma del settore socio-assistenziale e socio-sanitario, che rientra fra gli impegni programmatici prioritari dell'attuale Giunta regionale.

1. In primo luogo è giusto riferire che gli ambienti cui fanno riferimento le IPAB nonché le istituzioni appartenenti al Terzo Settore, sia a livello nazionale che in altre regioni italiane, hanno generalmente espresso una valutazione positiva sulla normativa di riordino delle IPAB prevista dalla Legge Regionale n. 19 del Friuli Venezia Giulia.

Inoltre, a quanto consta, il provvedimento legislativo emanato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ha suscitato interesse e consenso anche da parte di altre Regioni, sia fra quelle che hanno già legiferato al riguardo e vi hanno riscontrato ampie concordanze, sia fra quelle che stanno per adottare analoghi provvedimenti in attuazione dell'articolo 10 della Legge n. 328/2000 e del Decreto Legislativo n. 207/2001.

A tale proposito va peraltro sottolineato che la Regione Friuli Venezia Giulia, nell'affrontare la formulazione del nuovo provvedimento, ha ritenuto di avvalersi della propria competenza legislativa primaria od esclusiva nella specifica materia, come riconosciuto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, superando opportunamente - a differenza di quanto avvenuto in talune Regioni - i limiti ed i vincoli posti dalle disposizioni contenute nel citato articolo 10 della Legge n. 328 e nel Decreto Legislativo n. 207.

La chiarezza e la linearità dell'impostazione della L.R. n. 19, apprezzata dagli organi regionali e nazionali dell'UNEBA, si fonda su alcuni essenziali principi ispiratori che riguardano:

- la libertà di scelta delle singole IPAB di trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in Istituzioni del settore privato-sociale;
- il rispetto sostanziale delle finalità originarie e quindi delle tavole fondazionali delle singole Istituzioni;
- la garanzia di condizioni di autonomia organizzativa e gestionale per le future Aziende od Istituzioni, quali risulteranno dalla scelta effettuata e dalle disposizioni dei nuovi statuti adottati in base alla nuova normativa.

Questi punti essenziali, fortemente sostenuti dall'UNEBA, hanno trovato accoglimento nel testo proposto dalla Giunta Regionale e negli opportuni perfezionamenti apportati al provvedimento legislativo in sede di esame da parte della competente Commissione consiliare ed in sede di approvazione da parte del Consiglio Regionale, anche grazie ad una serie di indicazioni e di suggerimenti espressi dalle rappresentanze delle Istituzioni interessate che fanno riferimento all'AREA ed all'UNEBA, opportunamente consultate e coinvolte in una positiva collaborazione.

2. Le disposizioni contenute nel Capo IV° della L.R. n. 19 e riguardanti la trasformazione delle attuali IPAB in Istituzioni di diritto privato, alle quali per ovvi motivi l'UNEBA era particolarmente interessata e per le quali esprime piena soddisfazione, possono essere ritenute un modello per le altre Regioni italiane che debbono ancora legiferare in materia.

In particolare appare utile e significativo richiamare la norma contenuta nell'articolo 19, comma 1, della L.R. n. 19/2003, laddove si autorizza la trasformazione in associazioni od in fondazioni di diritto privato di quelle IPAB per le quali "ricorrano alternativamente le seguenti circostanze:

- la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci ovvero di promotori in maggioranza privati;
- l'atto costitutivo o le tavole di fondazione dell'ente siano espressione della volontà di soggetti privati ed il patrimonio sia costituito prevalentemente da beni risultanti dalla dotazione originaria;
- l'attività istituzionale dell'ente persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'istituzione nell'ambito di una più generale finalità religiosa, con la presenza negli organi di amministrazione di componenti espressi da enti religiosi ovvero con "la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio".

Va peraltro rilevato che negli ultimi anni numerose IPAB ad indirizzo religioso operanti nel Friuli Venezia Giulia, anche su sollecitazione dell'UNEBA, hanno intrapreso e concluso il procedimento di "depubblicizzazione" sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale e delle successive norme attuative emanate con il DPCM del febbraio 1990, conflueno nel settore privato-sociale.

Al successivo articolo 22 della L.R. n. 19 sono inoltre previste particolari disposizioni per la trasformazione delle IPAB che operano nel settore educativo e scolastico (asili, scuole materne, ecc.) in soggetti di diritto privato nonché per una appropriata sistemazione giuridica, con procedura semplificata (qualora non intervenga l'estinzione), sempre quali soggetti di diritto privato, di altre istituzioni di antica origine, ancora normate dalla vecchia Legge n. 6972 del

1890 (detta Legge Crispi) ed attualmente da ritenersi nella maggioranza dei casi del tutto superate.

Ora, sulla base della normativa della L.R. n. 19, tutte le altre IPAB sono chiamate a valutare, caso per caso, nel pieno rispetto delle proprie finalità originarie e con riferimento all'attività attualmente svolta, il regime giuridico maggiormente adatto e quindi le opportunità e le convenienze di una trasformazione in Aziende pubbliche oppure in Istituzioni di diritto privato, quali fondazioni od associazioni, tenendo a tale proposito anche conto delle disposizioni fiscali del Decreto legislativo statale n. 460/1997 e della agevolazioni previste dalla nostra Regione in materia di IRAP a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

L'auspicio è che il processo di trasformazione delle IPAB, innescato dalla L.R. n. 19, abbia corso nei tempi più rapidi possibili, anche ai fini dell'assetto generale del settore socio-assistenziale che dovrà essere attuato nel Friuli Venezia Giulia, con i preannunciati provvedimenti di riforma, sulla base dei principi indicati nella Legge statale n. 328/2000.

Un primo, importante adempimento in questa direzione è rappresentato dalla sollecita emanazione da parte della Giunta Regionale degli appositi Regolamenti previsti dalla L.R. n. 19 e riguardanti il funzionamento delle Aziende pubbliche per i servizi alla persona.

In questo quadro, ed in base al principio di sussidiarietà, appare necessario che alle future Aziende pubbliche vengano assicurate effettive condizioni di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale ed organizzativa, come espressamente sancito dall'articolo 3 della L.R. n. 19.

3. Per il loro carattere fortemente innovativo e per la loro grande rilevanza, vanno infine richiamate e sottolineate le disposizioni di carattere programmatico contenute nell'articolo 2 della L.R. n. 19, che riguardano:

- l'inserimento delle Istituzioni che operano prevalentemente nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario, derivanti dalla trasformazione delle IPAB, siano esse Aziende pubbliche od Istituzioni di diritto privato, nel sistema integrato di interventi e di servizi sociali disegnato dalla Legge statale n. 328/2000;
- la partecipazione delle suddette Aziende ed Istituzioni alla programmazione ed alla gestione dei servizi sociali e socio-sanitari nel relativo ambito territoriale, con particolare riguardo alla definizione ed all'attuazione dei futuri Piani di Zona, sulla base di modalità per la concertazione e la cooperazione stabilite dalla Giunta Regionale.

Si tratta di norme che recepiscono ed attuano appropriatamente il principio di sussidiarietà, sempre sostenuto dall'UNEBA, e che deve esplicarsi sia in senso verticale, con l'assoluto rispetto delle competenze proprie dei Comuni in materia di interventi sociali, sia in senso orizzontale, con la partecipazione e la valorizzazione a fini di utilità generale delle istituzioni e delle iniziative liberamente espresse dalla società civile in tale campo.

Alle ottime disposizioni contenute nell'articolo 2 della L.R. n. 19 debbono ora seguire attuazioni coerenti da parte della Regione e degli Enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze in ordine alla programmazione ed alla gestione degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari.

Ci si riferisce specificatamente, a tale riguardo, al nuovo provvedimento legislativo regionale in materia di procedure per la programmazione sanitaria, socio-sanitaria e sociale attualmente

all'esame del Consiglio Regionale e per il quale si auspica vengano presi in positiva considerazione le proposte di emendamento unitariamente indicate da AREA e da UNEBA richiamandosi ai principi della Legge statale n. 328/2000, nonché alla formulazione del provvedimento generale di riforma del settore socio-assistenziale e socio-sanitario nel Friuli Venezia Giulia che la Giunta regionale, in base al suo programma, si è impegnata a proporre e ad attuare e per la quale si ritiene indispensabile la consultazione e la partecipazione delle rappresentanze delle Aziende pubbliche e delle Istituzioni e degli Enti del Terzo settore, che sono destinati ad essere soggetti attivi della futura rete degli interventi e dei servizi da realizzare nel territorio.

4. Intervento del Presidente dell'Istituto Triestino per gli Interventi Sociali e Fondazioni riunite (I.T.I.S.): Il Protocollo d'Intesa tra la Regione, il Comune di Trieste, l'Itis e l'Azienda Sanitaria "Triestina"
Elio Palmieri

1. Partirei anzitutto dal concetto nuovo d'integrazione delineato dalla legge 328/2000: integrazione tra i diversi soggetti, pubblici e privati, partecipanti alla rete degli interventi e dei servizi sociali e integrazione altresì tra le politiche socio-sanitarie e le altre politiche sociali, come quelle dell'istruzione, della formazione e del lavoro, della casa e dei trasporti. Con ciò è evidente l'estensione del termine e del concetto ben al di là del tradizionale e dibattuto rapporto tra il comparto socio-assistenziale e quello sanitario.

Ora, in base all'art.10 della legge 328 e a quanto disposto dalla legge regionale 19/2003, le Ipab trasformate in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in soggetti privati formano parte della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, dando il loro contributo tanto sul piano dell'offerta e gestione dei servizi e delle prestazioni quanto a livello programmatico.

In particolare, poi, le Asp possono, ai sensi dell'art. 3 della LR 19, "realizzare forme di collaborazione tra di loro e con altri enti, associare servizi e partecipare o costituire società".

2. Il protocollo d'intesa di prossima sottoscrizione a Trieste tra Regione, Comune capoluogo, Itis (Istituto triestino per gli interventi sociali) e Azienda sanitaria "Triestina" va visto nel quadro del nuovo sistema integrato dei servizi sociali, che deve trovare attuazione attraverso la concertazione e la cooperazione dei diversi soggetti chiamati a parteciparvi.

Il documento si propone di realizzare, nel settore delle strutture diurne e residenziali per anziani dell'area triestina, una sinergia di risorse, aumentando l'efficacia e l'efficienza dei servizi. Si punta, in via sperimentale, ad un gestore unico (l'Itis trasformato in Asp). Ciò richiederà tutta una serie di passaggi amministrativi: la costituzione di una cabina di regia interistituzionale, l'elaborazione del nuovo statuto dell'Itis, la redazione di un piano economico-finanziario, la definizione delle modalità gestionali e di forme di monitoraggio.

La determinazione dei contenuti del protocollo è stata piuttosto laboriosa, anche per la difficoltà a far emergere il nuovo in presenza di prassi consolidate. Al testo originario sono state apportate non poche integrazioni, rivolte sia a richiamare principi sia a prevedere gradualità nelle innovazioni sia a tutelare i dipendenti degli enti coinvolti.

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto ed ottenuto che dopo la trasformazione dell'Itis in Asp si apra con esse un tavolo di confronto per definire un sistema preventivo ad alta integrazione nelle politiche per l'anziano, verificare le dotazioni organiche, costruire un nuovo fabbisogno e redigere un piano finanziario certo, con le risorse aggiuntive necessarie a coprire i costi. Inoltre le trattative sindacali correlate al trasferimento dei servizi saranno gestite prevedendo l'applicazione del contratto collettivo attinente al comparto unico Regione-Enti locali nei confronti di tutti i dipendenti interessati.

3. In conclusione, si è in procinto di aprire un processo che presenta prospettive interessanti, in ordine pure alla possibile, futura estensione a soggetti e servizi ulteriori rispetto a quelli previsti in partenza. Certo è che il compito da assolvere è molto impegnativo. Io credo comunque che vada oggi formulato l'auspicio che, al di là della salvaguardia delle logiche istituzionali e dei diritti dei lavoratori, si riesca a fare di più e di meglio nei riguardi dei cittadini che accederanno ai servizi di nuova organizzazione.

5. Conclusioni dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale

Ezio Belframe

Questo convegno giunge in un periodo, per alcuni aspetti, cruciale sia per l'azione politica della Regione: esso giunge tra il "ragionamento istituzionale" avviato con la nuova legge regionale sulla trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona e l'effettiva attuazione di una nuova impostazione dei servizi sociali; sia da un punto di vista personale, in quanto questa occasione di confronto con il mondo del sociale, avviene nel momento in cui sto per assumere nuove importanti funzioni nell'ambito dell'Esecutivo regionale, in un passaggio che, per la parte riguardante la protezione sociale, tuttavia non comporta soluzione di continuità: dalla elaborazione della legge regionale 19 sulla trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona alla prossima attuazione dei principi della legge 328/2000 attraverso l'adozione di una nuova legge regionale (rammento al riguardo che giace in Consiglio il disegno di legge n. 067 riguardante le norme regionali di attuazione dei principi della legge 8 novembre 2000, n. 328) alla gestione, infine, di un sistema di protezione sociale che immaginiamo integrato con il sistema sanitario regionale.

Credo che un buon punto di partenza per questa mia breve relazione, che chiude i lavori di questo convegno, al quale hanno dato il loro importante e appassionato contributo esperti e rappresentanti di enti ed associazioni che operano a livello sociale, sia di ripercorrere il cammino che ha portato all'emanazione della legge regionale 19/2003, poiché essa è nata su alcuni presupposti significativi che costituiscono altrettanti sicuri riferimenti nella elaborazione successiva delle politiche in materia di protezione sociale.

Credo che costituisca un buon esempio di sintesi politica l'essere riusciti, in soli tre mesi, a portare a compimento, con la definitiva approvazione della legge regionale n. 19 del 2003, un percorso che era iniziato più di un anno e mezzo prima. Credo che questo importante risultato debba ascrivere sostanzialmente a tre fattori fondamentali.

In primo luogo vi è stato l'impegno personale in un corretto rapporto con quanti, esperti, tecnici, esercitano il loro lavoro, la loro professione a vantaggio della pubblica amministrazione, poiché credo che la sintesi e la responsabilità di tutte le azioni che si

intraprendono in un settore pubblico d'intervento debbano essere ricondotte sempre al livello cui competono le scelte fondamentali: alla responsabilità politica.

A questi tecnici che ho conosciuto e che con me hanno collaborato va oggi il mio riconoscente ringraziamento per la capacità di interpretare il loro ruolo di preziosi e pazienti collaboratori, sempre pronti a dare il loro apporto di conoscenza tecnica, di valida interpretazione giuridica.

Il secondo punto di forza nella nostra azione politica è stata la conoscenza effettiva del problema. Non abbiamo mai pensato di fare una legge perché vi era l'urgenza di dare esecuzione ad un provvedimento statale, ma perché avevamo chiari gli obiettivi da raggiungere: vi era nella nostra Regione l'urgenza di porre rimedio ad un sistema istituzionale, quale quello della residenzialità per anziani, caratterizzato da una eccessiva frammentazione.

Ecco quindi il secondo importante principio di riferimento dell'azione politica: quel "conoscere per deliberare" di antica memoria che consente di adattare regole e concetti generali ai problemi reali, poiché in Friuli Venezia Giulia non sono gli stessi che in Emilia Romagna.

Il terzo fattore determinante per l'approvazione in tempi rapidi della legge regionale n. 19 del 2003 è stata la concertazione.

Mi preme in modo particolare sottolineare questo aspetto anche perché intendo perseguire questo metodo di lavoro per l'attuazione complessiva della legge n. 328 del 2000. Questo contesto, per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari della nostra Regione, esiste già ed è la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, un organismo che andrà valorizzato, sancito per legge, se si vuole, ma comunque accolto dalle *dramatis personae* non come semplice organo di consultazione, ma come l'organismo ove si elaborano gli indirizzi programmatici e dove avviene la sintesi fra le politiche sanitarie, di competenza regionale, e le politiche sociali dei Comuni. Il funzionamento della Conferenza è un passaggio obbligatorio, che assume una valenza istituzionale precisa, così come avviene per l'Assemblea delle Autonomie locali.

La legge regionale 19 assume un'importanza decisiva anche nella fase di elaborazione delle politiche di protezione sociale. Infatti, in essa si contempla l'esigenza di dare uniformità e semplificazione ad un sistema che si presenta estremamente vario, comprendendo i soggetti giuridici nell'ambito di un unico ordinamento (si è previsto di estendere la possibilità della trasformazione in aziende di servizi alla persona non solo alle IPAB, ma anche alle altre strutture). Riconosco tra il pubblico diversi esperti, responsabili dei Dipartimenti geriatrici di Aziende sanitarie, i quali sanno bene quanto sia difficile elaborare programmi comuni (anche per garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti) quando si hanno di fronte enti con riferimenti giuridici differenti, quando le risposte ai cittadini vengono da Consigli di amministrazione a volte distanti da quelli che sono i problemi veri, oppure quando vengono da enti privati, spesso eccessivamente piegati alla logica del profitto. Ecco quindi l'esigenza primaria di attribuire un unico ordinamento giuridico al sistema degli enti di protezione sociale.

D'altronde stiamo parlando di trasformazione di enti che già operano, che hanno elaborato capacità ed esperienze notevoli che non devono andar perdute. Ecco allora emergere un altro aspetto fondamentale, tutelato dalla legge regionale 19: il riconoscimento della personalità giuridica e dell'autonomia, attraverso la concessione della potestà statutaria alle aziende di servizi alla persona. Credo che, in questa fase costitutiva, le aziende di servizi alla persona debbano utilizzare fino in fondo la potestà statutaria attribuita dalla legge, operando uno sforzo affinché

gli statuti siano una rappresentazione del vissuto, della realtà effettiva e del contesto sociale e territoriale in cui sono chiamati ad operare i nuovi enti e non si riducano a vuoti strumenti ottenuti da una matrice comune elaborata per tutti gli enti. Nella fase di elaborazione dello statuto le costituende aziende pubbliche di servizi alla persona potranno sicuramente fare affidamento sulle cospicue professionalità presenti nell'ambito della Direzione regionale per le Autonomie locali, nonché su un apposito contributo all'uopo istituito dalla Regione e, in ogni caso, quale supporto ulteriore, sulla Direzione regionale della salute e della protezione sociale.

Il dottor Palmieri ha citato il protocollo d'intesa di prossima sottoscrizione a Trieste tra Regione, Comune capoluogo, Istituto triestino per gli interventi sociali (ITIS) e Azienda sanitaria "Triestina". Esso si inserisce nel quadro del nuovo sistema integrato di servizi sociali e prevede la realizzazione di sinergie per aumentare l'efficacia e l'efficienza dei servizi nel settore delle strutture per anziani dell'area triestina, secondo l'indirizzo contenuto nella legge. Questo non è che un primo esempio del nuovo che avanza.

E veniamo alle diverse esigenze del territorio che richiedono il riconoscimento di singoli aspetti di sperimentazione, di autonome capacità di progettualità locale, poiché i problemi di Trieste non sono gli stessi del Medio Friuli, della Montagna Friulana, o di Pordenone.

I relatori che mi hanno preceduto hanno più volte fatto riferimento all'articolo 2 della legge regionale 19 e alla necessità di costituire la rete delle aziende di servizi alla persona. Per parte mia ribadisco che quella della rete è una concezione che terremo assolutamente presente nella applicazione della legge quadro nazionale n. 328 del 2000, poiché la costituzione della rete è legata a precise finalità.

In primo luogo essa serve a delimitare il territorio e ad individuare in modo certo il riferimento programmatico territoriale. Al di là dell'autonomia statutaria, garantita alle singole aziende, l'autonomia viene maggiormente esaltata quando si possa far riferimento ad un'unica lineare capacità programmatica, all'interno della quale ad ogni azienda venga riconosciuto un effettivo specifico ruolo. Questo organismo, cui delegare la programmazione territoriale dei sistemi di protezione sociale, potrebbe essere individuato nell'assemblea dei sindaci del Distretto, un organismo che nell'elezione popolare dei suoi membri trova un importante collegamento con la popolazione, oltre che una forte legittimazione verso l'adozione di competenze riferite alla programmazione dei servizi socio-assistenziali.

L'importante è avere un indirizzo chiaro e ben individuato: solo così viene esaltata l'autonomia. Solo nell'ambito di una cornice ben delineata si hanno le possibilità per realizzare novità importanti, valorizzando la capacità aziendale di innovare e di produrre nuovi risultati.

La rete punta anche ad un altro importante obiettivo, un obiettivo di qualità che faccia dimenticare la vecchia e superata organizzazione dei cronici, fortemente radicata nella nostra società regionale. Parlo ad esperti e operatori del settore, i quali conoscono la storia dei cronici regionali. Attualmente sono circa 10.000 i posti letto nelle c.d. case di riposo della Regione; negli anni ottanta non ve ne erano tanti di meno, erano circa 8.600, ma solamente 1.000 erano i posti destinati ai degenti non autosufficienti; tutti gli altri venivano messi a disposizione di anziani autosufficienti. "Ti mandi in ricovero" era la frase che l'anziano temeva di sentir pronunciare dai familiari, eccessivamente impegnati nel lavoro e nella soluzione delle problematiche che la vita pone ad ognuno; ricovero è il termine friulano che serve ormai ad identificare strutture slegate dal contesto sociale, dove l'anziano è eterodiretto, mandato per

decisione di altri e dove manca completamente un controllo di qualità della vita che solamente un servizio sociale fortemente legato al territorio riesce a garantire.

Una ulteriore innovativa sperimentazione sarà avviata nella gestione del sistema residenziale per anziani mediante l'informatizzazione delle strutture e l'individuazione ed erogazione di interventi appropriati a gruppi specifici di assistiti, in linea con le esigenze di riorientamento e pianificazione dell'intero sistema residenziale secondo un criterio geo-referenziato. Il progetto si colloca nel contesto delle iniziative assunte dalla Direzione regionale sanità e politiche sociali e dall'Agenzia regionale della sanità in attuazione della legge regionale 10/98 per la tutela della salute degli anziani e prevede l'assunzione di un nuovo metodo di valutazione multidimensionale dell'anziano e la riclassificazione delle strutture residenziali secondo il principio dell'intensità di cura. Indubbiamente, valutare la complessità della condizione anziana in tutte le sue componenti e definire una rete di strutture residenziali differenziate per livelli assistenziali e standard prestazionali presuppone un adeguato supporto informativo ed informatico. In quest'ambito diviene essenziale la messa in rete delle strutture residenziali per anziani e la predisposizione degli strumenti informatici necessari a gestire in termini dinamici la domanda e l'offerta nel settore. In un primo tempo la sperimentazione sarà avviata su almeno 12 strutture che verranno successivamente ampliate.

Infine, c'è un altro aspetto della legge 19 che vorrei sottolineare: l'incentivazione all'associazionismo delle aziende, alla loro fusione, dove ciò risulti conveniente, che assume le stesse caratteristiche dell'incentivazione alla costituzione di associazioni fra i comuni della Regione per la gestione di servizi pubblici. Essa è prevista per costituire sinergie, per mettere assieme risorse, per sfruttare a pieno potenzialità, in una Regione caratterizzata da dimensioni, riferite alle caratteristiche territoriali e demografiche dei comuni oppure ai bacini di utenza delle singole aziende di servizi alla persona, spesso insufficienti. La costituzione di associazioni per la gestione di servizi porta ad innegabili vantaggi che si risolvono in una minore incidenza delle spese (soprattutto della componente rigida della spesa) ed in una migliore capacità di impiego delle risorse (soprattutto attraverso il migliore impiego del personale e la stipulazione di contratti di fornitura più vantaggiosi); sostanzialmente in una gestione che si caratterizza per l'impiego efficiente delle scarse risorse pubbliche disponibili.

Venendo poi al tema, importante, dell'ingresso dei privati, mi preme innanzitutto sgombrare il campo da ogni equivoco: la legge 328 attribuisce uno spazio importante anche all'iniziativa dei privati nella gestione dei servizi. L'ingresso dei privati forse poteva essere ancora più importante, meno timido. Il segnale che è stato dato mi pare molto chiaro: il governo della domanda deve essere pubblico e condiviso, dopo di che ognuno può fare la sua parte.

E' importante che il governo della domanda e il governo complessivo del sistema siano frutto di una scelta pubblica forte e condivisa, perché spendiamo soldi pubblici e come investire i soldi pubblici lo si deve decidere assieme, negli organi elettivi e non a livello burocratico amministrativo, come si è fatto tante volte, sbagliando, nel nostro Paese. Quando i punti di riferimento diventano poco chiari, problematici, allora rispetto agli obiettivi di salute che si vogliono raggiungere, si fanno strada obiettivi più burocratici e il rispetto puro, fine a se stesso, delle formalità amministrative. A questo non vogliamo arrivare. Vogliamo creare una strada di sussidiarietà vera, accompagnata naturalmente da un requisito di adeguatezza degli enti che devono poi esercitare le funzioni; ma non basta, occorre aprire la strada ad una leale collaborazione, senza riserve mentali. Vi sia anche forte contrapposizione nella fase di

elaborazione delle politiche, ma questa contrapposizione abbia termine quando si tratta di applicare le decisioni assunte. Questo esige un sistema democratico.

E veniamo all'attuazione dei principi della legge 328/2000.

Non è nemmeno il caso di dire che noi puntiamo alla realizzazione di un sistema, i cui significati si traducono nella rete, nell'integrazione delle strutture e degli enti, che garantisca la realizzazione di un percorso senza ostacoli burocratici per l'utente.

Per creare questo percorso non abbiamo bisogno di grandi leggi. Abbiamo bisogno di pochi principi, che saranno contenuti in una legge, nella prossima legge di attuazione della 328 nazionale. Il nostro sistema regionale è già ben strutturato con le sue caratteristiche precise: la sanità alla Regione, il sociale ai Comuni. Dobbiamo piuttosto creare delle interfacce che permettano a tutti di partecipare, dal momento in cui si dà l'indirizzo fino al momento effettivo di realizzazione. Tutto il resto può essere realizzato attraverso una serie di atti amministrativi (ad esempio, attraverso un nuovo regolamento per le strutture assistenziali, poichè l'attuale risale al '90 e sicuramente non è più rispondente alle necessità della nostra Regione). Abbiamo bisogno di operatori rinnovati nelle loro conoscenze e capacità; abbiamo bisogno quindi di attivare corsi di formazione sentiti, che non diventino un appesantimento per l'operatore che lavora in prima linea e non siano un'ulteriore richiesta di prestazioni in più.

Abbiamo bisogno di distretti forti. Lo diciamo sempre. Ma in fin dei conti poi il Distretto forte lo creiamo con un'assemblea dei Sindaci che abbia potestà giuridica chiara, che possa decidere, che abbia un'interfaccia forte con la sanità e con il sistema sanitario; dove la delega al Distretto sia più forte di quella che è attualmente.

Il disegno di legge 67 è un primo passo, tra l'altro esso riprende in maniera chiara anche la funzione delle aziende per i servizi alla persona previsti dall'articolo 2 della legge 19/2003, riportando nel disegno la stessa norma contenuta nella 19, proprio per determinare ancora di più questo raccordo.

Abbiamo bisogno di un nuovo impulso al concetto di responsabilità in primo luogo individuale, ma all'interno di una netta distinzione tra il ruolo del politico e quello del tecnico.

Il concetto di responsabilità assume un significato preciso nel momento in cui l'assemblea dei Sindaci esercita la sua funzione di indirizzo nel predisporre i piani di zona, che non può avvenire senza il coinvolgimento dei soggetti privati: il privato no profit, il volontariato. Ma significa anche che chi è coinvolto deve prendersi la sua responsabilità. Deve avere dei giusti riconoscimenti, ma deve assumersi la responsabilità di attuare gli obiettivi che ha contribuito a porre esso stesso. Occorre quindi che venga posta la massima attenzione a non trasformare il coinvolgimento e l'intervento, tante volte serio e professionale, del volontariato in atti volontaristici, o il suo coinvolgimento in assemblearismo inutile.

Appare quindi necessario rideterminare un nuovo concetto di responsabilità, partendo dal basso, che consenta a tutti momenti di collaborazione: fra i partiti politici, fra i tecnici, fra chi lavora in forme diverse, fra struttura e territorio, fra pubblico e privato, fra operatori della sanità e operatori e amministratori comunali, fra gli operatori pubblici e il volontariato. Insomma occorre creare un percorso nuovo che non può avere altra sede di sperimentazione che il Distretto. Ed è proprio il Distretto la sede che abbiamo individuato per la sperimentazione che stiamo avviando con la legge regionale 19.

Abbiamo bisogno di uniformare il nostro servizio, con l'introduzione di criteri di trasparenza chiari, che permettano di mantenere la progettualità locale, di mantenere anche una giusta dose di concorrenza tra una zona e l'altra, ma all'interno di un servizio che garantisca un accesso agli interventi di base, agli interventi essenziali, paritario in tutta la Regione, per tutti i cittadini. E per fare ciò non necessitano grandi leggi o l'accreditamento delle strutture. Abbiamo invece bisogno di realizzare delle linee guida che siano condivise dal basso, ma che una volta condivise, vengano seguite e fatte funzionare e non diventino l'ennesimo inutile documento da tenere nel cassetto.

Infine, abbiamo bisogno di costruire dei progetti-obiettivo per le aree più deboli, penso alla tossicodipendenza, alla psichiatria, di capire fino in fondo la legge 285 perché non vada disperso quanto è stato fatto in tutti questi anni per i minori. Di questo e non di altro abbiamo bisogno.

Il lavoro di concertazione verrà avviato in tempi brevi. Con Federsanità un incontro è già stato programmato; la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria sarà anch'essa convocata in tempi ormai prossimi (dopo le elezioni amministrative; siamo in attesa delle nomine di alcuni componenti); con gli organismi tecnici sono stati definiti degli incontri. Penso che in queste riunioni potranno già essere poste alcune problematiche, nel rispetto delle competenze di ognuno, ma cercando di indirizzare la nostra azione comune verso la produzione di risultati concreti. Credo che le riforme, le innovazioni vadano studiate, meditate, anche a fondo, e ciò caratterizza l'indole, il rigore etico di una classe politica seria che, tuttavia, non assolverebbe comunque al proprio ruolo se dopo la fase dello studio, della meditazione non sortissero risultati positivi a vantaggio della società civile, oppure se la fase dello studio fosse eccessivamente dilatata. Occorre, piuttosto, pensare alla costruzione di un sistema di monitoraggio che consenta una lettura della realtà e la possibilità, in tempi rapidi, di mutare le decisioni politiche che si rivelino improduttive o producano effetti non desiderati.

Su questi elementi che, enunciati con convinzione da parte mia, tendono ad informare un metodo di programmazione dei sistemi di protezione sociale, spero di avere la Vostra collaborazione, come è stato nel percorso che ha portato all'approvazione della legge regionale n. 19 del 2003, da tutti apprezzata e condivisa, poiché credo che il miglior risultato - specialmente nella elaborazione delle politiche sociali - sia quello che si ottiene attraverso un'ampia collaborazione, che coinvolga assieme alla Regione: Comuni, Associazioni di categoria e del volontariato, aziende di servizi alla persona, esperti, funzionari ed operatori del sociale, ai quali fin da ora va il mio riconoscente ringraziamento.

*Documenti normativi sul riordino del sistema
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*

Documenti normativi sul riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza

Sommario:

1. Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19: “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia”.
Pubblicata nel B.U.R. n. 51, del 17 dicembre 2003
(Testo coordinato con le modifiche recate dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 17: “Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali”, pubblicata nel Supplemento straordinario al BUR n. 8 del 26 maggio 2004)
2. Nota esplicativa in ordine all’attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, inviata dalla Direzione regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, in data 16 febbraio 2004, protocollo n. 2889/1.10, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – II.PP.A.B.- del Friuli Venezia Giulia.
3. Ipotesi di statuto di azienda pubblica di servizi alla persona, elaborata dal Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, e diffusa all’A.R.E.A., con nota datata 20 ottobre 2004, protocollo n. 20178/1.9.7, ed a tutte le II.PP.A.B., con nota datata 6 dicembre 2004, protocollo n. 23135/1.9.7.
4. Nota relativa all’attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, sulla trasformazione delle II.PP.A.B. in A.S.P., sulla composizione degli organi amministrativi e sul periodo transitorio, inviata dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali (Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali) in data 11 marzo 2005 protocollo n. 4061/1.10, alle II.PP.A.B. del Friuli Venezia Giulia, all’A.R.E.A. e all’U.N.E.B.A.

1. Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19: “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia”

Publicata nel B.U.R. n. 51, del 17 dicembre 2003

(Testo coordinato con le modifiche recate dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 17: “Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali”, pubblicata nel Supplemento straordinario al BUR n. 8 del 26 maggio 2004)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina i procedimenti per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), di seguito denominate istituzioni, in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato.

Articolo 2

(Inserimento nell’ambito della rete degli interventi di integrazione sociale)

1. Le istituzioni, che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.

2. Le istituzioni operanti nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario collaborano alla programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari nel relativo ambito territoriale e partecipano alla sua definizione e attuazione.

3. Le istituzioni oggetto della presente legge concorrono alla definizione e attuazione dei “piani di zona” previsti dall’articolo 19 della legge 328/2000.

4. La Giunta regionale garantisce e disciplina le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di stabilire gli interventi prioritari, definisce:

- a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
- b) l’apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;
- c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell’ambito della rete dei servizi.

CAPO II

AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Articolo 3

(Autonomia delle aziende)

1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e operano con criteri imprenditoriali. Esse informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate, comprendendo in queste i trasferimenti.
2. Nell'ambito della loro autonomia le aziende possono porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.
3. In particolare, le aziende possono realizzare fra di esse, nonché con enti locali e altri enti pubblici e privati, le forme di collaborazione previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare uno o più servizi dalle stesse gestiti. Le aziende possono, altresì, partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse delle aziende.
4. Lo statuto disciplina i limiti nei quali le aziende possono estendere la loro attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.

Articolo 4

(Statuti e regolamenti)

1. Gli statuti delle aziende sono informati ai principi di distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità e i criteri di elezione o di nomina degli organi di amministrazione e di direzione, la loro durata, nonché i relativi poteri e modalità di funzionamento.
2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente e consigliere di amministrazione e stabiliscono le eventuali ulteriori incompatibilità rispetto a quelle stabilite dalla presente legge.
3. Gli organi degli enti locali e gli altri soggetti che nominano i componenti del consiglio di amministrazione esprimono all'azienda il proprio parere sulle deliberazioni recanti proposte di statuto e di sue modificazioni, entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. Le proposte di statuto o di sue modificazioni sono inoltrate alla Regione con i pareri espressi dagli enti locali e dagli altri soggetti. Qualora le proposte di statuto o di sue modificazioni non conseguano il parere favorevole degli enti locali e degli altri soggetti, l'Assessore regionale per le autonomie locali promuove una concertazione fra le amministrazioni interessate. Il procedimento per l'approvazione dello statuto o delle sue modificazioni è concluso, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali entro centoventi giorni dal suo avvio.

4. I regolamenti di organizzazione delle aziende individuano l'articolazione della struttura organizzativa. Le aziende adottano altresì i regolamenti volti a disciplinare la propria attività, fra i quali i regolamenti di contabilità e dei contratti.

Articolo 5

(Organi)

1. Sono organi amministrativi delle aziende:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente, componente del consiglio di amministrazione.
2. I componenti degli organi di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente. In ogni caso un amministratore, qualora designato o nominato da un ente pubblico, non può conservare la carica per più di tre mandati. La durata di ciascun mandato non può essere superiore a cinque anni.
3. Gli amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
4. Le aziende possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
5. Gli statuti delle aziende prevedono:
 - a) un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni;
 - b) l'eventuale gratuità della carica di amministratore;
 - c) che gli enti locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori dell'azienda abbiano il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.
6. La misura massima delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori delle aziende è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, sentita l'Assemblea delle autonomie locali. E' fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza.

Articolo 6

(Funzioni degli organi)

1. Gli organi delle aziende esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, comunque, provvede allo svolgimento dei seguenti adempimenti:
 - a) nomina del direttore;
 - b) definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - c) individuazione e assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite;

- d) approvazione dei bilanci;
 - e) verifica dell'azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - f) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
 - g) individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni.
3. Il presidente è l'organo responsabile delle attività programmatiche e di indirizzo dell'azienda, ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'ente, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il vicepresidente, ove previsto dallo statuto ed eletto tra i membri del consiglio di amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché, in caso di vacanza della carica, sino alla nomina del nuovo presidente.
5. Le aziende dotate di una ricettività non superiore a sessanta posti, al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare, qualora consentito dallo statuto, disposizioni regolamentari organizzative, in deroga ai principi richiamati dall'articolo 4, attribuendo al presidente ovvero al consiglio di amministrazione il potere di emanare atti di natura gestionale.

Articolo 7 (Incompatibilità)

1. La carica di amministratore di un'azienda è incompatibile con la carica di:
- a) amministratore di comune, comprensorio montano o provincia dove insiste l'azienda, ad esclusione dei consiglieri comunali e provinciali;
 - b) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale ove insiste l'azienda;
 - c) dirigente dei servizi socio-assistenziali di comune o provincia ove insiste l'azienda.
2. Non può essere nominato amministratore di un'azienda:
- a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all'azienda;
 - b) il dipendente dell'azienda ovvero il prestatore d'opera nei confronti dell'azienda;
 - c) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con l'azienda;
 - d) colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore o dipendente dell'azienda, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'azienda, è stato legalmente messo in mora;

- f) colui che si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio di amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del soggetto che ha effettuato la designazione o nomina dell'amministratore, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni e dispone l'eventuale decadenza nei quindici giorni successivi.

Articolo 8

(Direttore generale)

1. La gestione dell'azienda e la sua attività amministrativa sono affidate, anche in forma congiunta da più aziende associate o convenzionate, ad un direttore generale nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato. Il direttore generale deve essere scelto fra persone aventi specifica e documentata esperienza professionale e tecnica, nonché approfondita conoscenza della gestione di enti o aziende socio-assistenziali o socio-sanitarie. Può essere incaricato della direzione dell'azienda, purché si tratti di ente dotato di una ricettività non superiore a sessanta posti, anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica. E' fatta salva la possibilità che l'ordinamento della singola azienda preveda ulteriori figure dirigenziali, in relazione a specifici ambiti di attività.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, salvo quanto previsto dal comma 1 per gli enti con ricettività non superiore a sessanta posti.
3. Il direttore generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4. Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, di coordinamento, di controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.
5. Il consiglio di amministrazione, anche servendosi degli strumenti di valutazione di cui all'articolo 11, adotta nei confronti del direttore generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo, il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

Articolo 9

(Principi in materia di contabilità e patrimonio)

1. Le aziende deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre. Il bilancio di previsione si divide in due parti: entrate e spese.
2. Assieme al bilancio annuale le aziende deliberano una relazione atta ad illustrare, per programmi, gli stanziamenti previsti nell'entrata e nella spesa.
3. Il bilancio osserva i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
4. I risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto, deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo e composto da:
 - a) conto del bilancio;
 - b) conto del patrimonio;
 - c) relazione morale dell'organo deliberante.
5. I regolamenti di contabilità delle aziende possono prevedere l'adozione di contabilità economica: in tal caso il rendiconto è integrato con il conto economico.
6. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, sentite le associazioni di categoria delle aziende, sono stabiliti requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende.
7. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
8. Le aziende, nella gestione del patrimonio, si ispirano ai seguenti principi:
 - a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico monumentale;
 - b) indisponibilità di quei beni che le aziende stesse destinano ad un pubblico servizio;
 - c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore.
9. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le aziende adottano le misure necessarie a ripianarlo entro l'esercizio successivo. A tal fine, le aziende utilizzano tutte le entrate disponibili in bilancio; qualora tali mezzi non fossero sufficienti, le aziende possono ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.
10. I regolamenti dei contratti possono prevedere procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

Articolo 10

(Regolamento di contabilità)

1. Con il regolamento di contabilità le aziende disciplinano i propri principi e norme contabili, adottando modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna delle aziende stesse, assicurando la conoscenza consolidata dei risultati globali della gestione.
2. Il regolamento di contabilità, in armonia con le disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all'articolo 9, comma 6, e dello statuto di ciascuna azienda, stabilisce:

- a) le norme relative alle specifiche competenze dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione, ove non previste nello statuto;
 - b) le forme di controllo interno, ivi compreso quello di gestione, se previsto dallo statuto;
 - c) l'eventuale istituzione di un servizio di economato per la gestione delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;
 - d) i requisiti, le modalità di nomina e i poteri del revisore contabile.
3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità previste dall'ordinamento degli enti locali, ovvero, nel caso di istituzioni trasformate in aziende, le disposizioni già applicate dall'istituzione.

Articolo 11

(Verifiche amministrative e contabili e forme di controllo)

1. Le aziende, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dotano di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, in forme concordate con le associazioni rappresentative delle aziende, miranti a non aggravare i relativi procedimenti amministrativi.
3. Qualora siano accertate gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità del funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, l'Assessore regionale per le autonomie locali provvede alla nomina di un commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a otto mesi e avvia il procedimento per la nomina di nuovi organi di amministrazione.

Articolo 12

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività delle aziende individuato dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. Trovano applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme generali contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).¹

¹ Comma così sostituito dall'articolo 17, comma 2, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17.

2. Le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego.²
3. Lo statuto dell'azienda garantisce l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

Articolo 13

(Soppressione e liquidazione delle aziende)

1. Le aziende che abbiano dichiarato di trovarsi in condizioni economiche di grave dissesto sono liquidate e dichiarate estinte, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), e successive modifiche.
2. In tali casi, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e per la devoluzione del patrimonio, che eventualmente residui dalle operazioni di liquidazione, ad altra azienda operante nello stesso ambito territoriale di programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie, con precedenza per le aziende che risultino già convenzionate o associate, per la gestione di uno o più servizi, con l'azienda in stato di liquidazione ed estinzione ovvero, in mancanza, ai comuni territorialmente competenti.

Articolo 14

(Costituzione di nuove aziende)

1. I comuni possono costituire, anche in forma associata con altri enti locali e con soggetti privati, nuove aziende, disciplinate dal presente capo, che abbiano la finalità di erogare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari purchè dispongano di un patrimonio di valore non inferiore ad un milione di euro.
2. La partecipazione di eventuali soggetti privati è limitata a conferimenti di valore non superiore a un terzo del patrimonio e a una presenza di propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione non superiore a un terzo dei componenti dell'organo.

CAPO III

TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI IN AZIENDE

Articolo 15

(Requisiti per la trasformazione in aziende)

1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari possono trasformarsi in aziende adeguando i propri statuti alle previsioni del presente capo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La trasformazione delle istituzioni in aziende è subordinata al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:
 - a) valore del patrimonio netto, risultante dal rendiconto di gestione, non inferiore a un milione di euro;

² Comma così sostituito dall'articolo 17, comma 2, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17.

- b) valore delle entrate effettive ordinarie, risultante dal rendiconto di gestione, non inferiore a cinquecentomila euro;
 - c) diretto esercizio di attività nel campo sociale negli ultimi due anni;
 - d) sussistenza della possibilità di conseguire le finalità previste nelle tavole di fondazione e nello statuto.
3. Si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, qualora le istituzioni siano state costituite da meno di sette anni o, se costituite precedentemente, dimostrino di avere avviato l'attività nel campo sociale entro il termine previsto per la trasformazione in aziende. Si prescinde altresì dal requisito di cui alla lettera b) del comma 2 nella circostanza in cui l'istituzione abbia per esclusivo fine statutario la concessione in locazione di abitazioni a famiglie o persone indigenti.
4. Nel caso in cui l'entità del patrimonio o il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto o nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni, le istituzioni possono comunicare alla Regione, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano operativo di risanamento realizzabile anche mediante convenzionamento per la costituzione di servizi comuni, associazione o fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso, l'Assessore regionale per le autonomie locali, ove nell'ulteriore termine previsto nel piano operativo, comunque non superiore a dodici mesi, il piano stesso non abbia avuto attuazione, promuove, qualora non sussista la possibilità di attuazione del piano entro un ulteriore termine, lo scioglimento delle istituzioni prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio aventi finalità identiche o analoghe, disponendo la fusione d'ufficio, ovvero in favore dei comuni territorialmente competenti.
5. Nel caso in cui risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, le istituzioni, ove dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, l'Assessore regionale per le autonomie locali promuove lo scioglimento delle istituzioni, provvedendo a destinare il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.

Articolo 16

(Modalità per la trasformazione in aziende)

1. La trasformazione delle istituzioni in aziende è attuata mediante adozione di una deliberazione che dia atto del possesso dei requisiti prescritti e approvi lo statuto dell'azienda. Lo statuto è approvato, secondo la procedura prevista dall'articolo 4, comma 3, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

Articolo 17

(Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione)

1. Le istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono indirettamente attività socio-assistenziale mediante l'erogazione ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine e hanno natura originariamente pubblica, possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in aziende. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo e attivano interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.
2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora non sussistano le condizioni di cui all'articolo 15, comma 2, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo IV.

Articolo 18

(Fusione di istituzioni)

1. In caso di fusione di più istituzioni, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonché dell'ambito territoriale di riferimento.
2. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.

CAPO IV

TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI IN PERSONE GIURIDICHE
DI DIRITTO PRIVATO

Articolo 19

(Requisiti per la trasformazione delle istituzioni
in persone giuridiche di diritto privato)

1. Le istituzioni che, pur in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, non provvedono alla loro trasformazione in aziende, nonché le istituzioni comunque prive dei medesimi requisiti, si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè ricorrano alternativamente le seguenti circostanze:
 - a) la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci ovvero di promotori in maggioranza privati e le disposizioni statutarie prevedano l'esistenza di un organo espressione esclusiva degli associati, e riservino ai soci l'elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
 - b) l'atto costitutivo o le tavole di fondazione siano espressione della volontà di soggetti privati e il patrimonio sia costituito prevalentemente da beni risultanti dalla dotazione originaria o

- dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;
- c) l'attività istituzionale persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'istituzione nell'ambito di una più generale finalità religiosa e le disposizioni statutarie prevedano la presenza nel consiglio di amministrazione di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero prevedano la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
2. In ogni caso, la trasformazione in soggetti giuridici privati è subordinata alla condizione che le nuove disposizioni statutarie attribuiscono a soggetti privati un ruolo nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che essi provvedano alla elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per le autonomie locali, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario che provvede alla trasformazione.
4. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.
5. Il procedimento per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, concessa con decreto del Presidente della Regione, è effettuato secondo le modalità e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia vigente nella Regione Friuli Venezia Giulia.
6. La Regione esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.
7. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti delle istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in enti di diritto privato, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato.

Articolo 20

(Revisione statutaria)

1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche:
- a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;
- b) la possibilità del mantenimento della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;
- c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;

- d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.
2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.
4. La revisione dello statuto finalizzata alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato può prevedere, qualora ne sussistano i requisiti previsti dalla normativa che regola la materia, l'assunzione della natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Articolo 21

(Patrimonio)

1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente capo è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Le istituzioni, all'atto della trasformazione, provvedono alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I beni di cui all'articolo 20, comma 2, restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di dismissione previste dall'articolo 20, comma 2.
3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati all'Amministrazione regionale, che, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

Articolo 22

(Altre tipologie di istituzioni)

1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano le disposizioni contenute nel presente capo.
2. Gli enti già equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti, salvo quanto previsto dal codice civile.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23

(Disposizioni comuni)

1. Le istituzioni riordinate in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, a norma della presente legge, conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni, di cui alla legge 6972/1890, dalle quali derivano.
2. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
3. Alle istituzioni trasformate in persone giuridiche private, che siano organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si applica l'esenzione dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e successive modifiche.
4. Trova applicazione da parte delle aziende, nonché, fino alla loro trasformazione, da parte delle istituzioni, la normativa regionale volta alla ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti locali in materia di personale, di appalti di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi.
5. Gli statuti delle aziende, fondazioni e associazioni disciplinate dalla presente legge possono prevedere la presenza, negli organi di amministrazione, di componenti designati dalle associazioni di categoria che perseguono analogo fine istituzionale.
6. I procedimenti di depubblicizzazione delle istituzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi nel rispetto della normativa previgente.

Articolo 24

(Poteri sostitutivi)

1. Le istituzioni che non dispongono dei requisiti per la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, ivi comprese le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico, entro il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali, con cui si provvederà a destinare il patrimonio secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.

Articolo 25

(Abrogazione)

1. L'articolo 11 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali), è abrogato.

2. Nota esplicativa in ordine all'attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, inviata dalla Direzione regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, in data 16 febbraio 2004, protocollo n. 2889/1.10, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – II.PP.A.B. – del Friuli Venezia Giulia.

PREMESSA

La legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, recante norme in materia di “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 17 dicembre 2003 ed entrata in vigore l'1 gennaio 2004, reca la disciplina di riassetto di tali istituzioni e ne prevede la trasformazione, che può avvenire, in relazione ai requisiti posseduti, in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di natura privata, e ne disciplina la soppressione, nel caso che la trasformazione non sia possibile.

La nuova disciplina trae origine dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, che ha delegato al Governo l'emanazione di un decreto legislativo che definisse nel dettaglio la nuova disciplina delle II.PP.A.B. (in seguito denominate “istituzioni”) e determinasse il superamento della disciplina contenuta nella legge 17 giugno 1890, n. 6972 (Legge Crispi), sulla quale si fondavano tali istituzioni; come è noto la delega è stata attuata con il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

Peraltro, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, l'ordinamento delle istituzioni non pertiene più alla competenza concorrente fra Stato e Regioni, ma rientra tra le materie di competenza residuale delle Regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione): ciò ha consentito alla Regione Friuli Venezia Giulia di formulare un testo normativo maggiormente aderente alle peculiarità delle istituzioni operanti nel proprio territorio.

LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI

La nuova disciplina offre alle istituzioni le seguenti alternative:

- a) la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (Capo III, articoli 15 – 18);
- b) la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato (Capo IV, articoli 19 – 22);
- c) la soppressione (Capo V, articolo 24).

LA TRASFORMAZIONE IN AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Si tratta di una procedura che riguarda esclusivamente le istituzioni che erogano direttamente “*servizi socio assistenziali e socio sanitari*”, purchè siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge e consiste sostanzialmente in un adeguamento statutario da eseguire entro due anni dall'entrata in vigore della nuova normativa.

Alcune deroghe sono disciplinate dai successivi commi 3 e 4; quest'ultima norma disciplina i casi di insufficienza del patrimonio o del volume del bilancio e consente l'adeguamento al nuovo ordinamento entro il termine di quattro anni dall'entrata in vigore della legge regionale, decorso il quale è previsto l'avvio di un particolare procedimento che può comportare l'intervento d'ufficio dell'Amministrazione regionale. Un'ulteriore deroga, riguardante le istituzioni che svolgono in forma indiretta attività socio assistenziale, è disciplinata dettagliatamente dall'articolo 17 e va attuata nel termine di due anni dall'entrata in vigore della legge regionale.

Si segnala, in particolare, che il comma 4 consente all'istituzione, qualora non sia in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente, di comunicare alla Regione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore della legge, un piano di risanamento, anche mediante convenzionamento, fusione o associazione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica.

Una particolare procedura, volta a favorire la conservazione dell'istituzione nel settore pubblico è prevista dal comma 5 dell'articolo 15 e riguarda casi in cui, pur in presenza di risorse adeguate, si renda necessaria una ricalibratura delle finalità statutarie, ciò deve avvenire entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge regionale, decorso il quale è previsto l'intervento d'ufficio dell'Amministrazione regionale.

L'articolo 16 della legge prevede le modalità per la trasformazione delle istituzioni in aziende, e dispone che le istituzioni interessate diano atto, con apposito atto deliberativo, del possesso dei requisiti necessari ed adottino lo statuto dell'azienda; lo statuto viene approvato con decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali seguendo la procedura prevista dall'articolo 4, comma 3.

LA TRASFORMAZIONE IN PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO

Nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge, le istituzioni che non si indirizzino nel senso della trasformazione in aziende, si possono trasformare in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle norme di attuazione del medesimo, purchè ricorra almeno una delle circostanze previste dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), e sia rispettata la condizione prevista dal comma 2 dell'articolo 19.

Decorso inutilmente il termine di quattro anni stabilito dalla legge (cfr. articolo 19, comma 1), l'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario con il compito di provvedere alla trasformazione.

Il procedimento per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, detto anche di depubblicizzazione, non differisce sostanzialmente da quello già vigente e finora disciplinato dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e consiste sostanzialmente nell'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato.

Esso continuerà quindi ad essere seguito dalla Direzione centrale del Segretariato generale e per le riforme istituzionali, che cura i procedimenti di concessione della personalità giuridica di diritto privato e si concluderà con un decreto del Presidente della Regione.

Quanto ai profili sostanziali, va ricordato che la trasformazione presuppone una deliberazione adottata dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto che deve disciplinare quanto contemplato all'articolo 20.

L'articolo 21 detta disposizioni in merito al patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato e più precisamente: in merito alla redazione dell'inventario dei beni, al mantenimento della loro destinazione, alla dismissione, alla vendita o alla costituzione di diritti reali su di essi.

All'articolo 22 vengono considerate altre tipologie di istituzioni; le disposizioni contenute nel Capo IV della legge si applicano anche alle istituzioni operanti nel settore scolastico. Gli enti già equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 6972/1890 deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti, salvo quanto previsto dal codice civile, vale a dire fermi restando i requisiti per la concessione della personalità giuridica di diritto privato.

LA SOPPRESSIONE

Le istituzioni che non dispongono dei requisiti per la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, ivi comprese le istituzioni che operano nel settore scolastico, entro il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge, sono soppresse, ai sensi dell'articolo 24, con decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, con il quale si provvederà a destinare il patrimonio secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.

LO STATUTO DELLE AZIENDE

Da quanto sopra esposto emerge l'importanza del nuovo statuto nel caso che un'istituzione si indirizzi verso la trasformazione in azienda. Infatti, lo statuto è l'atto basilare per delineare le finalità e l'organizzazione di ogni azienda e la sua redazione richiede sia l'esplicitazione delle volontà degli amministratori sia l'attenzione tecnico giuridica al suo contenuto.

Occorre premettere che l'articolo 3 della legge regionale definisce i connotati istituzionali del nuovo ente, che sono quelli di azienda con personalità giuridica di diritto pubblico, priva di fine di lucro, ma operante con criteri imprenditoriali; non si tratta quindi di un ente locale anche se alcune disposizioni della LR n. 19/2003 fanno rinvio, per singole fattispecie, a norme applicabili agli enti locali.

In questo paragrafo si vuole fornire una sintetica scheda che accompagni amministratori e tecnici nella predisposizione dello statuto mediante l'indicazione dei suoi contenuti necessari o comunque previsti dalla legge regionale.

Innanzitutto va ricordato che lo statuto deve indicare le finalità dell'azienda, richiamandosi alle tavole di fondazione, ciò con particolare riguardo al caso di fusione di più istituzioni (articolo 19, comma 1), e deve descrivere i servizi che essa ha lo scopo di erogare. Lo statuto inoltre:

- disciplina i limiti entro i quali l'azienda pubblica di servizi alla persona può estendere la sua attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza (articolo 3, comma 4): ciò significa che – eventualmente ed ammesso che ciò possa concretamente verificarsi in relazione alla specifica attività dell'azienda – lo statuto può

prevedere i casi in cui l'attività dell'azienda, altrimenti limitata ad un ambito regionale o infraregionale, può estendersi oltre tale territorio;

- deve essere informato ai principi di distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione da quelli di gestione (articolo 4, comma 1);

- deve altresì disciplinare *“le modalità e criteri di elezione o di nomina degli organi di amministrazione e di direzione, la loro durata, nonché i relativi poteri e modalità di funzionamento”* (articolo 4, comma 2); a tal riguardo si segnala l'opportunità di attenersi ai principi desumibili dall'ordinamento evitando di inserire fra i soggetti del potere di nomina di amministratori quanti rappresentino enti in rapporto di controllo o anche di sola vigilanza sulle aziende stesse; va anche ricordato che, qualora l'azienda derivi dalla fusione di più istituzioni, lo statuto preveda la nomina, da parte degli enti locali sui quali insiste l'azienda, di una parte degli amministratori (articolo 18, comma 2); è altresì possibile che, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, lo statuto preveda la presenza, negli organi di amministrazione, di componenti designati dalle associazioni di categoria che perseguono analogo fine istituzionale;

- può stabilire eventuali ulteriori incompatibilità rispetto a quelle già stabilite dalla legge regionale (articolo 4, comma 2);

- prevede – eventualmente – la possibilità che gli amministratori restino in carica per un terzo mandato oltre ai due consentiti dalla legge e può prevedere una durata dei mandati inferiore a cinque anni (articolo 5, comma 2);

- individua le eventuali funzioni del consiglio di amministrazione, aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalla legge (articolo 6, comma 2) e quelle del presidente del consiglio di amministrazione, aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalla legge e demandategli dai regolamenti (articolo 6, comma 3); a questo proposito si segnala la necessità che lo statuto individui – non avendo operato la legge la scelta – l'organo titolare della competenza residuale, al quale spetteranno i compiti non attribuiti specificatamente da legge e statuto, pur tenendo conto dell'ulteriore rinvio, operato dall'articolo 10, comma 2, al regolamento di contabilità, che può attribuire ulteriori competenze, ma solo di natura gestionale;

- prevede l'eventuale presenza del vicepresidente (articolo 6, comma 4), ma comunque, qualora non preveda il vicepresidente, lo statuto dovrà farsi carico dell'individuazione del soggetto che disponga di funzioni vicarie, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e dell'indicazione delle procedure per provvedere alla sostituzione degli amministratori e della determinazione dei quorum per la validità delle sedute e del voto del consiglio di amministrazione;

- consente alle aziende dotate di una ricettività non superiore a sessanta posti, in deroga al principio di separazione delle funzioni, che i regolamenti attribuiscono al presidente ovvero al consiglio di amministrazione il potere di emanare atti di natura gestionale (articolo 6, comma 5);

- deve prevedere un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni (articolo 5, comma 2, lettera a);

- stabilisce l'eventuale gratuità della carica di amministratore (articolo 5, comma 2, lettera b), nonché la misura dell'indennità e dei gettoni di presenza, entro il limite della misura massima

delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori determinata con deliberazione della Giunta regionale (articolo 5, comma 6);

- prevede inoltre che gli enti locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori dell'azienda abbiano il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti (articolo 5, comma 2, lettera c);
- definisce i criteri di nomina del direttore generale (articolo 8, comma 1);
- prevede le forme di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (articolo 11, comma 1), ed ha facoltà di prevedere il controllo di gestione (articolo 10, comma 2, lettera b);
- garantisce, infine, l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro (articolo 12, comma 3).

Poiché lo statuto dell'azienda è un documento avente contenuto normativo, si consiglia vivamente di attenersi ad alcune regole che possano agevolarne la lettura e, soprattutto, le eventuali future modifiche: si tratta, sotto il profilo formale, del rispetto delle regole per la redazione dei testi normativi adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia e reperibili, oltre che sul sito intranet (ad accessibilità limitata) <http://intranet-eellfvg.regione.fvg.it/>, anche sul sito internet <http://www.consiglio.regione.toscana.it/oli/Manuale/drafting.asp>, nonché sotto il profilo più sostanziale di evitare di ripetere nello statuto il dettato normativo già presente nella legge (la LR n. 19/2003 come altre leggi), sia in quanto ciò è inutile, poiché il precetto normativo è già contenuto nella legge, sia in quanto si tratta di una pratica potenzialmente dannosa poiché, nel caso di successive modifiche della legge, pone lo statuto in contrasto con essa.

Occorre segnalare che, in conseguenza del nuovo ordinamento, a decorrere dalla entrata in vigore della LR n. 19/2003, non sono più ammissibili modifiche degli statuti delle istituzioni che non siano dirette alla trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di natura privata, ovvero finalizzate a consentirne la soppressione, ai sensi della presente legge.

Ciò non toglie che, poiché la nuova normativa si rivolge alle aziende non ancora costituite, le attuali istituzioni continuino ad applicare la normativa che le riguarda, in quanto compatibile con l'obiettivo, per tutte, della trasformazione, da attuare nel più breve tempo possibile.

ULTERIORE NORMATIVA APPLICABILE

Infine, per completezza, tenuto conto che il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, reca una disciplina che fa riferimento a materie tuttora rientranti nella competenza statale, è parso opportuno richiamare, a titolo esemplificativo, tali fattispecie:

- articolo 4, comma 4, in materia di esenzioni fiscali. Si segnala che la disposizione è stata modificata dall'articolo 2, comma 24, della legge finanziaria dello Stato per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) che ha prorogato al 31 dicembre 2005 le agevolazioni fiscali per la trasformazione delle istituzioni in aziende o in persone giuridiche private;
- articolo 4, comma 6, relativo alle modifiche apportate alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

- articolo 4, comma 7, concernente l'estensione della disciplina delle erogazioni liberali previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 131, alle istituzioni riordinate in aziende di servizi;
- articolo 5, comma 8, relativo all'applicazione alle istituzioni riordinate in aziende di servizi delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione;
- articolo 12, comma 3, concernente la previsione che i beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscano patrimonio indisponibile delle stesse, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile;
- articolo 13, comma 5, concernente l'esenzione da ogni onere relativo a imposte e tasse dei trasferimenti di beni a favore delle aziende di servizi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti.

Nell'auspicare che la presente nota esplicativa fornisca alle istituzioni che si accingono alla trasformazione un utile strumento nell'applicazione della LR n. 19/2003 e nell'assicurare che gli uffici della Direzione regionale sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, è gradito porgere distinti saluti.

Il Direttore regionale sostituto: dott.ssa Gabriella Di Blas.

3. Ipotesi di statuto di azienda pubblica di servizi alla persona, elaborata dal Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, e diffusa all'A.R.E.A., con nota datata 20 ottobre 2004, protocollo n. 20178/1.9.7, ed a tutte le II.PP.A.B., con nota datata 6 dicembre 2004, protocollo n. 23135/1.9.7

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Denominazione, sede, origine)

1. Il/La ... (*denominazione dell'azienda*), di seguito denominata "Azienda", è un'azienda pubblica di servizi alla persona. La sua sede legale è sita in ... (*comune sede dell'azienda*).
2. L'Azienda nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione dell'I.P.A.B. ... (*denominazione dell'I.P.A.B.*) in attuazione della LR 11 dicembre 2003, n. 19.

Articolo 2
(Scopi istituzionali)

1. L'Azienda persegue i fini socio assistenziali (*e socio sanitari*) svolgendo le seguenti attività:

- a) ...;
- b) ...;
- c) ...;

2. I servizi dell'Azienda svolgono la loro attività nell'ambito territoriale de_

(*ex.: Qualora se ne presenti l'opportunità senza compromettere i servizi resi nell'ambito territoriale d'origine, l'attività dell'azienda può estendersi a ...*) (ART. 3.4 LR n. 19/2003)

Articolo 3
(Mezzi)

1. Le risorse dell'Azienda sono destinate, direttamente e indirettamente, al raggiungimento delle finalità istituzionali, alla realizzazione delle quali si provvede con l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio, nonché con i proventi derivanti da:

- a) ...;
- b) ...;

CAPO II

ORGANI

Articolo 4

(Composizione e nomina del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è formato da componenti, ivi compreso il presidente, così nominati (*en.: o eletti*):
 - a) n. da;
 - b) n. da;
 - c) n. da;
 - d) (*en.: n., quale/i componente/i di diritto, nella persona di*).
2. I componenti del consiglio di amministrazione devono disporre dei requisiti necessari per l'elezione a consigliere comunale. (ART. 4.2 LR n. 19/2003)
3. (*en.: non possono assumere la carica di amministratore*) (ART. 4.2 LR n. 19/2003)
4. Il mandato del consiglio di amministrazione ha durata (*massima quinquennale*). (*en.: I consiglieri nominati o designati da enti pubblici non possono restare in carica per più di tre mandati.*) (ART. 5.2 LR n. 19/2003)
5. (*en.: La carica di amministratore è gratuita.*) (Art. 5.5, lett. b, LR n. 19/2003)
6. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese vive di viaggio sostenute (*oppure: l'indennità di missione con le modalità previste per gli amministratori degli enti locali*) per la partecipazione ad attività nell'interesse dell'Azienda.
7. Il consigliere nominato in sostituzione di altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo, rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il predecessore.

Articolo 5

(Decadenza e revoca degli amministratori)

1. I componenti il consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per alle sedute, decadono dalla carica.
2. La decadenza degli amministratori è altresì disposta dal consiglio di amministrazione per loro gravi violazioni di legge e del presente statuto, e in particolare:
 - a) per gravi e reiterate irregolarità nell'assolvimento del mandato;
 - b) per la sussistenza di cause di incompatibilità.
3. la decadenza è disposta dal consiglio di amministrazione previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta. (ART. 7.3 LR n. 19/2003)
4. Gli enti locali e gli altri soggetti (*adattare al caso specifico*) che provvedono alla nomina degli amministratori possono revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti. (ART. 5.5, lettera c, LR n. 19/2003)
5. Successivamente alla decadenza ovvero alla revoca di un amministratore è avviato il procedimento per la relativa sostituzione.

Articolo 6

(Competenze del consiglio di amministrazione)

1. *(ex.: Il consiglio di amministrazione, oltre a svolgere le funzioni attribuitegli dalla legge, provvede a:*
 - a);
 - b) (ART. 6.2 LR n. 19/2003)
2. Il consiglio di amministrazione adotta tutti gli atti di natura non gestionale non attribuiti ad altri organi dell'Azienda.
3. *(ex.: per le aziende dotate di una ricettività non superiore a sessanta posti: attribuzione al consiglio di amministrazione del potere di emanare atti di natura gestionale, da individuare.)* (ART. 6.5 LR n. 19/2003)

Articolo 7

(Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione)

(ART. 4.1 LR n. 19/2003)

1. Il consiglio di amministrazione è costituito nel momento in cui le nomine pervengono all'Azienda ed inizia ad operare a decorrere dalla sua prima seduta.
2. La prima seduta del consiglio di amministrazione è convocata e presieduta dal componente più anziano d'età.
3. Il consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del presidente oppure su richiesta scritta e motivata di(*indicare la quota o il numero*) consiglieri.
4. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio indicato dal consigliere almeno giorni prima della data stabilita per la seduta.
5. La documentazione relativa agli atti posti all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione è posta a disposizione dei consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
6. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri previsti dallo statuto.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli dei consiglieri presenti.
8. Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati qualora vi consentano tutti i componenti del consiglio di amministrazione.
9. Il regolamento per il funzionamento del consiglio di amministrazione integra le norme contenute nel presente capo.

Articolo 8

(Il presidente)

1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima seduta dell'organo.
(oppure l'articolo 3, comma 1, è opportunamente modificato nel senso che l'ente nomina un consigliere di amministrazione che assume di diritto la carica di presidente)
2. Il presidente, oltre a svolgere le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti, provvede a:

- a);
- b) (ART. 6.3 LR n. 19/2003)

Articolo 9
(Il vicepresidente)

1. Il Vicepresidente è eletto, a maggioranza assoluta, dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. (ART. 6.4 LR n. 19/2003)

(oppure, in alternativa, aggiungere all'articolo 8 un comma 3 del seguente tenore: "In caso di assenza, per qualsiasi motivo, del presidente, ne svolge le funzioni il consigliere più anziano d'età, per il tempo strettamente necessario", nel qual caso viene meno l'articolo 9 sul vicepresidente.)

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 10
(Principi strutturali ed organizzativi)

1. L'amministrazione dell'Azienda si attua mediante un'attività per obiettivi, e deve essere informata ai seguenti principi:
- a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi, oltre che per singoli atti;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Articolo 11
(Organizzazione della struttura)

1. L'organizzazione della struttura, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici tecnici ed amministrativi e servizi sociali ed assistenziali, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. L'Azienda disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione della struttura sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al consiglio di amministrazione e al presidente, e funzione amministrativa, attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. La struttura è organizzata secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze degli utenti, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

5. Le deliberazioni e le determinazioni assunte sono rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'Azienda, da eseguire entro giorni dalla loro adozione, per la durata di giorni, fermo restando il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 12

(Regolamento organizzativo)

1. L'Azienda, attraverso il regolamento organizzativo, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi, e tra questi e il direttore e gli organi dell'Azienda.

2. Con atti regolamentari è determinata la dotazione organica, suddivisa per categorie e profili professionali, e sono disciplinati i requisiti per l'accesso e le modalità di assunzione del personale.

Articolo 13

(Il direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione preferibilmente fra persone, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 8 della LR n. 19/2003, che abbiano maturato la loro esperienza professionale in (*es.: enti pubblici/privati aventi analoghe caratteristiche, ecc.*).

2. Il direttore generale è il responsabile della gestione dell'Azienda e della sua attività amministrativa, adotta in forma di determinazione i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, e gli atti, compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal consiglio di amministrazione, non attribuiti, in forza del regolamento organizzativo ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Il regime di incompatibilità del direttore generale è quello previsto per i direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. Le incompatibilità di cui al comma 3 sono contestate dal consiglio di amministrazione e devono essere rimosse entro i successivi trenta giorni; alla scadenza del predetto termine, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione che provvede contestualmente alla nomina del nuovo direttore generale.

CAPO IV

ORDINAMENTO CONTABILE E PATRIMONIO

Articolo 14

(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda ed i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

2: Le funzioni e le competenze del revisore, la cui durata in carica è di anni (*massimo cinque*) sono definite nel regolamento di contabilità, e sono regolate in apposita convenzione. (ART. 5.5, lett. a, LR n. 19/2003)

Articolo 15

(Controlli)

1. Gli strumenti di controllo interno finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa e contabile sono disciplinati dal regolamento di contabilità, che può prevederne l'organizzazione anche in forma associata con altre aziende o con enti locali. (ART. 10.2, lett. b, LR n. 19/2003)
2. *(en.: previsione del controllo di gestione reso facoltativo dall'ART. 10.2, lett. b, LR n. 19/2003 e che, se previsto, va disciplinato dal regolamento di contabilità)*
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le funzioni di controllo interno sono esercitate dal direttore generale.

Articolo 16

(Patrimonio)

1. L'Azienda è titolare di un proprio patrimonio contabilizzato in appositi inventari.
2. La destinazione dei beni mobili ed immobili con appositi provvedimenti ad un pubblico servizio ne determina l'indisponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lett. b), della LR n. 19/2003.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 17

(Carta dei servizi)

1. Gli impegni dell'Azienda nei confronti degli utenti sono definiti nella "Carta dei Servizi", approvata dal consiglio di amministrazione.

Articolo 18

(Norma transitoria)

1. In via di prima applicazione del presente statuto, l'I.P.A.B. "... .. (denominazione)" cura gli adempimenti relativi alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Azienda.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari già adottate dall'I.P.A.B. "... ..".

4. Nota relativa all'attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, sulla trasformazione delle II.PP.A.B. in A.S.P., sulla composizione degli organi amministrativi e sul periodo transitorio, inviata dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali (Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali) inviata in data 11 marzo 2005, protocollo n. 4061/1.10 alle II.PP.A.B. del Friuli Venezia Giulia, all'A.R.E.A. e all'U.N.E.B.A.

Al fine di fornire un contributo che si ritiene utile per la predisposizione degli atti relativi alla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona, si procede a fornire alcuni chiarimenti in ordine alla nomina degli organi di amministrazione delle neo costituite aziende, con particolare riferimento alla fase transitoria intercorrente tra l'emissione del decreto assessorile di approvazione della trasformazione e la nomina stessa.

La legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, prevede, all'articolo 4, comma 1, che le modalità e i criteri di elezione o di nomina degli organi di amministrazione e di direzione siano individuati dagli statuti delle costituenti ASP.

In base alle previsioni dello statuto, quindi, la composizione del Consiglio di amministrazione potrà risultare diversa dall'ultima vigente. In ogni caso, a seguito della trasformazione, sarà necessario procedere a nuove nomine, trattandosi di una successione fra enti.

Poiché, salva diversa previsione, il decreto assessorile produce i suoi effetti dalla data di apposizione della firma dell'Assessore competente, gli organi di governo della preesistente IPAB dovranno considerarsi decaduti a decorrere da tale data.

Per espletare le procedure di nomina dei nuovi organi, tuttavia, ai sensi del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con legge 15 luglio 1994, n. 444, gli organi scaduti opereranno in regime di *prorogatio*, per un periodo comunque non superiore a quarantacinque giorni, durante il quale potranno *“adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità”*.

Stante l'esiguità del termine, può profilarsi il rischio concreto che le nomine non vengano effettuate con sufficiente tempestività. Ove ciò accadesse, non si prospetterebbe altra soluzione che la nomina di un commissario da parte dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Onde evitare che ciò accada, si delineano, essenzialmente, due soluzioni alternative.

In un caso l'IPAB potrà stabilire, con la deliberazione di approvazione dello statuto dell'ASP, di richiedere all'Assessore regionale di fissare un termine di decorrenza per la trasformazione in ASP, diverso e successivo rispetto alla data del decreto di trasformazione. Il termine per la nomina degli organi slitterà, quindi, fino alla data fissata, potendosi, nel frattempo, dare corso ai relativi procedimenti.

Vi è, inoltre, la possibilità di conservare transitoriamente gli organi dell'IPAB, senza differire la data di trasformazione in ASP. Saranno, allora, gli organi dell'IPAB a curare presso i

soggetti competenti gli adempimenti necessari per la nomina dei nuovi amministratori. Anche in questo caso sarà necessario che nella deliberazione di approvazione dello statuto dell'ASP si richieda all'Assessore regionale di fissare uno specifico termine per la nomina dei nuovi organi (e la proroga degli attuali), proponendone uno idoneo.

In entrambe le ipotesi sarà il decreto assessorile ad indicare la data di trasformazione in ASP o il termine previsto per la nomina dei nuovi organi, in base alle indicazioni fornite dagli stessi soggetti trasformandi.

Si raccomanda, pertanto, di valutare le ipotesi prospettate al fine di optare per la soluzione che sarà ritenuta più confacente alle esigenze dell'istituzione, dandone comunicazione a questa Direzione centrale, contestualmente alla trasmissione dello statuto proposto, ai fini di consentirne una tempestiva approvazione.

Si ritiene preferibile che le scelte di cui sopra non siano contenute nel testo dello statuto, riguardando esclusivamente una disciplina della fase transitoria della trasformazione, che trova idonea collocazione nel decreto assessorile.

Il Direttore del Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali:
dott. Gianfranco Spagnul

Le II.PP.A.B. del Friuli Venezia Giulia

Sommario

1. Le II.PP.A.B. del Friuli Venezia Giulia
2. II.PP.A.B. operanti in provincia di Gorizia
3. II.PP.A.B. operanti in provincia di Pordenone
4. II.PP.A.B. operanti in provincia di Trieste
5. II.PP.A.B. operanti in provincia di Udine
6. Elenco delle II.PP.A.B. dichiarate estinte con decreto del Direttore del Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali
7. Elenco delle II.PP.A.B. che hanno ottenuto la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990
8. Elenco delle II.PP.A.B. depubblicizzate e trasformate in fondazioni di diritto privato ai sensi del Capo IV della legge regionale n. 19 del 2003
9. Aziende pubbliche di servizi alla persona (Capo III della legge regionale n. 19 del 2003)

1. Le II.PP.A.B. del Friuli Venezia Giulia*

Alla data del 15 marzo 2005, le II.PP.A.B. operanti in Friuli Venezia Giulia sono complessivamente 43, distribuite nei seguenti settori di attività:

- educativi assistenziali (n. 2 istituzioni);
- assistenza all'infanzia (n. 5 istituzioni);
- assistenza agli anziani in casa di riposo (n. 19 istituzioni);
- diversi, quali: l'assegnazione di borse di studio, convitto ed istruzione professionale per i giovani, servizi culturali e ricreative, soccorso economico a persone o famiglie indigenti ecc. (n. 17 istituzioni).

Dal punto di vista territoriale la concentrazione maggiore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si registra in provincia di Udine (n. 20 istituzioni,); seguono: la provincia di Pordenone (n. 12 istituzioni), la provincia di Trieste (n. 8 istituzioni) e la provincia di Gorizia (n. 3 istituzioni).

Da notare la ragguardevole presenza di istituzioni per l'assistenza agli anziani in casa di riposo.

Informazioni aggiornate sulle II.PP.A.B. e sulle A.S.P. del Friuli Venezia Giulia
si possono reperire nel sito Internet della Regione all'indirizzo:

www.regione.fvg.it/autloc/autloc.htm

<i>Settori di attività</i>	<i>Provincia Gorizia</i>	<i>Provincia Pordenone</i>	<i>Provincia Trieste</i>	<i>Provincia Udine</i>	Regione FVG
Istituti educativi assistenziali	1			1	2
Asili infantili		1		4	5
Case di riposo		9	1	10	20
Attività assistenziali diverse	2	2	7	5	16
Totale	3	12	8	20	43

* Dati aggiornati al 15 marzo 2005.

2. II.PP.A.B. operanti in provincia di Gorizia

ISTITUTI EDUCATIVI ASSISTENZIALI

1. Istituto “Adele Cerruti” – Villa Russiz – Capriva del Friuli (GO)

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DIVERSE

1. Fondazione “Matilde Vollat” - Gorizia
2. Associazione di pubblica assistenza “Croce Verde Goriziana” - Gorizia

Istituto "Adele Cerruti" – Villa Russiz

Capriva del Friuli (GO)
Russiz Inferiore n. 5
Tel. 0481 – 80047

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 31 del 29 luglio 1999, pubblicato nel BUR n. 33 del 18 agosto 1999

ATTIVITÀ

Assistenza ed istruzione ai minori

AMMINISTRATORI

Stefanutti	Silvano	(Presidente)
Brumat	Luigi	
Vio	Stefano	
Barchetta	Gianni	
Cuzzit	Romeo	
Nanut	Ervino	
Turus	Mauro	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 7 componenti, di cui 2 nominati dall'Assessore regionale per le autonomie locali, 1 nominato dal comune di Capriva del Friuli, 1 nominato dal Provveditore agli studi di Gorizia; 1 nominato dalla Provincia di Gorizia, 1 nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Il Presidente è nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali

SEGRETARIO

Domenico Degano

Fondazione "Matilde Vollat"

Gorizia

P.za Municipio

Recapito: Casa di riposo Villa Verde, Via della Bona n. 15

Tel. 0481 – 33365 int. 254 (lunedì, mercoledì e giovedì)

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 28 del 30 giugno 1999, pubblicato nel BUR n. 29 del 21 luglio 1999

ATTIVITÀ

Assegnazione borse di studio

AMMINISTRATORI

Sclauzero Edgardo (Presidente)

Maniscalco Antonio

Sammartini Maria Lucia

Ristits mons. Luigi

Comolli Paolo

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, di cui 2 nominati dal Sindaco di Gorizia, 1 nominato dal Presidente della Provincia di Gorizia, 1 nominato dal Provveditore agli studi di Gorizia, 1 nominato dall'Arcivescovo di Gorizia

Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Maria Lucia Sammartini

Associazione di pubblica assistenza "Croce Verde Goriziana"

Gorizia
Via Crispi n. 7/B
Tel. 0481 - 531313

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 37 del 5 settembre 1990, pubblicato nel BUR n. 141 del 30 novembre 1990

ATTIVITÀ

Servizio di soccorso e trasporto infermi

AMMINISTRATORI

Furlan Arbo	Bruna	(Presidente)
Zotter	Dino	
Musulini	Eugenio	
Furlani	Paolo	
Lo Re	Anita	
Zanelli	Sergio	
Zotter	Gianfranco	
Sussic	Luciano	
Brainik	Boris	
Lo Re	Beniamino	
Zotter	Luca	
Beltrami	Giuseppe	
Merni	Mario	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 15 componenti, di cui 12 eletti dall'Assemblea generale dei soci, 1 nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali, 1 nominato dal Consiglio comunale di Gorizia, 1 nominato dalla Cassa di Risparmio di Gorizia

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Un componente del Consiglio di amministrazione a rotazione

NOTA

È in corso la surroga di due Consiglieri

3. II.PP.A.B. operanti in provincia di Pordenone

ASILI INFANTILI

1. Asilo infantile “Giovanni Giol” – Vigonovo di Fontanafredda (PN)

CASE DI RIPOSO

1. Casa di riposo di Cavasso Nuovo e Fanna – Cavasso Nuovo (PN)
2. Casa di assistenza e riposo “Daniele Moro” – Morsano al Tagliamento (PN)
3. Fondazione “Cesare ed Agnese Carnera” – Sequals (PN)
4. Casa di riposo – Spilimbergo (PN)
5. Casa di riposo “Fondazione Opera Colledani-Bulian” – Valvasone (PN)
6. Istituzione “Solidarietà” – Azzano Decimo (PN)
7. Istituzione “Casa Lucia” – Pasiano di Pordenone (PN)
8. Casa per anziani “Umberto I” - Pordenone
9. Casa di riposo – Cordenons (PN)

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DIVERSE

1. Fondazione “Carlo Di Giulian” – Arba (PN)
2. Fondazione “Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida” – Polcenigo (PN)

Asilo infantile "Giovanni Giol"

Fontanafredda (PN)
(Fraz. Vigonovo)
Via Giol n. 38
Tel. 0434 - 99186

STATUTO

Approvato con R.D. 4 aprile 1939

ATTIVITÀ

Assistenza ai minori in scuola materna

AMMINISTRATORI

Pusiol	Giuseppe	(Presidente)
Ortolan	Daniele	
Giol	Franco	
Colombera	Luigina	
Foscarini	Valeria	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 5 componenti, nominati dal Sindaco di Fontanafredda

Il Presidente è nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali fra i componenti del Consiglio di amministrazione.

SEGRETARIO

Dino Ceolin

Casa di riposo di Cavasso Nuovo (PN) e Fanna (PN)

Cavasso Nuovo (PN)
Via Vittorio Veneto n. 91
Tel. e Fax: 0427 – 77248
E-mail: caripcav.ragioneria@libero.it

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 11 del 19 marzo 1999, pubblicato nel BUR n. 17 del 28 aprile 1999

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani

AMMINISTRATORI

Beacco	Danilo	(Presidente)
Mattiuz	Ezio	
Tomizza	Ennio	
Medizza	Romano	
Giurissevich	Anton	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, nominati dal Consiglio comunale di Cavasso Nuovo e dal Consiglio comunale di Fanna, in ragione di 2 e di 3 consiglieri, alternativamente ad ogni rinnovo del Consiglio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti di espressione del Consiglio comunale cui compete la nomina di 2 soli consiglieri.

SEGRETARIO

Ludovico Cafaro

Casa di assistenza e riposo “Daniele Moro”

Morsano al Tagliamento (PN)

Via Roma n. 27

Tel. 0434 – 697046

Fax 0434 - 696057

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 4 del 14 marzo 2002, pubblicato nel BUR n. 14 del 3 aprile 2002

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani

AMMINISTRATORI

Barei Stefano (Presidente)

Pellarin Annalisa

Milan Vinicio

Bianchi Giorgio

Del Zotto Claudio

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, nominati dal Sindaco di Morsano al Tagliamento

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti

SEGRETARIO

In corso di nomina

Fondazione "Cesare ed Agnese Carnera"

Sequals (PN)

P.za Municipio n. 2

Tel.: 0427 – 93015

Fax: 0427 - 938855

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 33 del 17 maggio 1978, pubblicato nel BUR n. 64 del 17 luglio 1978

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani

AMMINISTRATORI

Cristofoli Giorgio (Presidente)

Didonè don Dino

Rossi Dirce

Tossut Loris

Scalco Giovanni

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, di cui 2 nominati dal Consiglio comunale di Sequals (1 di espressione della maggioranza e 1 della minoranza), 2 dal Consiglio comunale di Sequals su un elenco di nominativi proposto dall'Ordinario diocesano, 1 dal Parroco pro tempore di Sequals o da persona di sua fiducia.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Gianpietro Benedetti

Casa di riposo di Spilimbergo

Spilimbergo (PN)
Viale Barbacane n. 21
Tel.: 0427 – 50878

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 2 del 2 febbraio 1998,
pubblicato nel BUR n. 11 del 18 marzo 1998

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani.

AMMINISTRATORI

Pellis	Marina	(Presidente)
Leonarduzzi	Patrizia	
Millin	Pietro	
Paliaga	Bruno	
Rigutti	Fabio	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, nominati dal Sindaco di Spilimbergo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Ludovico Cafaro

Casa di riposo "Fondazione Opera Colledani-Bulian"

Valvasone (PN)
Borgo S. Antonio n. 8
Tel.: 0434 - 899390

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 42 del 30 settembre 1998, pubblicato nel BUR n. 45 dell'11 novembre 1998.

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani.

AMMINISTRATORI

Montico	Luigi	(Presidente)
Bertoia	William	
Burelli	Franco	
Pancino	Elver	
Tonelli	Daniela	
Maurmair	Markus	
Pighin	Alberto	
Cozzi	Marisa	
Viola	Sidonia	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 9 componenti, di cui 4 nominati dal Consiglio comunale di Valvasone, 4 nominati dal Consiglio comunale di Arzene e 1 nominato dal Consiglio comunale di Clauzetto.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Maria Anna Leonarduzzi

Istituzione "Solidarietà"

Azzano Decimo (PN)

Pza Libertà n. 1

Tel.: 0434 – 631052

Fax: 0434 - 640182

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 22 del 23 luglio 1996, pubblicato nel BUR n. 33 del 14 agosto 1996

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani in casa di riposo.

AMMINISTRATORI

Bortolotti Enzo (Presidente)

Bottos Natalino

Liut Franco

Panontin Paolo

Bedin Claudio

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, di cui 1 nominato dal Sindaco di Azzano Decimo, 1 nominato dal Sindaco di Fiume Veneto, 1 nominato dal Sindaco di Chions, 1 nominato dal Sindaco di Pravisdomini, 1 nominato dalla Banca di credito cooperativo pordenonese

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti

SEGRETARIO

Giorgio Lorenzon

Istituzione "Casa Lucia"

Pasiano di Pordenone (PN)
Via Roma n. 50
Tel.: 0434 -628267

Sede amministrativa distaccata a Prata di Pordenone, Via Roma n. 33, Tel.: 0434 – 620025, Fax:
0434 - 610457

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 30 del 29 luglio 1999,
pubblicato nel BUR n. 33 del 18 agosto 1999

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani in casa di riposo.

AMMINISTRATORI

Ronchese	Omero	(Presidente)
Concina	mons. Livio	
Roman	Pietro	
Carniel	Bruno	
Tono	Flavio	
Pase	Monica	
Consorti	Antonio	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 7 componenti, di cui 2 nominati dal Sindaco di Brugnera (1 su indicazione dei capigruppo consiliari), 2 nominati dal Sindaco di Pasiano di Pordenone (1 su indicazione dei capigruppo consiliari), 2 nominati dal Sindaco di Prata di Pordenone (1 su indicazione dei capigruppo consiliari), 1 nominato dall'Ordinario diocesano, o suo delegato, per conto della Parrocchia di San Paolo Apostolo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Dino Del Tedesco

Casa per anziani "Umberto I"

Pordenone
Pza della Motta n. 12
Tel.: 0434 – 521250-58-59

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 17 del 2 settembre 2002, pubblicato nel BUR n. 38 del 18 settembre 2002

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani.

AMMINISTRATORI

Brigida	Raffaele	(Presidente)
Dolcet	Bruno	
Capoduro	Domenico	
Del Ben	Luciano	
Bortolossi	Nives	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, scelti fra i residenti della provincia di Pordenone, di cui 2 nominati dal Comune di Pordenone, 1 nominato dalla Provincia di Pordenone, 1 rappresentante dell'Associazione italiana fra anziani (A.I.F.A.), 1 rappresentante dell'Associazione nazionale lavoratori anziani (A.N.L.A.).

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Gianni Martin

DIRETTORE

Rosa Saccotelli

Casa di riposo di Cordenons

Cordenons (PN)
Via Cervel n. 58
Tel.: 0434 – 930440
Fax: 0434 – 580334

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 33 del 29 settembre 1997, pubblicato nel BUR n. 44 del 29 ottobre 1997

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani in casa di riposo

AMMINISTRATORI

Lezzelle	Giuseppe	(Presidente)
Lovisa	Giorgio	
Cozzarin	Gianfranco	
Giust	Sandra	
Micco	Walter	
Nottola	Luciano	
Vivian	Sabrina	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 7 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco di Cordenons

SEGRETARIO

Biagio Pinnavaria

Fondazione "Carlo Di Giulian"

Arba (PN)
Pza IV Novembre n. 9
Tel.: 0427 - 93034

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 71 del 18 agosto 1983, pubblicato nel BUR n. 102 del 30 settembre 1983

ATTIVITÀ

Convitto ed istruzione professionale per i giovani.

AMMINISTRATORI

Rigutto	Aldo Ermanno	(Presidente)
Di Michiel	Mario	
Bot	Pierangelo	
David	Davide	
Dinon	Donato	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, di cui 1 discendente in linea diretta dal fondatore o, in mancanza, 1 congiunto entro il secondo grado di parentela o, in mancanza, 1 componente di nomina dell'Assessore regionale per le autonomie locali, il Parroco di Arba o suo delegato (componente di diritto), 1 componente nominato dal Consiglio comunale di Arba, 1 rappresentante della Provincia di Pordenone, 1 rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Pordenone

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Davide Sartor

Fondazione "Ing. Luigi Bazzi e madre Ida"

Polcenigo (PN)
c/o Municipio
Via S. Michele n. 54
Tel.: 0434 - 74001

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 66 del 4 giugno 1986, pubblicato nel BUR n. 76 del 30 luglio 1986

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani – gestione della casa di riposo.

AMMINISTRATORI

De Val	Giuseppe	(Presidente)
Perut	Claudio	
Franco	Emilio	
Donazzon Giblano	Roberto	
Bet	Ilvano	
Rovere	Antonio	
Colò	Anita Teresa	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 7 componenti, di cui 3 eletti dal Consiglio comunale di Polcenigo fra i suoi membri, 3 nominati dalle categorie beneficiarie, sentite le rispettive associazioni, l'assessore comunale delegato all'assistenza (componente di diritto).

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Arturo Cappello

NOTA

In data 3-2-2005 il Presidente Giuseppe De Val ha rassegnato le proprie dimissioni.

4. II.PP.A.B. operanti in provincia di Trieste

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DIVERSE

1. Istituto regionale “Rittmeyer” per i Ciechi - Trieste
2. Associazione “Pro senectute” - Trieste
3. Pio Istituto “Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo” - Trieste
4. Pia Fondazione “Scaramangà” - Trieste
5. Fondazione “Mario Morpurgo Nilma” - Trieste
6. Fondazione di assistenza sociale “Matilde Colonna dei Principi di Stigliano” - Trieste
7. Fondazione filantropica “Ananian” - Trieste

CASE DI RIPOSO

1. Istituto Triestino per Interventi Sociali e Fondazioni riunite – I.T.I.S. – Trieste

Istituto regionale "Rittmeyer" per i Ciechi

Trieste
Viale Miramare n. 119
Tel.: 040 – 4198911
Fax: 040 - 422803

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 40 del 4 ottobre 1999, pubblicato nel BUR n. 42 del 20 ottobre 1999.

ATTIVITÀ

Assistenza, in varie forme, ai minorati della vista.

AMMINISTRATORI

Perfler	Hubert	(Presidente)
Bonetta	Fabio	
Brancati	Mario	
Pagura	Silvano	
Tomasetig	Armando	
Sossi	Andrea	
Rocktaschel	Ralph	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 7 componenti, di cui 1 nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 1 nominato dal Comune di Trieste, 1 nominato dall'Unione Province Italiane (U.P.I.) del Friuli Venezia Giulia, 2 nominati dall'Unione Italiana Ciechi, 1 nominato dalla Comunità Evangelica Elvetica, 1 nominato dalla Comunità Evangelica Augustana.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Andrea Fortunato

Associazione "Pro Senectute" Trieste

Trieste

Via Valdirivo n. 11

Tel.: 040 – 364154 – 365110

Fax: 040 – 661102

E-mail: p.s.segretario@prosenectutets.191.it

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 11 del 15 aprile 2002, pubblicato nel BUR n. 19 dell'8 maggio 2002

ATTIVITÀ

Servizi socio-assistenziali e culturali rivolti agli anziani.

AMMINISTRATORI

Caratti	Enrico	(Presidente)
Pison	Tullio	
Maslo Tagliaferro	Nives	
Sicora	Alessandro	
Dardi	Guido	
Regattieri	Celestino	
Fragiacomo	Paolo	
Gregori	Pierpaolo	
Pertot	Pietro	
Realini	Rosa Enrica	
Trobis	Mariagrazia	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 11 componenti eletti dall'Assemblea generale dei soci.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Deborah Marizza

Pio Istituto "Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo"

Trieste
Via Soncini n. 30
Tel. e Fax: 040 – 824833

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 27 del 19 settembre 2000, pubblicato nel BUR n. 40 del 4 ottobre 2000

ATTIVITÀ

Assegnazione abitazioni a persone e famiglie bisognose residenti in Trieste.

AMMINISTRATORI

Petronio in Sampietro	Lori	(Presidente)
Mazzi	Alberto	
Tamaro	Fulvio	
D'Ambrosio	Claudia	
Gobbo	Ennio	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, di cui 2 nominati dal Comune di Trieste, 1 nominato dall'A.T.E.R. della provincia di Trieste, 1 nominato dall'Istituto Triestino per Interventi Sociali (I.T.I.S.)

Il Presidente è nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

SEGRETARIO

Daniele Damele

Pia Fondazione "Scaramangà"

Trieste

Riva Tre Novembre n. 7

Tel.: 040 – 631585 - 43352

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 12 del 14 maggio 2002, pubblicato nel BUR n. 22 del 29 maggio 2002

ATTIVITÀ

Assistenza giovani donne e famiglie in stato di bisogno

AMMINISTRATORI

Grandi Giampaolo (Presidente)

Cuccagna Alessandro

Pantarrotas Evangelo

Pappas Menelao

Von Seemann Siegfried

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, di cui 2 nominati dal Sindaco di Trieste, 1 nominato dalla Comunità greco-orientale di Trieste, 1 membro della famiglia del fondatore

Il Presidente è nominato dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato.

SEGRETARIO

Alessandro Sicora

Fondazione "Mario Morpurgo Nilma"

Trieste

Via Imbriani n. 5

Tel.: 040 – 636114 (martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00)

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 52 del 20 novembre 1998, pubblicato nel BUR n. 1 del 7 gennaio 1999

ATTIVITÀ

Soccorso economico a famiglie indigenti.

AMMINISTRATORI

Guercio Renato (Presidente)

Debelli Aldo

Kulterer Paolo

Loppel Paternolli Maria Novella

Ruaro Giulia Paola

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, di cui 4 nominati dal Comune di Trieste, 1 nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Trieste

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Ruggero Giannetti

Fondazione di assistenza sociale “Matilde Colonna dei Principi di Stigliano”

Trieste

c/o Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”

Via Farneto n. 3

Tel.: 040 – 399111

Fax: 040 – 3995635

STATUTO

Approvato con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali n. 4 del 15 febbraio 1999, pubblicato nel BUR n. 14 del 7 aprile 1999

ATTIVITÀ

Assistenza agli ammalati in stato di povertà.

AMMINISTRATORI

Di Tora	Paolo	(Presidente)
Stenni	Marco	
Nicolini	Pia	
Totaro	Luisa	
Zanatta	Daniela	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, di cui 3 nominati dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, 2 nominati dal Sindaco di Trieste.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti

SEGRETARIO

Pia Nicolini (Tel.: 040 – 3995619)

Fondazione filantropica "Ananian"

Trieste
Via Pascoli n. 31
Tel.: 040 – 3736210

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 24 del 5 settembre 2001, pubblicato nel BUR n. 39 del 26 settembre 2001

ATTIVITÀ

Sostegno ai giovani studenti della scuola superiore e dell'Università.

AMMINISTRATORI

Zucco	Giorgio	(Presidente)
Zanmarchi	Sergio	
Sbisà	Paolo	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 3 componenti, di cui 1 nominato dalla Conferenza dei garanti, 1 nominato dalla Conferenza dei benemeriti, 1 nominato dal Comune di Trieste

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Eleonora Brischia

Istituto Triestino per Interventi Sociali e Fondazioni riunite (I.T.I.S.)

Trieste

Via Pascoli n. 31

Tel.: 040 – 3736210

Fax: 040 – 3736220

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 29 del 13 ottobre 2000, pubblicato nel BUR n. 42 del 18 ottobre 2000

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani in casa di riposo.

AMMINISTRATORI

Palmieri	Elio	(Presidente)
Toigo	Gabriele	
Camber	Piero	
Decarli	Roberto	
Porro	Salvatore	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, di cui 2 nominati dal Comune di Trieste, 1 nominato dalla Provincia di Trieste, 1 nominato dall'Università degli studi di Trieste.

Il Presidente è nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

SEGRETARIO

Fabio Bonetta

5. II.PP.A.B. operanti in provincia di Udine

ASILI INFANTILI

1. Fondazione “Casa De Senibus” – Aiello del Friuli (UD)
2. Fondazione “Luigi Ridolfo” – Trasaghis (UD)
3. Asilo infantile “Rosa De Egregis Gaspari” – Latisana (UD)

ISTITUTI EDUCATIVI ASSISTENZIALI

1. Istituto Renati (già Casa della Carità ed Orfanotrofio) - Udine

CASE DI RIPOSO

1. Casa di ricovero “Umberto I” – Latisana (UD)
2. Fondazione “Emilia Muner de Giudici” – Pradamano (UD)
3. Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro – Paluzza (UD)
4. Casa di ricovero “Giovanni Chiabà” – San Giorgio di Nogaro (UD)
5. Casa di riposo “Giuseppe Sirch” – San Pietro al Natisone (UD)
6. Casa di riposo “Opera Pia Coianiz” – Tarcento (UD)
7. Casa di riposo della Carnia – Tomazzo (UD)
8. Istituto geriatrico e di assistenza - Udine
9. Casa di riposo – Palmanova (UD)
10. Pio Istituto Elemosiniere – Venzone (UD)

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DIVERSE

1. Centro ricreativo, culturale e sociale “Giusto Caenazzo” – Povoletto (UD)
2. Fondazione “Anna vedova Sissul” – Aquileia (UD)
3. Legato Bartolini - Udine
4. Fondazione “Nob. Dott. Giuseppe Tullio” - Udine
5. Enti morali “Opera Pia Vipau”, “Opera Pia Dardi Balthassar”, legato De Lepre, legato Pera – Cividale del Friuli (UD)
6. Enti morali “Opera Pia Rizzi” – Cividale del Friuli (UD)

Fondazione "Casa De Senibus"

Aiello del Friuli (UD)
(Fraz. Ioannis)
c/o Municipio
Via 24 Maggio n. 12
Tel.: 0431 - 999713

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 59 del 4 luglio 1983, pubblicato nel BUR n. 96 del 7 settembre 1983

ATTIVITÀ

Assistenza ai minori in scuola materna.

AMMINISTRATORI

Gregorat	Cristina	(Presidente)
Romano	Claudia	
Blanch	Stefano	
Avian	Valeria	
Gregorat	Rosi	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, eletti dai capifamiglia della frazione di Ioannis e nominati dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Il segretario comunale di Aiello del Friuli (attualmente Flavio Seculin)

Asilo infantile Fondazione “Luigi Ridolfo”

Trasaghis (UD)
(Fraz. Avasinis)
Via dell’Asilo
Tel.: 0432 – 984138 – 984155

STATUTO

Approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 20151/SG/2-303-9 del 14 novembre 1966, pubblicato nel BUR n. 6 del 14 febbraio 1967

ATTIVITÀ

Assistenza ed istruzione ai minori in scuola materna.

AMMINISTRATORI

Di Doi	Fabrizio	(Presidente)
Rodaro	Elena	
Rodaro	Giovanni	
Rodaro	Pietro	
De Prato	Giovanni	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, eletti dai capifamiglia della frazione di Avasinis che risultino iscritti all’anagrafe, come residenti nella frazione da oltre cinque anni.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Giovanni Rodaro

Asilo infantile “Rosa De Egregis Gaspari”

Latisana (UD)
Via E. De Gaspari
Tel.: 0431 - 50114

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 28 del 19 settembre 2000, pubblicato nel BUR n. 40 del 4 ottobre 2000

ATTIVITÀ

Assistenza ai minori in scuola materna.

AMMINISTRATORI

Fantin	Rita	(Presidente)
Bandiziol	Maurizio	
Carillo	Stefano	
Pitton	Denisa	
Della Negra	Mauro	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco di Latisana.

SEGRETARIO

Andrea Codarin

Istituto Renati

Udine
Via Tomadini n. 5
Tel. e Fax: 0432 - 501864

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 21 del 29 agosto 2001, pubblicato nel BUR n. 38 del 19 settembre 2001.

ATTIVITÀ

Assistenza ed istruzione ai bambini di età prescolare e scolare, ai ragazzi e ai giovani di entrambi i sessi che si trovino in condizione di povertà sociale

AMMINISTRATORI

Illusi	Fabio	(Presidente)
Mascarin	Andrea	
Pian	Otello	
Viscovich	Angelo	
Zilli	Alberto	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco di Udine.

SEGRETARIO (DIRETTORE)

Renata Qualizza

Casa di ricovero "Umberto I"

Latisana (UD)
Via Sabbionera n. 103
Tel.: 0431 – 50202
Fax: 0431 - 512480

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 42 del 24 novembre 1999, pubblicato nel BUR n. 50 del 15 dicembre 1999

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani.

AMMINISTRATORI

Ambrosio	Gino	(Presidente)
Mauro	Antonino	
Gobessi	Massimo	
Gobbato Sellenati	Claudio	
Galimberti	Carlo	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco di Latisana.

SEGRETARIO

Mara Mosele

Fondazione “Emilia Muner de Giudici”

Pradamano (UD)
(Fraz. Lovaria)
Via della Libertà n. 58

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 23 del 25 maggio 1998, pubblicato nel BUR n. 26 del 1° luglio 1998

ATTIVITÀ

Assistenza anziani in casa di riposo.

AMMINISTRATORI

Corubolo	Paolo	(Presidente)
Morello	Ugo	
Pitassi	Gabriele	
Calabria	Raffaele	
Veritti	Alessandra	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, di cui 3 nominati dall'Azienda ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Udine (1 in rappresentanza degli eredi della donatrice Emilia Muner De giudici), 1 nominato dal Comune di Pradamano, 1 nominato dalla Provincia di Udine

Il Presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i componenti di nomina dell'Azienda ospedaliera “Santa Maria della Misericordia”.

SEGRETARIO

Fulvio Bordignon

Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro

Paluzza (UD)

Via Nazionale n. 31

Tel.: 0433 – 775121 – 775557

Fax: 0433 – 775012 - 775949

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 21 del 22 maggio 2000, pubblicato nel BUR n. 23 del 7 giugno 2000

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani in casa di riposo.

AMMINISTRATORI

Cattelan	Adriano	(Presidente)
Brunetti	Matteo	
Somma	Giovanni Battista	
Ciarocchi	Ada	
Zanier	Gabriella	
Nodale	Modesto	
Di Monte	Franco	
Di Lena	Emilio	
Pellizzotti	Lino	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il consiglio è costituito da 9 componenti, di cui 1 rappresentante del Comune di Paluzza, 1 rappresentante del Comune di Treppo Carnico, 1 rappresentante del Comune di Ligosullo, 1 rappresentante del Comune di Paularo, 1 rappresentante del Comune di Arta Terme, 1 rappresentante del Comune Sutrio, 1 rappresentante del Comune di Cercivento, il Parroco di Paluzza (componente di diritto) e 1 rappresentante della famiglia erede del fondatore Brunetti, nominato dal consiglio comunale di Paluzza (componente di diritto).

Il Presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Antonella Zanier

Casa di ricovero "Giovanni Chiabà"

San Giorgio di Nogaro (UD)
Via Cristofoli n. 18
Uffici amministrativi in via Zorutti n. 22
Tel.: 0431 – 65032
Fax: 0431 – 65085
E-mail: info@gchiaba.191.it

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 47 del 21 ottobre 1998, pubblicato nel BUR n. 47 del 25 novembre 1998

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani.

AMMINISTRATORI

Corso	Daniela	(Presidente)
Cosatto	Flavio	
Pittis	Cristina	
Bivi	Giacomo	
Maturi	Arianna	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, nominati dal Sindaco di San Giorgio di Nogaro

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Girolamo Cani

Casa di riposo "Giuseppe Sirch"

San Pietro al Natisone (UD)

Via del Klancic n. 2

Tel. e Fax: 0432 -727013

E-mail: crsirch@excite.it

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale enti locali n. 41 del 14 luglio 1987, pubblicato nel BUR n. 125 del 20 ottobre 1987

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani.

AMMINISTRATORI

Chiabudini	Giuseppe	(Presidente)
Sirch	Andrea	
Dorgnach	Germana	
Gerussi	don Rinaldo	
Qualizza	don Mario	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il consiglio è costituito da 5 componenti, di cui un rappresentante della famiglia del fondatore (di diritto), il Parroco di San Pietro al Natisone (di diritto), il Parroco di San Leonardo (di diritto), 2 componenti eletti dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni delle Valli di San Pietro e di San Leonardo

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti

SEGRETARIO

Fulvio Bordignon

Casa di riposo "Opera Pia Coianiz"

Tarcento (UD)
Via Coianiz n. 6
Tel.: 0432 – 780711 – 780736

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 36 del 10 novembre 1997, pubblicato nel BUR n. 50 del 10 dicembre 1997

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani.

AMMINISTRATORI

Muzzolini	Alfonso	(Presidente)
Fontana	Margherita	
Sechi	Leila	
Covazzi	Dino	
Cimbaro	Dario	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, compreso il Presidente. 2 componenti sono nominati dal Consiglio comunale di Tarcento, 2 componenti sono nominati dal Parroco pro tempore di San Pietro Apostolo di Tarcento, mentre il Presidente è indicato congiuntamente dai quattro consiglieri nominati come sopra indicato.

SEGRETARIO

Sandro Bruno

Casa di riposo della Carnia

Tolmezzo
Via Morgagni n. 5
Tel.: 0433 – 481611
Fax: 0433 - 44422

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 19 del 6 agosto 2001, pubblicato nel BUR n. 35 del 29 agosto 2001

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani.

AMMINISTRATORI

Petrini	Marco	(Presidente)
Fanelli	Renato	
Iannone	Gabriele	
Nigris	Candida	
Riolino	Gianalberto	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, nominati dal Sindaco di Tolmezzo

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Maria Fachin

Istituto Geriatrico e di Assistenza

Udine
Via S. Agostino n. 7
Tel.: 0432 – 502567

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 25 del 18 settembre 2001, pubblicato nel BUR n. 41 del 10 ottobre 2001.

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani in casa di riposo.

AMMINISTRATORI

Domenicali	Ines	(Presidente)
Avon	Giorgio	
Colutta	Antonella	
Orlando	Federico	
Gottardo	Emilio	
Tonutti	Giuseppe	
Commessatti	Pietro	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il consiglio è costituito da 7 componenti, di cui 5 componenti ed il Presidente sono nominati dal Comune di Udine e 1 componente è nominato dalla Fondazione “Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone”

SEGRETARIO

Luigi Sivilotti

Casa di riposo di Palmanova

Palmanova (UD)
Pza Garibaldi n. 7
Tel.: 0432 - 928238

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 21 del 26 maggio 1999, pubblicato nel BUR n. 24 del 16 giugno 1999

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani.

AMMINISTRATORI

Caverzan	Ilario	(Presidente)
Bolzon	Onorio	
Lava	Domenico	
Piani	Laura	
Tibalt	Elisabetta	
Valditara	Marco	
Virgolin	Cristina	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il consiglio è costituito da 7 componenti, nominati dal Sindaco di Palmanova, di cui 2 in rappresentanza del Comune e 5 su designazione del comitato di coordinamento del servizio assistenziale di base, istituito nell'ambito territoriale di Palmanova.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Dino Zimolo

Pio Istituto Elemosiniere

Venzone (UD)
P.za San Giovanni n. 8
Tel.: 0432 – 985159

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 29 del 30 giugno 1999, pubblicato nel BUR n. 29 del 21 luglio 1999

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani in casa di riposo.

AMMINISTRATORI

Fadi	Cristiano	(Presidente)
Zamolo	Dolores	
Baschiera	Paola	
Cracogna	Ivo	
Di Bernardo	Fabio	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, nominati dal Consiglio comunale di Venzone.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Maria Treu

Centro Ricreativo Culturale e Sociale "Giusto Caenazzo"

Povoletto (UD)
(Fraz. Griions del Torre)

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 10 del 1° aprile 1996,
pubblicato nel BUR n. 24 del 12 giugno 1996

ATTIVITÀ

Servizi ricreativi e culturali

AMMINISTRATORI

Pinosa	mons. Alfonso	(Presidente)
Rossi	Sandro	
Valvassori	Luciano	
Belasini	Bartolomeo	
Lesa	Eros	
Picco	Alberto	
Picco	Giuliano	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 7 componenti, compreso il presidente, di cui 6 componenti sono eletti dall'Assemblea dei residenti maggiorenni nella frazione di Griions del Torre.

Il Parroco pro tempore è, di diritto, il Presidente del Consiglio di amministrazione.

SEGRETARIO

Sandro Rossi

Fondazione "Anna vedova Sissul" di Aquileia

Aquileia (UD)
Via Roma n. 25
Tel.: 0431 – 91033

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 83 del 13 luglio 1984, pubblicato nel BUR n. 84 del 10 settembre 1984

ATTIVITÀ

Erogazione contributi ad alunni bisognosi della scuola materna, elementare e media

AMMINISTRATORI

Mian	Andrea	(Presidente)
Olivo	mons. Luigi	
Durì	Aldo	
Pasini	Daniele	
Cicogna	Luciano	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, di cui 3 componenti eletti nel proprio seno dal consiglio comunale di Aquileia (1 in rappresentanza della minoranza), il Parroco pro tempore (di diritto) e il Direttore didattico (di diritto).

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Monica Girardi

Legato Bartolini

Udine
c/o Municipio
Tel.: 0432 – 271880

REFERENTE

Mauro Ballarin

ATTIVITÀ

Servizio di biblioteca civica.

NOTA

Ente gestito dal Comune di Udine

Fondazione “Nob. Dott. Giuseppe Tullio”

Udine
c/o Municipio – Servizio patrimonio
Tel.: 0432 – 271111

STATUTO

Approvato con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali n. 1 del 4 gennaio 1996,
pubblicato nel BUR n. 8 del 21 febbraio 1996

ATTIVITÀ

Devoluzione rendite a persone povere residenti nel Comune di Udine.

AMMINISTRATORI

Andreucci	Arturo Andrea	(Presidente)
Polini	Francesco	
Micelli	Francesco Maria	
Tavagnacco	Vanni	
Collini	Gastone	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, compreso il presidente, nominati dal Sindaco di Udine

SEGRETARIO

Mario D’Andrea (0432 – 271294)

Enti morali: "Opera Pia Vipau", "Opera Pia Dardi Balthassar", Legato De Lepre, Legato Pera

Cividale del Friuli (UD)
Casella postale 53

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 22 del 23 giugno 2000, pubblicato nel BUR n. 6 del 14 luglio 2000

ATTIVITÀ

Assistenza ai minori, in particolare agli scolari residenti nel Comune di Cividale del Friuli

AMMINISTRATORI

Hosmer Zambelli	Maria Grazia	(Presidente)
Calderini	Claudio	
Paolini	Paolo	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Sindaco di Cividale del Friuli.

SEGRETARIO

Emanuela Gorgone (Tel.: 0432 – 730306)

Enti morali "Opera Pia Rizzi"

Cividale del Friuli (UD)
Casella postale 53

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 23 del 23 giugno 2000, pubblicato nel BUR n. 6 del 14 luglio 2000

ATTIVITÀ

Assistenza ai poveri del Comune di Cividale del Friuli, specialmente a quelli abitanti nella frazione di Rubignacco.

AMMINISTRATORI

Hosmer Zambelli	Maria Grazia	(Presidente)
Calderini	Claudio	
Paolini	Paolo	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Sindaco di Cividale del Friuli.

SEGRETARIO

Emanuela Gorgone (Tel.: 0432 – 730306)

6. Elenco delle II.PP.A.B. dichiarate estinte con decreto del Direttore del Servizio per il sistema delle autonomie locali.

- 1) Asilo infantile “Regina Elena di Savoia” di Tavagnacco (UD) – Decreto n. 324 dell’11 marzo 2003
- 2) Asilo infantile “Alessandro Trevisan” di Preceniccio (UD) – Decreto n. 325 dell’11 marzo 2003
- 3) Scuola materna, asilo infantile “Principe di Piemonte” di Marano Lagunare (UD) – Decreto n. 327 del 13 marzo 2003
- 4) Asilo infantile “Metus Angela Maria” di Moruzzo (UD) – Decreto n. 328 del 13 marzo 2003
- 5) Asilo infantile “Cedolin Anna in Marin” di Vito d’Asio (PN) – Decreto n. 342 del 20 marzo 2003
- 6) Ente morale “Giardino d’Infanzia” di Treppo Carnico (UD) – Decreto n. 343 del 20 marzo 2003
- 7) Asilo infantile “Marco Volpe” di Spilimbergo (PN) – Decreto n. 345 del 24 marzo 2003
- 8) Scuola materna “Marco Volpe” di Udine – Decreto n. 359 del 31 marzo 2003
- 9) I.P.A.B. “Asilo infantile” di Cercivento (UD) – Decreto n. 373 del 10 aprile 2003
- 10) Opera Pia “Baldissera-Modesti” di Gemona del Friuli (UD) – Decreto n. 374 del 10 aprile 2003
- 11) I.P.A.B. “Giardino d’infanzia G.B.De Marchi” di Tolmezzo (UD) – Decreto n. 375 del 10 aprile 2003
- 12) Istituto provinciale per l’infanzia di Udine – Decreto n. 384 del 22 aprile 2003
- 13) Fondazione Antitubercolare Generale “Conte Carlo Petitti di Roreto e Saul D. Modiano” di Trieste – Decreto n. 395 del 24 aprile 2003
- 14) Istituzione Pubblica di Assistenza di Mortegliano (UD) – Decreto n. 409 del 5 maggio 2003
- 15) Fondazione “Giuseppe Bartolomeo Maccari” di Gradisca d’Isonzo (GO) – Decreto n. 411 del 6 maggio 2003
- 16) Scuola di Economia Domestica “Teresa Scala Donati” di Latisana (UD) – Decreto n. 414 dell’8 maggio 2003
- 17) Fondazione “Theresianum” di Gorizia – Decreto n. 419 del 13 maggio 2003
- 18) Casa di riposo “Contessa Beretta” di Farra d’Isonzo (GO) – Decreto n. 420 del 13 maggio 2003
- 19) Fondazione “Comm. G.B.Comencini” di Udine – Decreto n. 421 del 13 maggio 2003

-
- 20) Fondazione “Dott. Comm. Ernesto Cristofaletti” di Gorizia – Decreto n. 593 del 6 ottobre 2003
 - 21) Legato “Carnelutti” di Udine – Decreto n. 646 del 30 dicembre 2003
 - 22) Legato “Venturini, Dalla Porta” di Udine - Decreto n. 645 del 30 dicembre 2003
 - 23) Giardino d’Infanzia di San daniele del Friuli (UD) - Decreto n. 647 del 12 gennaio 2004
 - 24) Asilo infantile “Vittorio Emanuele II” di Pordenone - Decreto n. 203 del 20 gennaio 2004
 - 25) Fondazione “Pro infanzia” di Pordenone - Decreto n. 289 del 7 aprile 2004

7. Elenco delle II.PP.A.B. che hanno ottenuto la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.C.M. del 16 febbraio 1990.

- 1) Ente Friulano di Assistenza – Udine – Via Aquileia n. 16 – D.P.G.R. 11 marzo 1992, n. 0135/Pres.
- 2) Opera Pia “Orfanotrofio San Giuseppe” – Trieste – Via dell’Istria n. 61 – D.P.G.R. 14 gennaio 1993, n. 040/Pres.
- 3) Opera Pia “Co. Stefano Sabbatini” – Pozzuolo del Friuli (UD) – Via Sabbatini n. 5 – D.P.G.R. 5 luglio 1993, n. 302/Pres.
- 4) Collegio della Provvidenza – Udine – Via Scrosoppi n. 2 – D.P.G.R. 7 dicembre 1993, n. 512/Pres.
- 5) Fondazione Arcivescovile per le Scuole Cattoliche Diocesane – Udine – Via Margreth n. 3 – D.P.G.R. 23 dicembre 1993, n. 536/Pres.
- 6) Asilo infantile Istituto “San Giorgio” – Pordenone – Largo San Giorgio – D.P.G.R. 28 dicembre 1993, n. 554/Pres.
- 7) Scuola Secolare delle Zitelle – Udine – Via Zanon n. 10 – D.P.G.R. 7 dicembre 1993, n. 511/Pres.
- 8) Scuola materna “Duca d’Aosta” – Rivignano (UD) – Via Udine n. 1 – D.P.G.R. 22 marzo 1994, n. 089/Pres.
- 9) Fondazione “Osiride Brovedani” – Trieste – Via Tibullo n. 2 – D.P.G.R. 8 marzo 1996, n. 083/Pres.
- 10) Fondazione benefica “Alberto e Kathleen Casali” – Trieste – Via Stock n. 2 – D.P.G.R. 31 ottobre 1996, n. 396/Pres.
- 11) Asilo infantile “Favetti” – Zoppola (PN) – Via Favetti n. 3 – D.P.G.R. 27 ottobre 1998, n. 413/Pres.
- 12) Ospizio Marino di Grado – c/o Palazzo della Provincia - Gorizia - Corso Italia n. 55 - D.P.G.R. 21 luglio 1999, n. 236/Pres.
- 13) Fondazione “Falcon Vial, Fabrici, Morassutti” – San Vito al Tagliamento (PN) – Via Falcon Vial n. 2 – D.P.Reg. 19 giugno 2001, n. 240/Pres.
- 14) Asilo infantile “Angelo Custode” – Fiume Veneto (PN) – Via Ricchieri n. 4 - D.P.Reg. 4 luglio 2001, n. 248/Pres.
- 15) Istituto “Micesio” – Udine – Viale Ledra n. 6 - D.P.Reg. 9 agosto 2002, n. 245/Pres.
- 16) Istituto “Mons. Francesco Tomadini” – Udine – Via Martignacco n. 187 - D.P.Reg. 24 giugno 2002, n. 189/Pres.
- 17) Scuola materna “Gesù Bambino” – Pasiano di Pordenone (PN) – Via Roma n. 69 - D.P.Reg. 10 dicembre 2002, n. 386/Pres.

- 18) Opera “Casa dell’Immacolata” – Udine – Via Chisimaio n. 40 - D.P.Reg. 19 dicembre 2002, n. 395/Pres.
- 19) Asilo infantile “Mons Giacomo Jop” già Asilo infantile “Maria Josè di Savoia” – Casarsa della Delizia (PN) – Via Versutta n. 20 - D.P.Reg. 19 dicembre 2002, n. 398/Pres.
- 20) Casa famiglia “Gesù Bambino” (risultante dalla fusione dell’Opera di difesa dei minorenni con l’Educandato Gesù Bambino e dalla fusione dell’Educandato con la Fondazione Triestina Andreana) – Trieste – Via Petronio n. 26 - D.P.Reg. 19 dicembre 2002, n. 396/Pres.
- 21) Scuola materna “Divina Volontà” – Spilimbergo (PN) – Via Pio X n. 1 - D.P.Reg. 12 dicembre 2003, n. 443/Pres.
- 22) Scuola materna “Sacro Cuore” – Casarsa della Delizia (PN) – Via Valvasone n. 20 - D.P.Reg. 12 dicembre 2003, n. 445/Pres.
- 23) Casa di riposo “Micoli-Toscana e Pensionato Nicola Brussa” – Zoppola (PN) – Via Favetti n. 7/9 - D.P.Reg. 12 dicembre 2003, n. 444/Pres.

8. II.PP.A.B. depubblicizzate e trasformate in fondazioni di diritto privato ai sensi del Capo IV della legge regionale n. 19/2003

- 1) Associazione “Asilo infantile Francesco Cecchini” – Cordovado (PN) - D.P.Reg. 25 marzo 2004, n. 086/Pres.

9. Aziende pubbliche di servizi alla persona (Capo III della legge regionale n 19 del 2003).

N.	Denominazione	Sede	Scadenza organi amministrativi
1	Azienda pubblica di servizi alla persona “Daniele Moro”	Codroipo (UD) Viale Duodo, 80	9 febbraio 2010

Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro"

Codroipo (UD)
Viale Duodo n. 80
Tel.: 0432 – 909311
Fax: 0432 - 909306

STATUTO

Approvato con decreto dell'Assessore regionale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali n. 8 del 27 dicembre 2004, pubblicato nel BUR n. 2 del 12 gennaio 2005

ATTIVITÀ

Assistenza agli anziani in casa di riposo

AMMINISTRATORI

Banelli	Mario	(Presidente)
Bezzo	Iginio	
Carniel	Valentina	
Comisso	Carla	
Scruzzi	Bruno	

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 componenti, di cui 4 nominati dal Sindaco di Codroipo e 1 dal Sindaco di Camino al Tagliamento.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

SEGRETARIO

Bruno Braida

CONVEGNO

*Dalle IPAB alle aziende pubbliche di servizi alla persona
nel Friuli Venezia Giulia*

Palazzo della Provincia

Udine

9 luglio 2004

ORE 15.00 SALUTO DELLE AUTORITÀ

RELAZIONI

“L’attuazione della legge regionale n. 19 del 2003. Aspetti istituzionali.”

Gianfranco Spagnul

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale
per le relazioni internazionale e per le autonomie locali

“I documenti contabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona.”

Giovanni Bulfone

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale
per le relazioni internazionale e per le autonomie locali

“La normativa della Regione Friuli Venezia Giulia sul riordino
del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”

Danilo Corrà

Direttore IPAB

PAUSA**COMUNICAZIONI**

Mario Banelli

Presidente AREA

Giuseppe Napoli,

Presidente Federsanità

Dario Rinaldi

Presidente UNEBA

Elio Calmieri

Presidente I.T.I.S.

DIBATTITO**CONCLUSIONI**

Ezio Beltrame

Assessore regionale